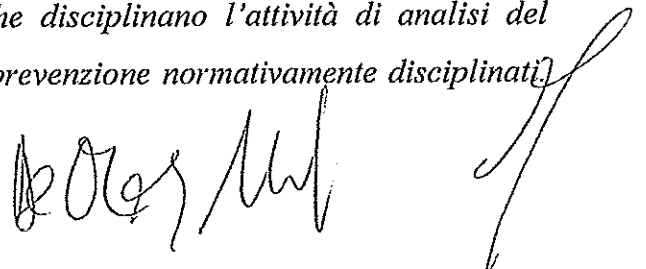


Le norme indicate, infatti, attengono tutte alla descrizione dei rischi, ai criteri di gestione delle emergenze, al riparto di competenze (consultive e operative) tra CGR e DPC, agli obblighi di informazione ed alla individuazione dei soggetti obbligati, ma sono del tutto **prive di contenuto prescrittivo** in ordine al solo tema che qui rilevi, quello della "qualità" della consulenza che gli esperti della CGR erano tenuti a dare al DPC.

Né potrebbe essere diversamente, non potendo nemmeno ipotizzarsi che sia regolamentabile *ex lege* il modo, o addirittura il *quantum* di approfondimento o il contenuto delle valutazioni tecnico -scientifiche richieste nei diversi contesti e campi del sapere all'organo consultivo.

Il Tribunale, peraltro, pur affermando di poter individuare uno specifico statuto normativo dei componenti della CGR, che ritiene diverso e più cogente di quello di esperti, pure appartenenti alla Pubblica Amministrazione, chiamati a funzione consultiva in favore di altra autorità amministrativa, ha poi abbandonato il solido recinto della colpa **specificata** (che affida alla norma l'individuazione sia del pericolo che della regola prudenziale che vale a depotenziarlo) per spostarsi, in concreto, nel campo aperto della colpa **generica**, sostanzialmente individuando solo profili di **negligenza** nella valutazione. Profilo, questo, che nella costruzione accusatoria costituisce l'antecedente logico -fattuale dell'**imprudenza** nell'informazione, di cui oltre. Il tutto, comunque, con deliberato accantonamento di ogni verifica relativa al rispetto del canone fondamentale della **perizia**, con conseguente elusione dell'ineludibile controllo di correttezza scientifica delle valutazioni effettuate.

L'assunto del Tribunale è, invero, raccolto nella seguente affermazione: *"il giudizio di prevedibilità/evitabilità tipico della colpa, che si basa sulla cristallizzazione di giudizi ripetuti nel tempo, non ha ad oggetto il terremoto quale evento naturalistico non deterministicamente prevedibile e non evitabile; ma ha ad oggetto una attività di valutazione in termini di previsione e prevenzione del rischio, finalizzata alla tutela della vita e dell'integrità fisica, che il legislatore disciplina e demanda alla Commissione Grandi Rischi. Il giudizio di prevedibilità/evitabilità, dunque, non riguarda l'evento naturalistico (terremoto) ma l'evento lesivo del bene - interesse giuridicamente tutelato dalle fattispecie contestate (vita e integrità fisica). Tale giudizio di prevedibilità/evitabilità richiede la verifica dell'osservanza delle regole cautelari che disciplinano l'attività di analisi del rischio secondo i canoni della previsione e della prevenzione normativamente disciplinati"*



Tale parametro si incentra sulla verifica del comportamento che gli imputati avrebbero dovuto tenere nel corso della riunione del 31.3.09 per espressa previsione normativa e non sulla verifica della fondatezza di tesi scientifiche” (pag. 218 sentenza).

Ne consegue, per il Tribunale, che il giudizio di prevedibilità/evitabilità che fonda il giudizio di colpa non andava calibrato sul terremoto quale evento naturale (non prevedibile e non evitabile), bensì sul “*rischio quale giudizio di valore*”, considerato, quindi, in termini generali e astratti, come tale attinente a tutte le tipologie di rischio ipotizzabili, così consegnando all’irrilevanza giuridica la sicura specificità del rischio sismico, connotato da assoluta imprevedibilità a breve.

L’evidente ambiguità della locuzione - utilizzata più volte nel corpo della sentenza - corrobora peraltro il convincimento di una ricerca *ex post* della regola cautelare dell’evento assolutamente particolare verificatosi a L’Aquila il 6 aprile 2009, in contrasto con i principi di legalità e colpevolezza che impongono di identificarla a mezzo di un processo di natura ricognitiva e non creativa.

Peraltro, pur a fronte di tale premessa metodologica, il Tribunale si è contraddittoriamente impegnato nella verifica, in tesi non necessaria, della correttezza scientifica dell’operato degli esperti, con riferimento ad ognuno dei ritenuti indicatori di rischio, analizzando ognuna delle affermazioni riportate a verbale e richiamate nell’imputazione, per contestarle *in toto* nel paragrafo dedicato alla componente omissiva della condotta.

Ha dunque affermato che “*le conoscenze e i dati - gli indicatori di rischio - a disposizione degli imputati permettevano certamente di poter formulare una fondata valutazione di prevedibilità del rischio*”, aggiungendo che “*la legge non esigeva una risposta in termini di certezza scientifica sulla previsione del terremoto, ma una valutazione del rischio in termini di completezza e adeguatezza*”, con la specificazione che la corretta analisi del rischio a scopi di prevenzione, attribuita funzionalmente alla CGR, avrebbe comportato “*una attività di previsione di conseguenze (per lo più negative e dannose) che scaturiscono (o potrebbero scaturire) da circostanze (attività umane o accadimenti naturali) non sempre tutte prevedibili o tutte conoscibili o tutte controllabili*”; il che avrebbe logicamente imposto che gli imputati si spingessero a ipotizzare scenari di danni astrattamente conseguenti a eventi

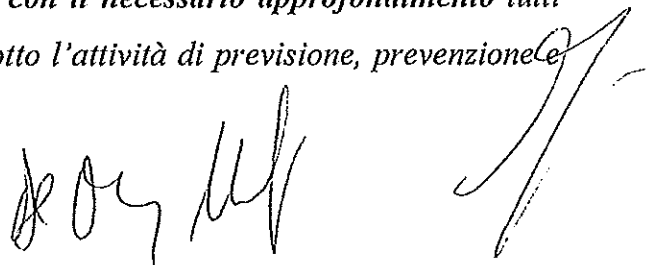
tellurici, pur dovendo convenire sul fatto, pacifico, che non fosse possibile ipotizzare il se, il dove, il quando e l'entità della magnitudo.

2.3.3)

Il primo giudice individua una delle regole cautelari violate, e quindi un'ipotesi di colpa specifica, nella legge 225/92, che disciplina le attività e i compiti di Protezione Civile, e, in particolare, nell'art.3, commi 2 e 3, che definisce le nozioni di **previsione** (*"consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi"*) e **prevenzione** (*"consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi ...anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione"*). Su tale base opera poi una artificiosa distinzione tra *"previsione dell'evento terremoto"* -pacificamente estranea alla contestazione - e *"previsione del rischio"*, affermando che quest'ultima è diretta all'individuazione delle misure di precauzione collettive e individuali da adottare per mitigare le conseguenze dannose di eventi calamitosi.

Senza tuttavia tener conto da un lato del fatto che dette norme sono dirette a disciplinare le attività di Protezione Civile, mentre la condotta degli imputati è delimitata dal compito consultivo che attiene direttamente al profilo della previsione e solo indirettamente a quello della prevenzione, dall'altro della **specificità del rischio sismico** (caratterizzato, a differenza degli altri, proprio dall'assoluta imprevedibilità a breve dell'evento). Inoltre si omette del tutto di indicare se e quali misure di precauzione collettive e individuali avrebbero potuto e dovuto essere adottate all'esito di una valutazione del rischio sismico conforme alla regola che si assume violata e, conseguentemente, se queste sarebbero state idonee ad evitare gli eventi lesivi.

La regola cautelare, in definitiva, è scritta dal Tribunale nei seguenti termini, di evidente genericità: *"occorre verificare se gli imputati nel corso della riunione, hanno considerato con la dovuta attenzione tutti i dati (di carattere storico, scientifico, statistico e ambientale) dei quali erano a conoscenza; se hanno valutato con il necessario approfondimento tutti gli indicatori di rischio; se, dunque, hanno condotto l'attività di previsione, prevenzione"*



analisi del rischio sismico in maniera seria, corretta e approfondita, secondo criteri di diligenza, prudenza e perizia” (pag.312).

La violazione è, quindi, ravvisata nel fatto che nel corso della riunione il **dato storico** non sarebbe stato oggetto di analisi specifica, lo **sciame sismico** (che il Tribunale annovera senz'altro tra i fenomeni precursori di terremoti al pari di ogni variazione anomala della sismicità) sarebbe stato analizzato in modo approssimativo e generico; non sarebbero stati adeguatamente considerati gli studi - la maggior parte dei quali effettuati dagli stessi imputati - che da anni evidenziavano l'elevata pericolosità dell'aquilano (tra le più alte d'Italia) e la probabilità di un forte terremoto nel trentennio 2003/33 nel corridoio posto lungo l'Appennino centrale, così come sarebbe stata carente l'analisi dei dati relativi alla **vulnerabilità** del patrimonio edilizio (noti agli imputati fin dalla redazione del cosiddetto Rapporto Barberi) e all'**esposizione**, nessuno avendo considerato la forte presenza in città di studenti universitari, categoria di residenti connotata da particolare fragilità.

Conclude, pertanto, il Tribunale che gli imputati dimostrarono *“per superficialità o per insufficiente attenzione o anche solo per scarsa consapevolezza dei doveri che la legge impone ai membri della CGR, di non essere stati in grado di comprendere e utilizzare, in modo adeguato, tutti i dati a disposizione per la valutazione e per la previsione del rischio; e di non essere stati capaci di orientarne l'interpretazione nella direzione della prevenzione e della corretta informazione”*, essendo essi normativamente obbligati, come membri dell'ente collettivo CGR (che vale a configurare la cooperazione colposa di ognuno di essi), ad effettuare un'analisi complessiva che individuasse la reciproca correlazione tra tutti gli esaminati indicatori di rischio secondo una visione collegiale che superasse la parcellizzazione dei singoli dati, per ognuno dei quali, singolarmente considerato, riconosce tuttavia la *“scarsa rilevanza”*.

2.3.4)

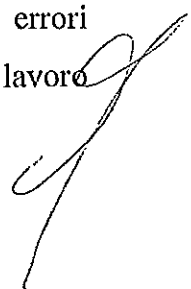
La Corte non condivide tali argomentazioni logico - giuridiche, e non solo in ragione dell'erroneo presupposto formale (che identifica la colpa specifica), per non essere la riunione qualificabile come riunione della CGR, con conseguente venir meno dei ritenuti obblighi imposti dalla legge, e, comunque, con riferimento agli imputati **De Bernardinis**,

Dolce e Selvaggi, per essere gli stessi estranei alla funzione consultiva devoluta ai soli componenti della CGR.

La trama argomentativa di tale parte della sentenza, infatti, non è condivisibile nemmeno sotto il profilo sostanziale, poiché, nel tentativo, rivelatosi vano, di ancorare il paradigma della colpa al **metodo** asseritamente imposto dalla legge, anziché al **merito** della valutazione scientifica richiesta agli imputati, sfugge ripetutamente al cuore del problema: se le affermazioni riportate nell'imputazione, e comunque, le valutazioni a contenuto parzialmente rassicurante esposte in sede di riunione (nella parte in cui smentivano le previsioni a breve di Giuliani e giudicavano improbabile un aumento della magnitudo delle scosse) rispondessero o meno a criteri di correttezza scientifica, e quindi, in concreto, se il **31 marzo 2009 fosse possibile, e quindi doveroso, formulare una valutazione di aggravamento del rischio sempre incombente in una zona già normativamente classificata come ad altissimo rischio sismico.**

(Non casualmente tale problema è invece affrontato esplicitamente nella requisitoria scritta del PM in primo grado, che al punto 11 qualifica senz'altro come "*errata*" la valutazione fatta dagli esperti, al pari del PG (requisitoria del 10 ottobre 2014), mentre il GIP del Tribunale di L'Aquila, nell'ordinanza di archiviazione del 26 novembre 2012, relativa ad altri decessi -prodotta dal difensore di Barberi all'udienza del 31 ottobre 2014 -, ha espressamente affermato che la condotta dei componenti della CGR è stata "*connotata da colpa in relazione ... all'omesso avviso di aggravamento del rischio...*", pur ritenendo insufficiente la prova del nesso causale).

Il Tribunale, invece, nella descritta premessa di una distinzione ontologica tra previsione di evento e previsione del rischio, si dilunga nella ricerca di indicatori di superficialità e/o incompletezza dell'analisi effettuata dagli imputati (valorizzando la scarsa attenzione ai singoli fattori di rischio, le contraddizioni desumibili dall'uso di formule lessicali non del tutto equivalenti, il ricorso ad affermazioni che, frutto di saperi consolidati, giudica "*ovvie*" - per esempio, in tema di prevenzione antisismica - e persino la breve durata della riunione), così disattendendo l'insegnamento che viene dall'esperienza giurisprudenziale relativa alla generalità dei procedimenti per reati colposi conseguenti ad errate valutazioni (es. errori diagnostici in medicina, errata individuazione di situazioni di pericolo sui luoghi di lavoro



nei Piani Operativi di Sicurezza ecc.), che impone al giudice di confrontare la condotta tenuta dall'agente con quella ideale descritta dalla norma cautelare (specifico o generico che sia), al fine di individuare il risultato cui essa, se corretta, doveva pervenire e quindi verificarne l'idoneità ad evitare l'evento che la norma violata mirava a prevenire.

E allora, sia pure molto brevemente (il profilo della erroneità delle valutazioni scientifiche, come si è visto, non è oggetto specifico di contestazione), pacifica la correttezza delle affermazioni relative all'impossibilità di operare previsioni deterministiche a breve termine sui terremoti (irrilevanti sono le minime differenze nelle locuzioni estrapolate dal verbale: *"non è possibile...; è estremamente difficile...; qualunque previsione non ha fondamento scientifico"*, peraltro tutte dirette a censurare il "metodo" di Giuliani) e ribadito che la frase di Calvi, relativa ai danni *"da attendersi"*, si riferiva a quanto già accaduto, resta da verificare se fossero corrette - o, quantomeno, se non si possa affermare con certezza che fossero scorrette e/o errate - le valutazioni relative all'impossibilità di definire lo sciame un sicuro fenomeno precursore e all'improbabilità a breve di forti scosse, anche in ragione di periodi di ritorno *"molto lunghi"*, sintetizzate nelle seguenti frasi di Barberi e Boschi riportate nell'imputazione: *"la semplice osservazione di molti piccoli terremoti non costituisce fenomeno precursore"*, *"improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703 pur se non si può escludere in maniera assoluta"* e *"non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento"*.

2.3.5)

Il primo giudice non ha ritenuto di disporre un accertamento peritale e deve, pertanto, farsi riferimento ai contributi dei consulenti delle parti. Tuttavia è prioritario evidenziare la sicura inidoneità degli strumenti scelti dal Tribunale per interloquire circa la correttezza scientifica delle valutazioni degli esperti: gli studi sui precursori sismici e le variazioni anomale della sismicità contenuti nella pubblicazione "Proteggersi dal terremoto" del 2004, a firma, tra gli altri, del prof. Dolce, e il "Rapporto di evento" portato dallo stesso Dolce alla riunione ed allegato al verbale, sono stati utilizzati per affermare la sicura relazione tra lo sciame e la scossa distruttiva e la sicura affidabilità come precursori delle variazioni anomale della sismicità, tra cui le sequenze; le previsioni probabilistiche formulate prima

del terremoto dagli stessi imputati (Boschi e Selvaggi) sono state utilizzate per affermare non solo che l'aquilano è zona di massima pericolosità (com'è pacifico, risultando dalle mappe, normativizzate sin dal 2004), ma soprattutto per evidenziare, a conferma della ritenuta superficialità della valutazione fatta dagli esperti, che erano state colpevolmente ignorate stime di occorrenza di forti eventi proprio nel ventennio 1995/2015, formulate anni addietro.

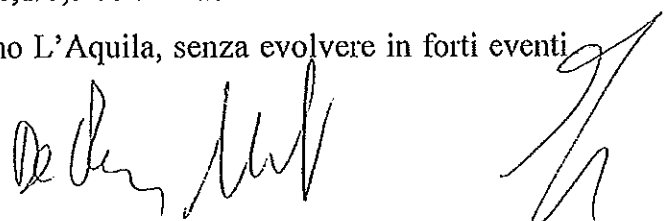
Il Tribunale ha scelto, quindi, di parametrare la colpa degli imputati al loro stesso patrimonio conoscitivo, o meglio alle pubblicazioni di alcuni di loro, alcune delle quali risalenti agli anni '90 del secolo scorso, evidentemente ritenute la "**migliore scienza**" anche alla data del 31 marzo 2009, pur in assenza di una conferma scientifica sulla permanente attendibilità di quegli studi, questione di non poco conto in un ambito quale quello della scienza sismologica che, com'è emerso, non solo offre ben poche certezze (gli studi sistematici sono iniziati solo negli anni '50) ma, avvalendosi di dati di natura prettamente empirica e statistica, procede per "salti", sulla base degli incrementi di conoscenze che vengono dai forti terremoti, per fortuna non molto frequenti (cfr. dichiarazioni a dibattimento dei professori Gasparini, Valensise e Marzocchi, i quali hanno evidenziato come proprio il terremoto del 6 aprile 2009 abbia prodotto molte nuove conoscenze e ribaltato convincimenti consolidati).

La debolezza di tale impostazione non può che riverberarsi sulle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, anche esse deboli e comunque contraddittorie, come tali inidonee a costituire il fondamento di un giudizio di sussistenza della condotta colposa.

2.3.6)

Quanto al primo tema - la **mancata qualificazione dello sciame come sicuro precursore sismico** - ai fini che rilevano (verificare la correttezza, o quantomeno la non evidenza della scorrettezza, delle valutazioni degli esperti) è sufficiente richiamare i seguenti contributi:

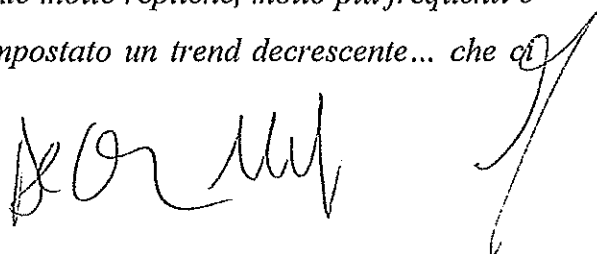
- il prof. Gasparini (ordinario di fisica terrestre, consulente degli imputati De Bernardinis e Dolce), ha affermato che negli ultimi 30 anni le sequenze che in Italia hanno preceduto terremoti di $M \geq 5$ sono pari allo 0,1/0,3 % dei casi e che nel XX secolo ben 23 hanno riguardato l'Abruzzo, di cui 8 vicino L'Aquila, senza evolvere in forti eventi



- in particolare nel 1985 si era avuta una sequenza molto simile a quella del 2009 -, così contestando altre stime (Grandori e Guagenti: *“Prevedere i terremoti: la lezione dell’Abruzzo”* pubblicato su Ingegneria Sismica) che dopo il sisma del 6 aprile, avevano quantificato in misura maggiore ma pur sempre molto bassa (il 2% circa) le sequenze che hanno preceduto terremoti; il medesimo consulente ha evidenziato che il dato del 2% era ricavato da cataloghi storici che, notoriamente, sovrastimano le scosse definite *ex post* premonitrici, poiché la cronaca annota le scosse minori solo se seguite da forti eventi e ignora le altre;
- il prof. Marzocchi (dirigente di ricerca presso l’INGV) ha evidenziato (udienza 12.1.2012) che la maggior parte dei forti terremoti in Italia non è stata preceduta da sciame sismico e che gli sciame che si registrano nel nostro paese sono almeno dieci ogni anno; che, poiché lo sciame sismico al 30 marzo non aveva ancora mai superato la magnitudo 4, non era nemmeno utilizzabile per stabilire un confronto con le mappe di pericolosità (e quindi con gli studi probabilistici), che erano elaborate sulla base di scosse superiori; che le possibilità di innesco erano in precedenza considerate solo in relazione ai grandi terremoti, e che soltanto dopo il 6 aprile 2009 era stato studiato il fenomeno dell’innesco derivato da sequenze simiche, prima ipotizzato ma mai convalidato; lo stesso scienziato ha concluso che *“a posteriori, ancora oggi, studiando quella sequenza sismica (del 2009), non riesco a vederci niente di differente da tante sequenze sismiche che abbiamo visto anche dopo L’Aquila”* e che è errato utilizzare il termine “precursore” come segnale che prevede con quasi certezza un terremoto;
- il prof. Francesco Stoppa, teste (ma in realtà consulente) di alcune parti civili, vulcanologo presso l’Università di Chieti, pur ribadendo (udienza 1.2.2012) che nel passato si sono verificati periodi sismici come quelli del 2009, di cui solo alcuni seguiti da un terremoto distruttivo (senza specificare quali e in quali percentuali), ha espresso il suo convincimento che l’incremento del numero degli eventi e l’aumento della magnitudo avutisi nei giorni precedenti il 6 aprile dovevano aver indotto *“gli scienziati, i tecnici”* ad *“aspettarsi un’evoluzione del fenomeno”*, tanto da incrementare la rete permanente GPS con 5 nuove stazioni; ha citato anche lo studio di altro scienziato, Papadopoulos, che valorizza gli sciame come segnali precursori e fattori di innesco, per

concludere che *“in effetti 10 giorni prima io ero preoccupato a livello generale, però credo che gli studi successivi hanno dato contezza di ... parametri fisici, geofisici che potevano far pensare che lo sciame stesse evolvendo verso una preparazione di un evento di notevole magnitudo”* e affermare poco oltre che *“è fondamentale informare la popolazione, ... allerta sì, laddove sia possibile mitigare il rischio... secondo me, nelle condizioni che c'erano 5/6 giorni prima della scossa del 6, questa cosa andava fatta”*;

- il prof. Mualchim Lalliana, sismologo operante in California, teste/consulente di parte civile, ha spiegato (udienza 15.2.2012) che L'Aquila è sita in zona a forte rischio sismico (*“un sisma può aver luogo in qualsiasi momento”*), che aveva subito in passato forti terremoti e che gli edifici erano vulnerabili, che gli sciami solo talvolta potrebbero innescare forti terremoti e che *“queste cose si vengono a sapere solo dopo che sono avvenuti i fatti”*; ha espresso quindi il suo convincimento che, poiché è prioritario garantire la sicurezza delle persone, nel dubbio circa il verificarsi di un evento catastrofico, è preferibile allertare la popolazione piuttosto che tranquillizzarla, come a suo parere aveva fatto la CGR;
- Il prof. Kossobokov Vladimir, geofisico russo, teste/consulente di parte civile, a sua volta ha dichiarato (udienza 7.3.2012) che a suo parere il livello di allarme doveva essere elevato e che il pericolo era 100 volte più alto del normale;
- il prof. Antonio Moretti, geologo dell'Università dell'Aquila, teste della difesa (udienza del 28.3.2012), pur avendo confermato che in un'intervista televisiva successiva al sisma aveva detto che prima del 6 aprile *“c'era un altissimo rischio di terremoto”* e che la situazione di rischio *“era catastrofica”*, ha dovuto ammettere che solo alcuni terremoti del passato sono stati preceduti da sciami e che non se ne conoscono le ragioni (*“non si sa perché”*), azzardando anche una indicazione percentuale: *“... non conosciamo sufficientemente, diciamo così che, che so, su 100 sequenze sismiche che hanno interessato la struttura appenninica, dico un numero così a caso, probabilmente 5 o 10 sono state poi seguite da un evento di maggiore intensità... ”*; con riferimento alla sequenza sismica del marzo 2009 ha dichiarato che *“dopo il 30 marzo il quadro sismico è cambiato completamente, sono avvenute molte repliche, molto più frequenti e si era innescato un corteo di repliche... si è impostato un trend decrescente... che ci*



potesse essere la possibilità che ... lo sciame si esaurisse con una scossa di non fortissima energia...si vedeva un possibile spiraglio... il quadro sismico rientrava nuovamente in un quadro noto... poteva essere interpretato come la fase finale di quel particolare evento”, tanto che rilasciò un’intervista televisiva in cui prevedeva che la situazione si stava stabilizzando e che lui si sentiva più tranquillo.

Trattasi, com’è evidente, di opinioni di segno diverso, talvolta opposto, e tuttavia non paragonabili ove si consideri la specificità dei dati e delle valutazioni operate dai primi due e la genericità delle affermazioni degli ultimi quattro.

Stoppa, infatti, ha evidenziato l’incremento della rete GPS da parte dell’INGV, ma trattasi di un dato che testimonia soltanto l’attenzione con cui lo sciame era seguito, non certamente un segnale di allarme colposamente taciuto; ha poi fatto riferimento agli studi di Papadopoulos, effettuati dopo il 2009, evidentemente anche alla luce delle conoscenze determinate dal sisma aquilano e quindi non utilizzabili.

Poco rilevante anche il contributo degli scienziati stranieri Mualchim Lalliana e Kossobokov, probabilmente anche per difficoltà nella traduzione, avendo il primo offerto solo dati noti e universalmente condivisi, e il secondo esposto il suo convincimento di un aumento del pericolo senza offrire dati specifici a sostegno.

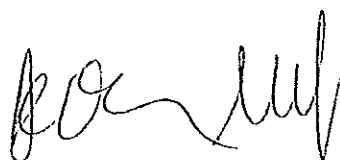
Moretti ha dovuto ammettere che il suo giudizio era chiaramente determinato dal “senno di poi”, chiaramente inutilizzabile, e che egli stesso nei primi giorni del mese di aprile era tanto convinto che il peggio fosse passato da aver rilasciato un’intervista televisiva in tal senso.

Quasi tutti, poi, nella premessa - non rispondente al vero - che la CGR avesse esplicitamente “tranquillizzato” la popolazione, hanno chiaramente finalizzato il loro contributo a un tema che esula completamente dal processo, quello del mancato allarme, che non è oggetto di contestazione e che il primo giudice ha espressamente escluso dal proprio argomentare; oltretutto è un tema squisitamente politico, di competenza esclusiva della Protezione Civile, al pari della comunicazione, come si vedrà oltre, e quindi al di fuori della competenza dell’organo consultivo CGR e comunque dei suoi componenti.

Deve aggiungersi che la lettura integrale del paragrafo 3.2.1 dedicato ai precursori dei terremoti (nel capitolo *“Previsione dei terremoti e scenari deterministici del moto del suolo”* a firma dei sismologi Panza e Peresan, facente parte del testo *“Proteggersi dal terremoto”*, pubblicazione collettanea del 2004 di il prof. Dolce ha scritto solo i capitoli 4 e 6, relativi a profili di ingegneria sismica), più volte citato dal Tribunale a sostegno del convincimento di colpa nella condotta di valutazione, consente di confutare il convincimento del primo giudice secondo il quale gli imputati dovevano ben sapere che le variazioni anomale della sismicità occupano il primo posto tra i segnali proposti come precursori: il margine di affidabilità della tesi (e di mera tesi si tratta) è infatti notevolmente ridotto dal fatto che la IASPEI (International Association of Sismology and Physics of the Earth's Interior) ha selezionato solo 5 precursori, su una lista preliminare di 40 proposti, di cui 3 basati sulle anomalie della sismicità, inclusa la quiescenza sismica; gli stessi autori infatti devono concludere che *“anche se sembrano meritevoli di ulteriore ricerca nessuno di essi può essere ancora considerato un precursore convalidato; solo la quiescenza sismica, infatti, è stata osservata in diversi casi, mentre i rimanenti quattro hanno al loro attivo un singolo caso favorevole osservato”* (pag.78).

Può allora fondatamente affermarsi che lo sciame sismico in atto a L'Aquila nei primi mesi del 2009 non era leggibile in termini univoci di precursore di forti eventi, tanto più che è emerso che la sequenza concerneva faglie diverse da quella di Paganica, poi quasi unanimemente ritenuta responsabile del sisma (sorgente sismogenetica). Questa era in precedenza poco conosciuta (*“faglia sorgente nascosta”* secondo la definizione data da Valensise), soprattutto nelle caratteristiche relative alla pendenza, che si riteneva maggiore; passa invece -come si è poi compreso - proprio al di sotto della città, e detta caratteristica aveva comportato un aumento del potenziale distruttivo del terremoto per gli effetti cosiddetti “near fault”, oltre ad accelerazioni verticali superiori a quelle previste dalle mappe di pericolosità (mentre quelle orizzontali erano in linea con le previsioni; cfr. Gasparini, Valensise, Liberatore, Braga).

Nel corso della riunione fu presentato, come si è detto, il “Rapporto di evento” sulla sequenza sismica, predisposto dall'Ufficio Valutazione, Prevenzione e Mitigazione del rischio sismico del DPC, diretto dal prof. Dolce, che dava conto degli aspetti sismotettonici



(evidenziando che la sequenza ricadeva al limite tra due sorgenti sismogenetiche individuali, faglia del bacino di Montereale e faglia di Ovindoli -Pezza, diverse quindi dalla faglia di Paganica), nonché di tutti gli eventi del 2009, per i quali riportava tutte le registrazioni della RAN (Rete Accelerometrica Nazionale); dava conto altresì della **sismicità storica della zona, con dettagliata descrizione dei 16 più importanti terremoti, a partire dal 1315, delle loro caratteristiche e delle aree interessate, il che nega in radice l'assunto accusatorio della scarsa considerazione riservata alla storia sismica della città.**

Anche il dato ivi esposto relativo al fatto che i terremoti del 1461 e del 1703 erano stati preceduti da periodi sismici, è di per sé suggestivo, ma certamente non decisivo per affermare l'erroneità della valutazione operata dagli esperti, poiché si paragonano i dati provenienti dalla moderna rete di monitoraggio con le imprecise fonti storiche, e comunque è irrilevante nell'ottica accusatoria, essendo certo che il tema non fu affatto ignorato, come afferma il Tribunale.

In conclusione sul punto, può affermarsi che non è possibile condividere le certezze del Tribunale sulla approssimazione, genericità e inefficacia e tantomeno sull'erroneità delle valutazioni relative alla sequenza sismica, trattandosi di fenomeno che tuttora non ha acquisito una convalidazione scientifica come precursore di eventi.

2.3.7)

Alla medesima conclusione deve pervenirsi in ordine alle **valutazioni relative all'improbabilità a breve di scosse di magnitudo maggiore di quelle rilevate sino al 31 marzo.**

Sul punto, ancora una volta, il Tribunale nutre certezze che non trovano riscontro negli atti processuali.

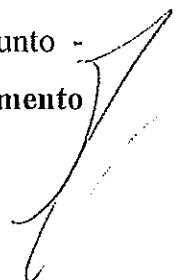
Afferma che *"le attuali conoscenze scientifiche permettono la formulazione di previsioni probabilistiche a breve, medio e lungo termine"* e valorizza a tal fine non solo le mappe di pericolosità, normativizzate dal 2004 anche su impulso degli studi degli imputati e patrimonio conoscitivo comune, ma anche studi non recenti basati sulla dipendenza dal tempo, ritenuti successivamente poco affidabili (cfr. consulenza Gasparini), in particolare quello pubblicato in America nel 1995 dal prof. Boschi, in cui si affermava che l'Appennino

Aquilano sarebbe stato con certezza interessato da un forte scuotimento nel quinquennio 1995/2000, mentre nel quindicennio successivo la probabilità sarebbe diminuita.

Il Tribunale, tuttavia, non tiene alcun conto dei chiarimenti sul punto venuti dallo stesso autore dell'articolo, che giudica "*ingenerosi*", pur avendo questi spiegato come lo studio utilizzasse criteri poi ritenuti inattendibili e comunque come la previsione relativa al quinquennio 1995/2000 fosse fallita, e dal teste Marzocchi, il quale ha a sua volta evidenziato che sin dal 2008 il modello era stato ritenuto errato dalla comunità scientifica e comunque era stato smentito dalla realtà, e quindi sarebbe stato anomalo e poco corretto che il prof. **Boschi** se ne servisse nel 2009.

Ancora, il Tribunale ha utilizzato lo studio - terminato nel 2007 - realizzato dalla dott. Renata Rotondi del CNR su richiesta dell'INGV, con cui era stato sviluppato un modello matematico di natura probabilistica, dipendente dal tempo, relativo alla pericolosità sismica su scala nazionale: ipotizzata la M 5.3 (quindi significativamente più bassa di quella poi registrata il 6 aprile e comunque più alta di quelle rilevate durante lo sciame) il modello indicava che nell'area 25 (in cui ricade L'Aquila), estesa oltre 160 kmq, era stato calcolato il secondo valore di probabilità di accadimento dell'evento nella graduatoria della sua macroregione (la n.4 su otto dell'intero territorio nazionale); non ha evidenziato, tuttavia, che la dott. Rotondi, sentita all'udienza del 12.1.2012, ha spiegato che tale valore per l'intera area (160 kmq) era pari appena allo 0,29% di accadimento entro il 2013 e che lo scopo del lavoro non era certo quello -impossibile - di prevedere i terremoti, bensì quello - utile sul piano operativo - di stabilire le priorità di intervento; nel senso, più volte evidenziato anche dagli imputati, di consentire una gestione razionale nel tempo delle risorse economiche per l'adeguamento degli edifici, per definizione scarse, sì da operare con priorità nelle zone a maggior rischio.

Concludendo, dunque, la Corte ritiene del tutto priva di supporto scientifico l'affermazione del Tribunale secondo la quale, a fronte delle registrazioni della sequenza sismica in atto esibite nel corso della riunione e delle previsioni probabilistiche formulate anni addietro da alcuni degli esperti lì riuniti, doveva ritenersi che "*l'ulteriore crescita della Magnitudo fosse una possibilità tutt'altro che remota*" (pag.349 sentenza), così avvalorando l'assunto - mai esplicitato e nemmeno prospettato nell'imputazione - di un **concreto aggravamento**



del rischio sismico alla data del 31 marzo 2009, rientrando al contrario detta evenienza nell'ordinaria imprevedibilità dei terremoti in zona altamente sismica, da tutti e più volte ribadita.

2.3.8)

Da ultimo, sul punto della valutazione, un cenno va fatto ai temi della **vulnerabilità** (intesa come capacità dei beni esposti a rischio a sopportare il danno) e dell'**esposizione** (intesa come valore d'insieme delle vite umane e dei beni materiali che possono essere perduti o danneggiati). Trattasi, com'è noto, di due dei tre fattori del **rischio sismico**, il principale essendo quello della **pericolosità sismica**, intesa come probabilità che un terremoto di una certa intensità si verifichi in un determinato territorio in una determinata area temporale.

Assume il primo giudice che detti temi, di grande rilevanza per una corretta valutazione, essendo gli unici sui quali è possibile incidere per mitigare il rischio sismico, non erano stati affatto affrontati e discussi nel corso della riunione, pur essendo L'Aquila città estremamente vulnerabile (in ragione dell'ampio centro storico, di origine medievale, e della presenza di molti edifici in muratura, costruiti senza accorgimenti antisismici, tutti dati che dovevano essere noti agli esperti essendo pubblicati nel cosiddetto Rapporto Barberi) ed essendo la sua popolazione, specie quella giovanile, composta da moltissimi studenti fuorisede, lontani dalle famiglie e per questo particolarmente esposti. Tale lacuna confermava la genericità, l'approssimazione e l'inefficacia della valutazione operata dagli esperti.

Ancora una volta la Corte non può che evidenziare l'assoluta irrilevanza giuridica di tale argomentazione, che tuttavia contribuisce, nel convincimento del Tribunale, a sostenere il giudizio di colpa e di condanna per omicidio colposo plurimo.

Il Tribunale, infatti, omette di considerare che alla luce della valutazione scientifica richiesta il 31 marzo agli esperti, incentrata sull'**attualità** di un aumento del rischio sismico e soprattutto, si ribadisce, sulla verifica della fondatezza delle previsioni a breve di forti eventi formulate da Giuliani, era del tutto irrilevante in quella sede un approfondimento teorico dei temi della vulnerabilità e dell'esposizione, peraltro patrimonio comune sia degli

esperti che dei responsabili della Protezione Civile presenti alla riunione, e quindi premessa ovvia, per quanto implicita, di ogni valutazione loro richiesta.

Ma, quel che più rileva, detta omissione (che non costituisce oggetto di contestazione e non integra alcuna violazione di legge) rivela tutta la sua ininfluenza nello stesso tessuto argomentativo della sentenza, non potendo comunque il Tribunale affermare che, ove vi fosse stato un maggior approfondimento dei temi della vulnerabilità e dell'esposizione, sarebbe mutata la valutazione complessiva formulata dagli esperti e, soprattutto, sarebbe mutato il quadro asseritamente rassicurante fornito ai presenti.

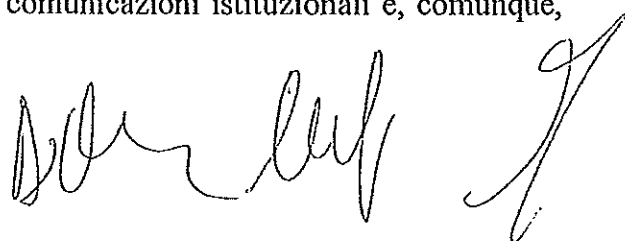
E ciò senza considerare che, nonostante le carenze costruttive evidenziate nel Rapporto Barberi, può affermarsi che il tessuto urbanistico della città ha nel suo complesso assolto alla funzione di proteggere i residenti, essendo collassato a seguito del sisma solo l'1% dei fabbricati in cemento armato (tutti costruiti in violazione della normativa antisismica; cfr. CT Decanini, Liberatore, Liberatore), mentre l'alta percentuale di studenti tra le vittime è dovuta al cedimento della Casa dello Studente, che ne ospitava molti, non già ad una particolare fragilità di tale categoria di residenti.

3) La condotta di informazione

3.1)

Il capo di imputazione prospetta anche, a titolo di colpa specifica, la violazione da parte degli esperti riuniti a L'Aquila, componenti e no della CGR, della normativa dettata dagli artt.5 comma 4 e 7 bis legge 401/01 e dalla legge 150/2000, *"per avere fornito, sia con dichiarazioni agli organi di informazione, sia con redazione di un verbale, al DPC, al sindaco, alla cittadinanza aquilana, informazioni incomplete, imprecise e contraddittorie sulla natura, sulle cause, sulla pericolosità, sui futuri sviluppi dell'attività sismica"*.

Deve, innanzitutto, rilevarsi l'ultroneità del richiamo alla legge 150/2000 sulla disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni, priva di norme a contenuto precettivo sul contenuto delle comunicazioni istituzionali e, comunque,



certamente non riferibile ad un organo consultivo come la CGR, tanto meno ad alcuni suoi componenti chiamati dal Capo del DPC a effettuare *“ricognizioni, verifiche o indagini”*.

Rileva, invece, il richiamo agli artt.5 comma 4 e 7 *bis* legge 401/01, ma per ragioni opposte a quelle evidenziate dalla pubblica accusa e ritenute dal primo giudice.

Le parti concordano, così come il Tribunale, sul fatto che detta normativa non attribuisce alla CGR e ai suoi membri alcun compito di informazione diretta alle popolazioni interessate dai rischi oggetto di valutazione, trattandosi di compito affidato in via esclusiva agli organi politici, i quali assumono la responsabilità nei confronti dei cittadini/elettori di individuare il se, il come e il quando della trasmissione alla popolazione di notizie che possono avere ricadute concrete e incisive su scenari di rischio collettivi e individuali.

La chiara scelta del legislatore nasce, evidentemente, dalla consapevolezza dell'estrema complessità della comunicazione del rischio, tema che esula dalle competenze professionali di chi contribuisce alla funzione pubblica solo in quanto portatore di saperi tecnico - scientifici.

La necessaria previsione di un filtro, dunque, è finalizzata ad affidare esclusivamente agli organi di emanazione politica, e, in particolare, ai competenti organi di Protezione Civile, nazionale e locale, la decisione non solo sulle iniziative di natura operativa, ma anche su quelle di natura comunicativa, sulla base di un quadro completo delle variabili circostanze (locali, temporali, politiche ecc.) di ogni scenario di rischio e potendo essere guidati anche da valutazioni in termini di opportunità, in ragione della discrezionalità che connota la loro azione.

Peraltro non è ravvisabile in tali norme alcun contenuto precettivo, idoneo ad individuare la regola cautelare e l'evento dannoso che essa mira a prevenire, il che le consegna senz'altro al novero delle norme di contenuto organizzativo, che non possono fungere da riferimento per ipotesi di colpa specifica.

3.2)

E tuttavia, essendo contestata anche la colpa generica, la Corte è chiamata a verificare se siano o meno ravvisabili profili di **negligenza** o di **imprudenza** nella condotta degli

imputati in relazione ad eventuali ripercussioni delle loro valutazioni (pur scientificamente corrette e, comunque, prive di un contenuto indebitamente rassicurante) sul piano della comunicazione esterna.

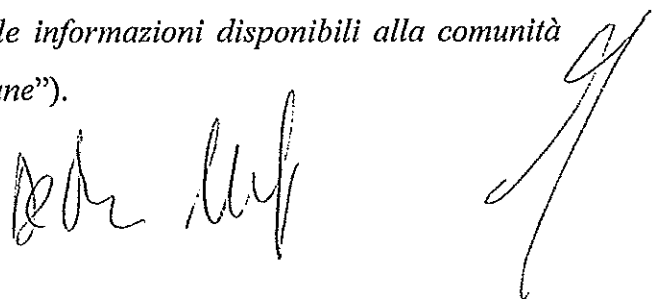
Le valutazioni operate nel corso della riunione furono comunicate in tempo reale ai rappresentanti politici e amministrativi della Protezione Civile nazionale e locale presenti; **De Bernardinis**, Stati e Cialente, a loro volta, esternarono pubblicamente le loro opinioni e valutazioni nelle interviste rese ai media subito **dopo**; ci si riferisce alle interviste televisive già menzionate, prive, come si è visto, di contenuti rassicuranti diversi dalla smentita della scientificità delle previsioni di Giuliani.

3.3)

Quanto alla **comunicazione alla cittadinanza**, che ha costituito il fulcro della sentenza di condanna, in ragione del collegamento diretto con il meccanismo di causalità ipotizzato dall'imputazione, deve richiamarsi il chiaro riparto di competenze operato dalla legge 401/01, che si ritiene sia stato rispettato.

Il Tribunale ha ritenuto, invece, che il 31 marzo 2009 vi sia stata una vera e propria **deviazione dal dettato legislativo**, nel senso che i componenti della CGR, riuniti a L'Aquila, assunsero consapevolmente un compito informativo diretto nei confronti dei cittadini aquilani e vi ottemperarono con le modalità descritte dal capo di imputazione (fornendo informazioni *"incomplete, imprecise e contraddittorie sulla natura, sulle cause, sulla pericolosità, sui futuri sviluppi dell'attività sismica"*), tali da indurre le vittime a rimanere in casa la notte del 6 aprile, nonostante le scosse poi definite "premonitrici".

Detta deviazione dal dettato normativo, nella ricostruzione del Tribunale, sarebbe stata voluta dal dott. Bertolaso, il quale avrebbe convocato la riunione a L'Aquila -anziché a Roma come di consueto - proprio al fine di porre in essere quella che lui stesso aveva definito nella conversazione telefonica con l'Ass. Stati *"un'operazione mediatica"*; conferma del fine di attuare una comunicazione diretta tra gli scienziati e la cittadinanza, sarebbe rinvenibile nel comunicato stampa diffuso dal DPC la sera del 30 marzo (*"...con l'obiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull'attività sismica delle ultime settimane"*).

The page contains several handwritten signatures and initials. On the left, there are two distinct signatures. To their right, there are some initials. On the far right, there is a large, stylized signature that appears to be a capital 'G' with a long, sweeping tail.

Sul punto non può che richiamarsi in sintesi quanto già affermato.

Per quanto il convincimento che mosse Bertolaso sia emerso con chiarezza dal tenore della telefonata con la Stati e sia stato dallo stesso ribadito a dibattimento (la popolazione, disorientata dagli allarmi di Giuliani, sarebbe stata tranquillizzata dalle valutazioni degli scienziati relative all'assoluta imprevedibilità dei terremoti ed alla scarsa pericolosità dello sciame, che "scaricava energia"), non solo non vi è prova alcuna che detto intento, in tali termini, sia stato conosciuto e condiviso dagli esperti, ma vi è in atti prova del contrario: essi furono convocati sulla base di una lettera che chiedeva solo quel che essi erano capaci di fare, ovvero *"una attenta disamina degli aspetti scientifici e di protezione civile relativi alla sequenza sismica in atto"*, senza alcun riferimento a compiti comunicativi di sorta; la riunione fu tenuta a L'Aquila per volontà esclusiva di Bertolaso, ma ciò non implica di per sé prova della condivisione del fine "mediatico" ovvero di attuare un *"contatto diretto"* con la popolazione (che infatti non vi fu), ben potendo essere giustificata dalla necessità di consentire ai rappresentanti delle istituzioni locali di parteciparvi (cfr. dichiarazioni in tal senso di Bertolaso); gli esperti, comunque, non ebbero possibilità di interloquire sul "se" della riunione, convocata per il giorno successivo (alcuni imputati - **Boschi, Eva** - hanno riferito di aver ritenuto anomale le modalità e i tempi della convocazione) e comunque espressero valutazioni prive di indebiti contenuti rassicuranti sulla situazione in atto, non parlando affatto di "scarico di energia", pur confermando la certa imprevedibilità dei terremoti.

Né rileva il fatto, valorizzato in sentenza, che nell'*incipit* del verbale **De Bernardinis** avesse dato atto della partecipazione *"delle massime autorità scientifiche del settore sismico in grado di fornire il quadro più aggiornato e affidabile di quanto sta accadendo"* e che **Barberi** avesse più oltre affermato, come si è visto, che uno degli scopi della riunione fosse quello di *"discutere e fornire indicazioni sugli allarmi diffusi nella popolazione"*: tali affermazioni non implicano, infatti, il consapevole stravolgimento del riparto di competenze delineato dalla legge, essendo evidente che destinataria delle valutazioni che i componenti della CGR erano chiamati ad esprimere era la Protezione Civile, presente alla riunione nei suoi massimi rappresentanti nazionali (**De Bernardinis** e **Dolce**) e locali (Stati, Cialente,

Leone, rappresentanti della Prefettura), i quali, a loro volta, avrebbero deciso se, come e quando comunicare alla popolazione quel che gli scienziati avrebbero detto.

3.4)

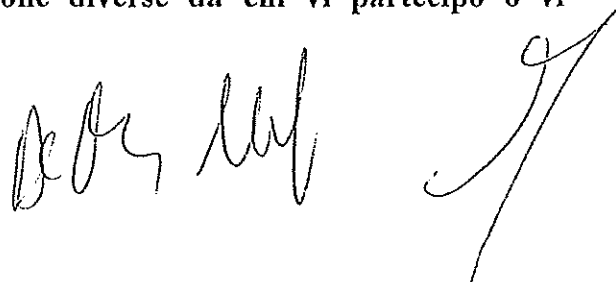
Non può condividersi nemmeno l'argomentazione relativa alla asserita **pubblicità della riunione**, che il Tribunale definisce "*aperta a chiunque volesse parteciparvi*", sì che le valutazioni ivi espresse avrebbero raggiunto la popolazione aquilana "*senza filtri*".

L'istruttoria dibattimentale consegna, infatti, a chi giudica una realtà diversa.

Numerosi testi hanno affermato che, pur volendo partecipare alla riunione, ne furono esclusi: il giornalista Colacito ha dichiarato che "*non era possibile assistere alla riunione*" e che lui ed altri giornalisti furono allontanati, tanto che decise di andar via nella convinzione che avrebbe appreso l'esito della riunione o da un comunicato stampa (che non fu redatto) o dagli altri colleghi che attendevano fuori; i professori Moretti e Ferrini hanno riferito che chiesero di poter partecipare alla riunione e si attivarono in tal senso, unitamente al Rettore dell'Università dell'Aquila, prof. Di Orio, e alla Preside della Facoltà di Scienze, ricevendo però una risposta negativa.

Il fatto che, invece, abbia assistito alla riunione il teste Del Pinto, funzionario della Protezione Civile molisana, non consente di pervenire ad un convincimento diverso: il teste ha, infatti, riferito (ud.7.12.2011) di essere arrivato quando la riunione era già iniziata, di essersi introdotto nella stanza e di essere rimasto defilato, vicino alla porta, senza che alcuno si accorgesse della sua presenza e gli chiedesse alcunché, segno evidente che egli stesso aveva piena consapevolezza del fatto di non avere alcun titolo per partecipare ad una riunione che non era affatto aperta al pubblico.

È certo, infine, come si è detto, che non vi fu alcun comunicato stampa e che nessuno ebbe la possibilità di visionare gli appunti presi nel corso della riunione dalla teste Salvatore (utilizzati per la bozza di verbale predisposta il 2 aprile), il che convince definitivamente del fatto che la riunione non fu pubblica e che le valutazioni effettuate in quella sede dagli imputati non vennero a conoscenza di persone diverse da chi vi partecipò o vi assistette.



3.5)

Quanto alla conferenza stampa tenutasi immediatamente dopo, cui parteciparono solo Barberi e De Bernardinis, unitamente al sindaco Cialente e all'ass. Stati, non è noto cosa venne detto (la registrazione video effettuata nell'occasione è priva dell'audio, con l'eccezione della breve frase di De Bernardinis -*"non ci si aspetta un aumento della magnitudo"* -), non avendone riferito né i giornali né i testi, il che esclude ancora una volta che le valutazioni formulate dagli esperti riuniti a L'Aquila siano state trasmesse direttamente alla popolazione e, conseguentemente, che abbiano potuto influire sulle scelte individuali delle vittime (mentre si è già detto come la comunicazione fatta da De Bernardinis, Cialente e Stati nelle interviste rilasciate dopo la conferenza stampa fosse priva di toni indebitamente rassicuranti).

L'unico partecipante alla riunione che rilasciò un'intervista, anch'egli subito dopo la conferenza stampa, peraltro, fu Barberi.

La visione del filmato consente di rilevare che le prime due domande furono poste dal giornalista dell'emittente "Abruzzo 24 ore" (come da logo impresso sul microfono), mentre la terza domanda fu fatta da una giornalista che lavorava per un'altra rete televisiva, non rilevabile dall'anonimo microfono, e tuttavia identificabile nella testata "TV 1", poiché su questa emittente l'intervista fu mandata in onda completa, mentre in quella trasmessa da "Abruzzo 24 ore" non comparvero la terza domanda e la conseguente risposta.

Questo il testo integrale dell'intervista:

Cronista: Si possono prevedere i terremoti?

Barberi: Qui la risposta è molto semplice, non si possono prevedere i terremoti, se per previsione si intende dire in anticipo dove, quando, di che energia, si produrrà una scossa sismica non siamo in grado, non esiste tecnica, ci sono stati e ci sono, mille studi, mille tentativi, mille misure, ma non abbiamo ancora una tecnica affidabile, quindi non sono prevedibili, invece quello che si può fare e si fa è studiare dove i terremoti si verificano, che caratteristiche hanno, che frequenza di accadimento, quale è la massima energia e in base a questo, si può determinare quale è il livello di rischio sismico, ma la previsione temporale

è impossibile e chiunque dica che ha lo strumento per prevedere la scossa, dice una fesseria, millanta cose non esistenti, imbroglio e crea spavento nelle persone.

Cronista: E' quindi tra virgolette che imbroglio avrebbe fatto questo ricercatore che diciamo assicura invece, grazie a suoi grafici riesce a prevedere?

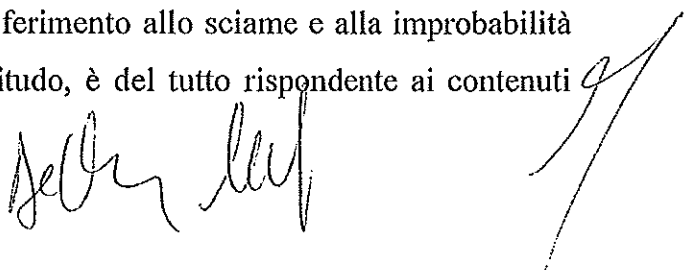
Barberi: Ma intanto se un ricercatore è affidabile, è convinto di avere uno strumento ha i mezzi, della Comunità Scientifica, intanto deve pubblicare i risultati, li deve sottoporre ai pareri dei suoi colleghi, deve pubblicarli sulle riviste specializzate, deve mandare questi avvisi a una struttura di riferimento, per esempio la Protezione Civile, dicendo prima su che cosa si basa la previsione, e allora questo è l'A B C della serietà, se non vengono fatte queste cose, non c'è la serietà elementare.

Cronista: Qual è allora il fattore di rischio nell'aquilano?

Barberi: Mah, a questa domanda non è facile rispondere, nel senso che questo è stato il problema analizzato dalla Commissione Grandi Rischi. Quello che diciamo è ... possiamo dire sempre in termini statistici ... questi che nel gergo della sismologia si chiamano "sciame sismici", molte scosse ravvicinate più o meno di magnitudo simile, sono abbastanza frequenti ... molto raramente evolvono in situazioni più critiche, nella maggior parte dei casi si esauriscono senza produrre nulla di più pericoloso ... questo però non ci consente di dire che non è matematicamente possibile che ci sia una scossa più forte ... se lo potessimo dire avremmo questa capacità di previsione che, come ho già detto, purtroppo non abbiamo.

È evidente, dunque, che l'imputato si limitò a ribadire che i terremoti non si possono prevedere, così smentendo la scientificità del "metodo Giuliani" e, quanto allo sciame in corso, rispondendo alla domanda (l'ultima) su quale fosse il fattore di rischio nell'aquilano, che il fenomeno era frequente e che "molto raramente" evolve in situazioni più critiche, pur non potendosi escludere l'evenienza di una scossa più forte (andata in onda solo su TV1).

Trattasi di comunicazione in cui un contenuto indirettamente rassicurante può essere ravvisato soltanto nell'aver rimarcato l'infondatezza della previsione a breve di forti scosse prospettata da Giuliani; lo stesso, così come il riferimento allo sciame e alla improbabilità ("molto raramente") di un aumento della magnitudo, è del tutto rispondente ai contenuti



delle valutazioni formulate poco prima da tutti gli esperti nel corso della riunione, della cui correttezza scientifica si è detto.

E che detta intervista non abbia in concreto indotto alcuna delle vittime a mutare i propri consolidati comportamenti di autotutela è certo, ove si pensi che **nessun teste** ha richiamato le dichiarazioni di **Barberi** a sostegno della decisione propria o dei congiunti di restare in casa la notte del 6 aprile.

4) La diffusione sui media delle notizie riguardanti la riunione

Detta certezza si trae anche dalla disamina dei contenuti informativi sulla riunione del 31 marzo diffusi dai media nel medesimo giorno ed in quelli immediatamente successivi.

Pur a fronte di quanto accertato in ordine alla insussistenza di una condotta colposa addebitabile agli imputati tanto sotto il profilo della valutazione quanto sotto quello della informazione, si reputa infatti opportuno **ricostruire il modo in cui furono diffuse le notizie concernenti la riunione nella giornata del 31 marzo e nei giorni seguenti.**

Il tema rileva per comprendere se va sia stata o meno una enfattizzazione dei profili rassicuranti delle valutazioni operate dagli esperti e, soprattutto, per confermare che nessun addebito di colpa può essere mosso agli imputati **Barberi, Eva, Calvi, Boschi, Dolce e Selvaggi**, sotto il profilo della comunicazione rassicurante idonea ad incidere sulle condotte individuali delle vittime.

4.1)

È agli atti il comunicato ANSA delle ore 19,50 del 31 marzo, che riferiva il contenuto dell'intervista rilasciata da **De Bernardinis** prima dell'inizio della riunione (di cui si parlerà oltre, nell'esaminare la posizione di tale imputato) mentre il giorno 1 aprile non si diede notizia alcuna circa l'esito della riunione; la sola notizia è quella relativa alla richiesta del riconoscimento dello stato di emergenza da parte del sindaco Cialente *"per gli eventi sismici in atto da due mesi"*.

Lo stesso giorno 1 aprile varie testate giornalistiche si occuparono della riunione.

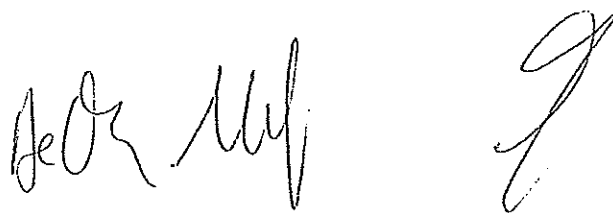
Il **Tempo.it** pubblicò un articolo a firma della giornalista Baglioni, nel quale venivano riportate le dichiarazioni rese da **De Bernardinis**, dopo la riunione, probabilmente in conferenza stampa, attribuendogli, in particolare, la frase *“non ci aspettiamo una crescita della magnitudo”* (che corrisponde al frammento audio versato agli atti nella prima udienza d'appello); il commento evidenziava la volontà di **De Bernardinis** di *“tranquillizzare”* la popolazione assicurando che la situazione in atto a L'Aquila e Sulmona, da egli definite tra le più sismiche d'Italia, era costantemente seguita dal DPC.

Il **Centro**, sotto il titolo *“Il terremoto fa danni”*, pubblicò un articolo a firma di Vittorio Perfetto, nel quale, per quanto qui rileva, furono riportate alcune affermazioni fatte da **De Bernardinis** nel corso dell'intervista televisiva rilasciata prima della riunione, facendole tuttavia apparire come rilasciate all'esito della riunione e quindi riferibili anche alla CGR.

Si dava, peraltro, atto che le *“rassicurazioni”* alla popolazione, *“per quello che si può”*, riguardavano le voci *“di qualche imbecille”*, come definito da Bertolaso, *“che ha messo in giro possibili allarmi con scosse ancora più forti”* (è chiaro il riferimento a Giuliani), mentre l'INGV escludeva la possibilità di prevedere terremoti e il concetto era ribadito dall'Ass. Stati e dal responsabile della Protezione Civile della Prefettura di L'Aquila, Braga.

Ne deriva che per tale giornale, la notizia del giorno successivo alla riunione non è la riunione stessa, né le valutazioni espresse dagli esperti (delle quali nessuno era a conoscenza) ma le dichiarazioni rilasciate **De Bernardinis** prima dell'incontro con gli scienziati, con l'artificio manifesto di prospettare che egli avesse parlato dopo; si fa, peraltro, ricorso ad una semplificazione giornalistica -la parola *“rassicurazioni”* -, mai pronunciata dall'intervistato, sia pure precisando che riguardano gli allarmi sollevati da Giuliani.

Del pari **Il Messaggero**, cronaca di L'Aquila, pubblicò un articolo a firma di Antonio Di Muzio, a chiusura del quale si riportavano stralci dell'intervista televisiva resa da **De Bernardinis** prima della riunione, senza, tuttavia, evidenziare tale dato temporale ma, anzi, strutturando l'articolo in modo tale da far apparire quelle dichiarazioni come se fossero il frutto dell'incontro tra gli esperti.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there are two distinct signatures. To their right, there are some initials that appear to be 'J' or 'G'. On the far right, there is a large, stylized signature that looks like a cursive 'G' or 'J'.

Il **Corriere della Sera** pubblicò un articolo a firma di Francesco Alberti, nel quale si riferiva che la CGR si era riunita il giorno precedente *"in fretta e furia per assicurare la popolazione che non c'è alcun pericolo in corso"*, che *"la situazione è monitorata ora per ora"* e che *"non è possibile prevedere in alcun modo il verificarsi di un sisma"*, in cui l'uso della parola *"assicurare"* è una chiara scelta giornalistica connessa al pericolo imminente (*"in corso"*) annunciato da Giuliani e, soprattutto, all'intento di chi quella riunione aveva voluto (il DPC), non certo alle valutazioni conclusive tratte dagli esperti partecipanti alla riunione, nemmeno sintetizzate, essendo rimaste ignote alla stampa.

Anche sul canale **Isoradio**, venne data la notizia della riunione, ma, quanto ai suoi contenuti, si preferì riportare soltanto brani dell'intervista televisiva rilasciata da **De Bernardinis** prima della riunione.

Il giorno successivo, **2 aprile 2009**, **Il Centro** titolò il proprio servizio sulla situazione aquilana dando notizia di ulteriori scosse e della richiesta, da parte del Comune, dello stato di emergenza. Nell'articolo, a firma di Giustino Parisse (odierna parte civile), si informavano i lettori che tutte le scuole (ad eccezione della De Amicis e della Campanella) erano state riaperte, che si sarebbero effettuate prove di evacuazione, che il Comune aveva apposto dei cartelli in Tribunale invitando gli utenti a non usare gli ascensori e che a Scoppito erano state installate delle tabelle nelle aree individuate per radunare la popolazione in caso di emergenza.

Di spalla, fu pubblicato un articolo a firma *"fab.i."*, contenente valutazioni del giornalista e un'intervista a Emilio Iannarelli, responsabile dell'Ufficio Sismico della **Protezione Civile Regionale**, dal seguente contenuto (per le parti che interessano): *"Nessuno è in grado di escludere il verificarsi di una scossa di magnitudo maggiore di quelle registrate lunedì (30 marzo), anche se gli esperti continuano a ripetere che è meglio che l'energia della terra si sprigioni lentamente con tante piccole scosse, piuttosto che tutta insieme. "Bisogna considerare il terremoto come una molla", spiega Emilio Iannarelli...."Ogni scossa produce uno scarico e quindi questo, in un certo senso, evita anche l'accumulo di parecchia energia in grado di produrre una scossa più grande...E' meglio evitare allarmismi. Invitiamo a diffidare di qualsiasi notizia non diffusa dai nostri uffici o dalle autorità*

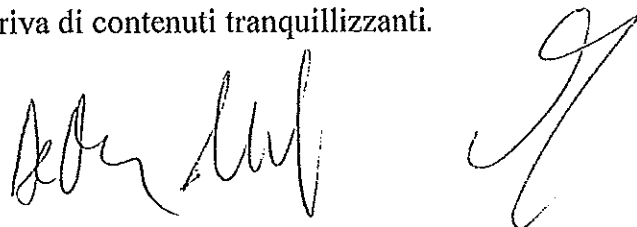
competenti e di fare riferimento alla nostra sala operativa. In caso di vera emergenza, la cosa peggiore da fare è agitarsi".

È di tutta evidenza la scomparsa di ogni riferimento alla riunione della CGR e il ritorno ai temi della cronaca locale, con particolare attenzione ai quotidiani campanelli di allarme (prove di evacuazione, avvisi di non usare gli ascensori, individuazione di aree di raccolta per emergenze), certamente **privi di toni rassicuranti e tantomeno di notazioni tranquillizzanti riferibili agli scienziati**. La riunione della CGR, quindi, non è più attuale (peraltro se ne era parlato appena solo il giorno precedente) e si preferisce tornare al tema, già evidenziato il giorno prima nelle dichiarazioni di **De Bernardinis**, dello **scarico di energia come fenomeno favorevole**, ma anche questa volta con le parole di un rappresentante della **Protezione Civile** (non certo di uno dei componenti della CGR), con le quali, tuttavia, si ribadisce che non si possono escludere scosse più forti e si prospetta la possibilità concreta di *"una vera emergenza"*.

Il Tempo.it, sempre il **2 aprile**, diede notizia soltanto dell'imminente richiesta dello stato di emergenza da parte del Comune di L'Aquila.

Il giorno successivo, **3 aprile 2009**, la giornalista Angela Baglioni pubblicò un ampio articolo nel quale descrisse la situazione della città di L'Aquila, la cui popolazione era ormai in preda a una *"vera psicosi"*, e diede conto delle indagini a carico di coloro che, in quel periodo andavano diffondendo messaggi allarmanti circa l'imminente verificarsi di un forte terremoto e circa la necessità di abbandonare le abitazioni. La giornalista riferì che si trattava di *"scenari smentiti in maniera categorica dalla Protezione Civile che a più riprese ha ribadito come alla luce delle attuali conoscenze scientifiche non sia assolutamente possibile prevedere i terremoti"*.

Nell'articolo tornò a darsi notizia della riunione della Commissione Grandi Rischi e si riferì che *"dopo l'incontro è stato ribadito ancora il messaggio che non è possibile prevedere i terremoti, ma è possibile ipotizzare lo scenario a partire dalle caratteristiche geomorfologiche del territorio. Di sicuro, non si potrà sapere quando un evento sismico si verificherà"*, affermazione sostanzialmente corretta (probabilmente ripresa dall'intervista di Barberi di cui si è detto, pur mai citato) e infatti priva di contenuti tranquillizzanti.



Di seguito la giornalista riferisce che *“la Protezione Civile mantiene alto il livello di attenzione, anche se, come ribadito dagli esperti, si tratta di una sequenza tutto sommato normale per un territorio ad alto grado di sismicità come quello aquilano. Il danno atteso, ha detto il Vice Capo del Dipartimento Operativo Nazionale di Protezione Civile, Bernardo De Bernardinis a margine dell'incontro di martedì (31 marzo), non dovrebbe essere molto diverso da quello che è stato determinato finora e che non ha tuttavia interessato strutture portanti di edifici, salvo qualche rara eccezione dovuta più che al terremoto a carenze gravi già note prima dell'avvio dello sciame sismico”*.

Viene quindi ripreso il tema della *“normalità”*, attribuendo tale valutazione genericamente agli *“esperti”*, ma riportando in effetti solo le dichiarazioni ante riunione di De Bernardinis sulla *“normalità”* dello sciame. L'articolo fu pubblicato anche sull'edizione cartacea dello stesso giorno.

Sempre il 3 aprile, Il Centro, nel dare conto dei danni materiali procurati dalle scosse dei giorni precedenti, informò i lettori della richiesta di riconoscimento dello *“stato di calamità”* inoltrata dal Comune al Governo, riportando le dichiarazioni dell'Assessore comunale alla Protezione Civile, Riga, il quale si dichiarò *“pronto all'emergenza”* ed affermò: *“Il piano del Comune è già scattato e la Protezione Civile ci ha fatto anche i complimenti. Siamo nel modulo della “fase di attenzione”, comunque non di emergenza, perché al momento non ci sono problemi seri. In ogni caso, abbiamo come centri di raccolta, o meglio zone di attesa, per la popolazione in caso di sisma importante, tre punti: 1) piazza Palazzo, 2) piazza Duomo, 3) l'area del Castello. Inoltre, per eventuali tendopoli sono state individuate le aree di piazza d'Armi e Centi Colella. Sono allertate, oltre alle forze dell'ordine, alcune centinaia di volontari, dipendenti del Comune”*.

La riunione della CGR del 31 marzo, già ignorata il 2 aprile, sparisce del tutto dalla cronaca aquilana e si preferisce tornare a raccontare come la città si prepari ad una possibile situazione di emergenza, anche in relazione ad un eventuale *“sisma importante”*, a conferma ulteriore che nessuna *“tranquillizzazione”* era trapelata dalla riunione degli esperti della CGR.

Il 4 aprile 2009, Il Messaggero pubblicò un articolo (a firma di Claudio Fazzi) in cui si affermava che *“i nervi di molti aquilani sono sul punto di cedere. Non si abituanano alle*

repliche senza soluzione di continuità. C'è chi dorme sul divano vestito e con la valigia pronta per l'esodo; c'è chi non chiude a chiave la porta d'ingresso per evitare, colto dal panico, ostacoli sulla via di fuga....tutti, ma proprio tutti, cercano previsioni rassicuranti con cui andare a dormire".

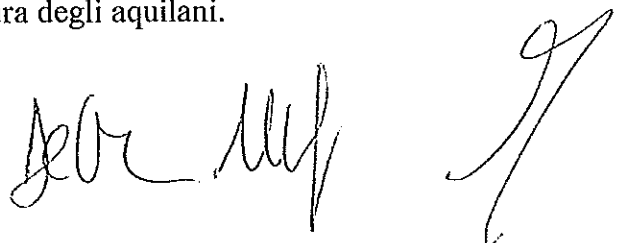
Si riportavano, poi, le parole del sindaco Cialente: *"Tranquilli, la Protezione Civile è certa che, nell'ambito dello sciame sismico, il peggio sia passato (la scossa di magnitudo 4.0 dell'inizio settimana) e, adesso, dobbiamo cercare di non scambiare qualsiasi tremolio per terremoto"*, il che conferma che le fonti della comunicazione istituzionale erano sempre e soltanto le autorità di **Protezione Civile**, in adesione al dettato normativo di cui si è detto, e che persino il sindaco (il quale non era stato affatto tranquillizzato dall'incontro con gli scienziati, secondo quanto riferito a dibattimento) riteneva opportuno spendere parole di rassicurazione per i suoi allarmati concittadini.

Sempre il 4 aprile, **Il Centro** diede conto della richiesta di alcuni abitanti di via Roma di riapertura di tale strada, da tempo chiusa al transito per lavori. La notizia rileva perché fornisce la misura del livello del perdurante stato di ansia e di paura dei cittadini aquilani. Infatti, le firmatarie della richiesta rappresentavano al Comune la *"situazione di emergenza"*, lo *"stato di panico generale ormai diffusosi tra la popolazione"* e le *"possibilissime necessità d'intervento e soccorso in via Roma o strade laterali"*.

In un altro articolo si affermava che *"il ripetersi continuo di scosse....ha fatto alzare di molto la soglia di attenzione rispetto al fenomeno terremoto"*, tanto che erano state effettuate prove di evacuazione in alcune scuole, mentre in altre erano stati diffusi volantini contenenti i consigli da seguire in caso di forti scosse, riportati in dettaglio in una scheda pubblicata con grande evidenza.

Il successivo 5 aprile, **Il Messaggero** pubblicò un ulteriore pezzo a firma del giornalista Fazzi nel quale si diceva : *"la giornata è trascorsa tranquilla, una volta tanto. La speranza è che il peggio, come affermano alcuni esperti della Protezione Civile, sia passato"*.

Il Centro, lo stesso giorno, pubblicò un articolo nel quale si fece il resoconto della situazione, descrivendo, comunque, lo stato di paura degli aquilani.



4.2)

Quanto all'informazione televisiva, si ritiene utile, ai fini di una maggiore intelligibilità delle modalità attraverso le quali i media tennero informati gli aquilani sull'evolversi della situazione sismica e sulle iniziative assunte dai responsabili della Protezione Civile, procedere a un esame separato delle notizie date da ciascuna testata giornalistica nel periodo 31 marzo/5 aprile 2009.

TG "Studio Aperto": le notizie sulla situazione aquilana furono fornite solo a partire dal giorno 1 aprile 2009.

Nell'edizione delle ore 12,26 fu mandato in onda un servizio dal titolo *"Sindrome terremoto (ma il pericolo non c'è)"*, introducendo il quale la conduttrice così si esprimeva: *"Per la Protezione Civile non c'è pericolo e il profeta di sciagure viene denunciato per procurato allarme... per colpa di un presunto profeta di terremoti è scoppiato il panico"*, con chiaro riferimento alle dichiarazioni ante riunione di De Bernardinis (*"non c'è pericolo"*) e al ricercatore Giuliani (*"il presunto profeta di terremoti"*). Nel corso del servizio, tutto incentrato sulle previsioni di Giuliani e sulle conseguenze che esse stavano producendo sulla popolazione, riversatasi nelle strade, fu trasmesso uno stralcio d'intervista al direttore del Laboratorio del Gran Sasso, il quale con riferimento alle premonizioni di Giuliani, affermava: *"io personalmente sono molto scettico che questi suoi risultati possano effettivamente dare la previsione che si legge sui giornali e che lui dice"*.

In chiusura, fu mandata in onda una dichiarazione telefonica di De Bernardinis, il quale affermava, sempre con riferimento a Giuliani: *"basta agli allarmismi, basta nel portare avanti un discorso che non ha al momento alcun fondamento scientifico che è quello della previsione dei terremoti. Noi possiamo soltanto basarci sulla conoscenza storica degli eventi"*.

Nessun riferimento specifico, dunque, all'esito della riunione tenutasi la sera precedente e quindi alle valutazioni degli scienziati.

Nell'edizione del pomeriggio (ore 18,30), il servizio fu introdotto dal titolo *"la terra trema, anzi no"*. Anche in questo caso, l'attenzione si fermò sulle previsioni di Giuliani e la giornalista disse, testualmente: *"...il clou è stato raggiunto nel week end scorso: il dott.*

Giuliani scatena il panico nell'intero Abruzzo. Infatti, sicurissimo delle sue previsioni, domenica, dopo lo sciame sismico della mattinata, ne annuncia un secondo, ben più devastante per il pomeriggio... e crea una psicosi collettiva. Risultato, mezzo Abruzzo che lascia le proprie abitazioni e si riversa in strada, fortunatamente per nulla, perché la tanto paventata scossa, in realtà non avviene", con riferimento a quanto accaduto la domenica 29 marzo a Sulmona.

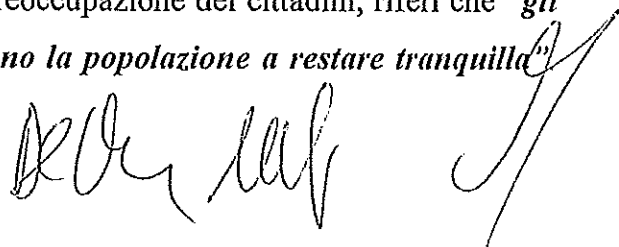
Nel corso dell'edizione mattutina del **2 aprile 2009** fu trasmesso un servizio nel quale si parlò ancora della situazione di panico scatenata dalle previsioni di Giuliani e dagli ignoti personaggi che in quei giorni giravano per la città di L'Aquila a bordo di un furgone, diffondendo notizie allarmistiche sull'imminenza di una forte scossa. Fu mandata in onda un'intervista a Sabatino Belmaggio, responsabile emergenze della **Protezione Civile Regionale**, il quale riferì in ordine alle ripetute chiamate di cittadini che s'informavano sui luoghi dove si stavano realizzando le tendopoli. La giornalista diede la notizia che dalla **Protezione Civile** venivano inoltrati inviti alla calma e, quindi, fu trasmessa la seguente dichiarazione di Emilio Iannarelli, geologo della Protezione Civile : *"invito chiunque a non fidarsi delle notizie che vengono diffuse da soggetti non titolati a farlo"*.

Nell'edizione pomeridiana delle ore 18,30, il servizio, sostanzialmente identico a quello della mattina, fu titolato *"Aspettando il terremoto"*. Fu trasmessa, in più, un'ulteriore dichiarazione dello Iannarelli, del seguente tenore : *"La Protezione Civile non dirama allarmi, perché il terremoto non è prevedibile"*.

Trattasi di informazione sostanzialmente corretta: enfatizza l'unica notizia rilevante, ovvero gli allarmi lanciati da Giuliani e le conseguenze sulla popolazione, mentre ignora la riunione della CGR perché nessuna notizia era venuta da quella fonte; richiama più volte le dichiarazioni di rappresentanti della **Protezione Civile**, nazionale e locale, unico soggetto abilitato a comunicare.

TG 4: si occupò della situazione di L'Aquila soltanto il giorno **31 marzo 2009**.

Nell'edizione delle ore 13,00, quindi prima della riunione, il giornalista, dopo avere dato conto delle scosse del giorno precedente e della preoccupazione dei cittadini, riferì che *"gli esperti stanno esaminando la situazione e invitano la popolazione a restare tranquilla"*.



Nell'edizione delle ore 19,00 (prima che la riunione terminasse) il conduttore Fede introdusse il servizio dicendo: *"la situazione sta tornando alla normalità. Le scuole sono chiuse, sì, ma solo per verificare eventuali danni"*. Nel corso del servizio, che descriveva la situazione dello sciame, si diceva: *"...oggi le scosse sono state tre....una situazione che, comunque, non desta preoccupazione, perché, secondo gli esperti, è meglio che la tensione sotterranea si stia scaricando poco a poco, anziché con un solo sisma di forti proporzioni"*, con chiaro riferimento alle dichiarazioni fatte da **De Bernardinis** nell'intervista televisiva che precedette la riunione, pur attribuite genericamente agli *"esperti"*; il giornalista, peraltro, comunicò che la riunione della CGR era ancora in corso. Fu trasmessa anche un'intervista del vice sindaco Riga, il quale dichiarò: *"stiamo effettuando tutti i controlli, non ci sono preoccupazioni di sorta, quindi abbiamo una situazione al momento sotto controllo"*.

Nell'edizione delle ore 13,00 del giorno **1 aprile**, il TG 4 si limitò a una rapida informazione da parte della conduttrice (senza servizi) sul susseguirsi delle scosse e sulla chiusura delle scuole. **Non furono date notizie sugli esiti della riunione.** Nessun cenno alla situazione aquilana nel corso dell'edizione serale. Del tutto ignorata la situazione aquilana nel corso dei telegiornali del **2, 3, 4 e 5 aprile 2009**.

Deve, quindi, rilevarsi la sostanziale correttezza dell'informazione resa da tale emittente: è vero che il **31 marzo** si parlava di *"esperti"* senza meglio specificare, ma si confermava che la riunione era ancora in corso e che l'unico che aveva reso dichiarazioni **prima** era **De Bernardinis**, il che consentiva ad un ascoltatore attento di comprendere quale fosse la fonte dell'informazione; l'intervista è correttamente chiesta ad un politico locale, l'assessore comunale alla **Protezione Civile** e vice sindaco, Riga, il che esclude che le sue dichiarazioni tranquillizzanti possano essere state intese dalla popolazione come riferite alla CGR.

RAI 1: nell'edizione delle ore 20,00 del **31 marzo 2009** del TG1 la conduttrice Busi annunciò l'esito della riunione della CGR con le seguenti parole: *"179 scosse dall'inizio dell'anno, la terra trema a L'Aquila. E' solo uno sciame sismico: così rassicurano gli esperti, ma la paura c'è"*. Nel corso del servizio, l'inviata riferì: *"Una situazione normale, dicono gli esperti, per una zona a rischio sismico come L'Aquila, nessuna preoccupazione avverte la Protezione Civile"*, evidenziando quindi ancora una volta le affermazioni sulla

“normalità” della situazione fatte da **De Bernardinis** prima della riunione, pur se il riferimento è genericamente fatto agli “esperti”.

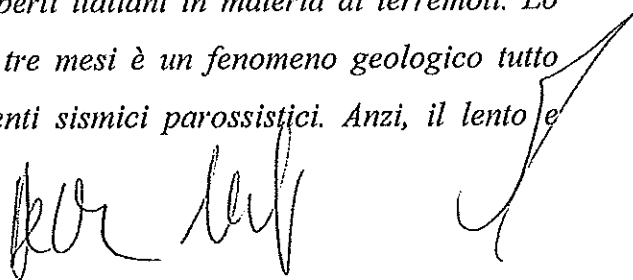
TV 1 (emittente locale): è in atti un supporto, denominato “**CD avv. Alessandroni**” contenente l’intervista rilasciata da **Barberi** il **31 marzo** subito dopo la riunione (di cui si è detto ampiamente), immagini (prive di audio) della riunione degli esperti e della successiva conferenza stampa, le due interviste rilasciate da **De Bernardinis** (prima e dopo la riunione) e quella rilasciata dall’Ass. Stati dopo, anche queste già descritte.

Nel file denominato “**SCALETTA SISMICA 31 MARZO**” si trova un servizio giornalistico (verosimilmente trasmesso in tale data) nel quale non si fa alcun riferimento ai risultati ai quali era pervenuta la riunione, pur se la giornalista riferisce il parere di non meglio qualificati “esperti” e di “geologi” dei quali, tuttavia, non fa i nomi.

Questo il testo del servizio, nella parte che qui interessa: *“Gli esperti dicono “stiamo monitorando, ma senza apprensione particolare, perché si tratta di un evento che rientra nella normalità. Un fenomeno simile c’è stato a L’Aquila nel 1990”. Uno sciame così può essere precursore di eventi tellurici importanti? Se la magnitudo fosse più alta, anche oltre il 4.0, il concetto non cambierebbe: uno sciame non è mai, dicono i geologi, precursore di grandi disastri. Un fenomeno di questo tipo in atto a L’Aquila da quattro mesi non aumenta e non diminuisce la probabilità di avere un forte terremoto. C’è da ricordare che quasi tutti i Comuni della Provincia dell’Aquila, però, sono zone dove un forte terremoto non è un evento improbabile, come d’altronde ci insegna e ci ha insegnato la storia.”*

Nel file denominato “**TERREMOTO STUDIOSI 31 MARZO**” si rinviene un servizio giornalistico del **31 marzo**, nel quale si dà conto delle scosse del giorno precedente, si ribadisce la non prevedibilità dei terremoti e si fa riferimento a dichiarazioni di esperti dell’INGV; non si parla della riunione della CGR.

TG8 (emittente locale): il giorno **1 aprile 2009** il telegiornale del mattino riferì dell’esito della riunione del **31 marzo** nei seguenti termini: *“ieri sera ... si è svolta la riunione della CGR Intorno al tavolo c’erano i massimi esperti italiani in materia di terremoti. Lo sciame sismico che interessa L’Aquila da circa tre mesi è un fenomeno geologico tutto sommato normale che non è il preludio ad eventi sismici parossistici. Anzi, il lento e*



continuo scarico di energia, statistiche alla mano, fa prevedere un lento diradarsi dello sciame con piccole scosse non pericolose. Rassicurazioni che fanno davvero bene a tutti gli aquilani, sull'orlo di una crisi di nervi, e al sindaco Massimo Cialente. Sottolineano poi gli esperti che uno specifico evento sismico non può essere previsto; chi lo fa procura solo ingiustificato allarme. Il riferimento, ovviamente, è allo studioso aquilano Gioacchino Giuliani, che grazie a un sensore afferma di poter prevedere di 24 ore gli eventi sismici studiando i raggi gamma del radon emesso dalla crosta terrestre".

Ancora una volta, dunque, gli unici riferimenti rassicuranti, oltre che alla smentita delle infauste previsioni di Giuliani, sono relativi alle dichiarazioni sullo scarico di energia fatte da **De Bernardinis** prima della riunione, pur se il contesto sembra attribuirle alla Commissione.

Quotidiano on line **"INABRUZZO.com"**: il **31 marzo** trasmise l'intervista rilasciata da **De Bernardinis** al giornalista Gianfranco Colacito, di TV Uno, immediatamente **prima** dello svolgimento della riunione, oltre quella rilasciata dall'Ass. Stati la mattina del 31 marzo, di cui si è detto. Il file contiene anche la più volte ricordata intervista rilasciata da **Barberi** dopo la riunione (depurata della domanda e della risposta finali), l'intervista post riunione di **De Bernardinis**, un'intervista rilasciata dalla Stati sul tema del Piano Casa (irrilevante), l'intervista rilasciata all'emittente "Abruzzo 24ore" dal Sindaco Massimo Cialente al termine della riunione, di cui pure si è detto.

Il quadro dell'informazione resa dai media televisivi il giorno della riunione e in quelli successivi impone, dunque, di constatare che si fece riferimento alla riunione solo in un primo momento (**31 marzo/1 aprile**), pur se nessuno poté riportare i contenuti delle valutazioni formulate dai componenti della CGR, rimasti ignoti a chiunque non avesse preso parte alla riunione stessa.

Furono invece evidenziate sempre e soltanto le dichiarazioni rese **prima** della riunione da **De Bernardinis**, talvolta attribuendole genericamente agli "esperti", con semplificazioni giornalistiche condensate nell'uso dei verbi "rassicurare", "tranquillizzare", oltre quelle della Stati e di Cialente (mentre l'intervista televisiva resa da **Barberi** di cui si è detto non ebbe alcuna "ripresa" in altri media).

L'attenzione, infatti, nei giorni successivi tornò alla quotidiana situazione di possibile emergenza, abbandonando sin dal 2 aprile il tema della presenza a L'Aquila degli scienziati, evidentemente ritenuto non più attuale e comunque superato dalle nuove notizie.

Può quindi concludersi sul punto nel senso che, pacifico il fatto che gli imputati non avevano alcun obbligo di comunicare ai cittadini aquilani le valutazioni tecnico -scientifiche effettuate durante la riunione ed anzi che dovevano astenersene in ossequio al disposto legislativo che riserva alle sole autorità politiche di Protezione Civile le scelte comunicative opportune (trattandosi di materia caratterizzata da alta discrezionalità politico/amministrativa), non risulta che essi abbiano comunicato alcunché alla popolazione, poiché il contenuto dell'unica comunicazione esterna - l'intervista televisiva fatta da Barberi subito dopo la riunione - è del tutto corretto dal punto di vista scientifico, è privo di connotazioni indebitamente rassicuranti e, comunque, non ha avuto alcuna incidenza sugli accadimenti del 6 aprile, non avendo alcun teste riferito della stessa.

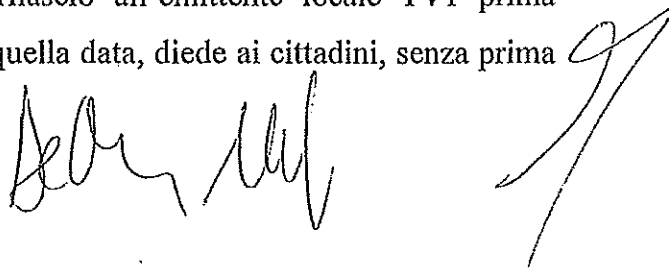
Non sussistendo, quindi, alcun profilo di colpa nella condotta contestata agli imputati Barberi, Boschi, Calvi, Eva, Selvaggi e Dolce né potendo ipotizzarsi alcun nesso causale tra la loro condotta e la decisione delle vittime di non abbandonare le abitazioni la notte del 6 aprile, si impone l'assoluzione degli stessi dall'imputazione loro ascritta in cooperazione colposa con la formula "perché il fatto non sussiste".

5) La posizione dell'imputato De Bernardinis

5.1 Profili di colpa.

Come già anticipato, **Bernardo De Bernardinis**, Vice Capo Settore Operativo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, deve essere ritenuto responsabile del reato ascrittogli, nei limiti appresso specificati, per avere egli adottato una condotta negligente e imprudente nel fornire alla popolazione informazioni sull'attività sismica che era in corso nella zona di L'Aquila alla data del 31 marzo 2009.

In particolare, egli, attraverso l'intervista che rilasciò all'emittente locale TV1 prima dell'inizio della riunione degli esperti tenutasi in quella data, diede ai cittadini, senza prima



verificarne la fondatezza scientifica, notizie non corrette e imprecise sia sulla rilevanza dell'attività sismica in atto, sia sui suoi possibili sviluppi, affermando che lo sciame in corso si collocava in una fenomenologia senz'altro normale dal punto di vista dei fenomeni sismici che ci si dovevano aspettare, che non vi era pericolo e che la situazione era favorevole perché era in atto uno scarico di energia continuo. L'imputato, così facendo, venne meno ai doveri di corretta informazione che su di lui, quale massimo rappresentante, in quel contesto spazio-temporale, del Dipartimento, incombevano.

Le notizie così propalate da **De Bernardinis** indussero, per la loro portata tranquillizzante, un numero considerevole di persone a mutare le proprie abitudini in presenza di fenomeni sismici e, dunque, a rimanere in casa anziché, come accaduto in occasione delle scosse precedenti, abbandonare le abitazioni per recarsi in luoghi sicuri. Tali persone (la cui puntuale individuazione costituirà oggetto di trattazione successiva, in sede di analisi del nesso di causalità) trovarono la morte nel crollo degli edifici nei quali erano rimaste nonostante il verificarsi delle due scosse di magnitudo 3.9 (delle ore 22,48 del 5 aprile) e 3.5 (delle ore 00,39 del 6 aprile) che precedettero quella disastrosa delle ore 03,32.

In via di prima approssimazione, può dirsi che la condotta ora descritta fu caratterizzata da colpa generica, siccome connotata dai caratteri della negligenza e della imprudenza :

- negligenza, per essersi determinato l'imputato, pur non essendo un esperto in materia sismica, a esprimere delle valutazioni scientifiche ancor prima di avere acquisito il parere degli scienziati convocati e, dunque, senza possedere le necessarie conoscenze in ordine al fenomeno in corso, omettendo di verificare la correttezza dei concetti che si accingeva a esprimere, soprattutto alla luce della propria conclamata (e più volte rivendicata) incompetenza in materia sismologica.
- imprudenza, per avere inopportunamente fornito alla popolazione aquilana notizie comunque rassicuranti senza che ve ne fossero i presupposti, sia per l'oggettiva imprevedibilità degli sviluppi dei fenomeni sismici, sia per l'infondatezza scientifica delle affermazioni relative alla positiva valutazione dei presunti effetti dello "scarico di energia";

La trattazione dei profili di colpa addebitabili a **De Bernardinis** non può prescindere, tuttavia, dallo svolgimento di alcune considerazioni preliminari, necessarie al fine di fissare dei punti fermi dai quali dovrà muovere l'indagine speculativa del Collegio :

- 1) l'obbligo di informare le popolazioni interessate gravava sul DPC, per come risulta chiaramente dal quadro normativo già prima delineato; del resto, la riunione degli esperti fu preceduta da comunicati stampa del Dipartimento nazionale, erano presenti in loco addetti alla comunicazione, fu organizzata dal Dipartimento stesso una conferenza stampa, alla quale l'imputato partecipò abbandonando anzitempo la riunione, quando la stessa non si era ancora conclusa;
- 2) **De Bernardinis**, in assenza di Guido Bertolaso, Capo del Dipartimento, era, il giorno 31 marzo 2009, a L'Aquila, il massimo rappresentante dell'organismo;
- 3) sull'imputato non incombeva l'onere di effettuare l'analisi e la valutazione dei rischi. Deve ricordarsi, al riguardo, che **De Bernardinis** non faceva parte della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi, né era uno degli esperti chiamati a esprimere le loro valutazioni nel corso della riunione del 31 marzo 2009. Egli rappresentava, quel giorno, il soggetto istituzionale fruitore delle valutazioni operate dagli scienziati e che aveva il compito di fornire ai cittadini, sulla base di tali valutazioni e analisi, le informazioni ritenute utili nell'ottica della strategia comunicativa del Dipartimento (il coimputato **Mauro Dolce**, anch'egli facente parte della struttura della Protezione Civile, quale Direttore dell'Ufficio Sismico, non rilasciò interviste né prese parte attiva alla successiva conferenza stampa, ma intervenne nel corso della riunione per fare il punto della situazione).

Orbene, già sotto tale profilo viene in evidenza l'imprudenza della condotta tenuta da **De Bernardinis**, il quale, come detto, anticipò, nel corso dell'intervista che precedette la riunione, valutazioni tecnico-scientifiche che non competeva a lui sviluppare, senza poi neanche chiarire, in occasione della seconda intervista (rilasciata dopo la conclusione dei lavori) i concetti – come si vedrà erronei - precedentemente espressi, e ciò pur avendo gli scienziati fornito valutazioni non in linea con gli stessi. Va ricordato, infatti, che nel corso della seconda intervista l'imputato non ripropose le proprie teorie sul significato favorevole dello "scarico di energia" e sull'assenza di pericoli e, tuttavia, non ritenne di dover fornire

precisazioni e chiarimenti sull'evidente diversità di contenuti tra le due interviste.

Ma le considerazioni sul concreto operato di **De Bernardinis** devono necessariamente essere precedute da una sia pur sommaria ricognizione dogmatica dell'istituto della colpa, con specifico riferimento all'ipotesi di reato causalmente orientato, caratterizzato dalla sola descrizione dell'evento, e non anche della condotta, e nel quale la tipicità è descritta sostanzialmente dalle regole cautelari violate.

L'art. 43, comma 3, del codice penale qualifica il delitto colposo come quello nel quale l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia (colpa generica) o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica).

L'essenza della colpa deve essere ravvisata *"nell'oggettivo contrasto tra la condotta concretamente tenuta dal soggetto agente e quella prescritta dall'ordinamento"* (Sez. IV, 22 maggio 2008, Ottonello, n. 25648; Rv 240859). In altre parole, nel contrasto tra la condotta in concreto attuata e quella che era invece richiesta dalla regola cautelare, che altro non è che una regola di condotta che suggerisce di adottare un determinato comportamento al fine di evitare un certo evento.

Accanto a regole comportamentali normativizzate, ve ne sono altre non codificate (perché sarebbe inimmaginabile la positivizzazione di tutte le regole prudenziali astrattamente dirette a evitare un certo evento pericoloso), ma espresse da regole di esperienza, derivanti dall'osservazione, reiterata nel tempo, della pericolosità di certe condotte e dei mezzi più efficaci per contrastarla.

Il principio che è alla base del ragionamento speculativo è quello del *neminem ledere* che, *"sovraordinato ad ogni attività umana, conduce ad interrogarsi in ordine alle regole di condotta che, tenuto conto della specifica attività o situazione di cui trattasi, possono valere ad eliminare o ridurre nella misura massima possibile il pericolo per i terzi in esse insito"* (così, da ultimo, Sez. IV, 23 maggio 2013, Testa, n. 36400, Rv 257112).

Si tratta di regole di origine sociale, che sono null'altro che il consolidamento di giudizi, formulati nel corso del tempo, di prevedibilità e di evitabilità del pericolo identificato e che vengono tradizionalmente trasfuse nei concetti di negligenza (trascuratezza, mancanza di

attenzione, disinteresse, mancata considerazione dei segnali di pericolo ecc.), imprudenza (avventatezza, scarsa ponderazione, sottovalutazione dei segnali di pericolo ecc.) e imperizia (l'aver agito senza la conoscenza o senza l'applicazione delle *leges artis*).

Nel tentativo d'individuazione di tali regole non scritte, il giudice deve fare riferimento non a ciò che normalmente si fa in un determinato contesto spazio – temporale, ma a ciò che si sarebbe dovuto fare, assumendo, quale parametro di giudizio, il comportamento che, in quelle stesse circostanze spazio-temporali, avrebbe tenuto l'uomo ideale, identificato come l'agente modello, costruito sulla base dell'idea guida dell'*homo eiusdem condicionis et professionis*, atteso che se un soggetto intraprende un'attività, tanto più se inserita, come nel caso di specie, in un contesto di comunicazione sul rischio, ha l'obbligo di acquisire le conoscenze necessarie per svolgerla senza porre in pericolo (o in modo da limitare il pericolo, nei limiti del possibile nel caso di attività consentite) i beni dei terzi. Ciò in quanto la collettività esige che l'operatore concreto si ispiri a quel modello ideale e faccia tutto ciò che da questo ci si attende (in tal senso, si veda, Sez. IV, 14 marzo 2014, Enne, n. 22249, Rv 259230).

Tuttavia, a evitare il rischio che il processo d'identificazione della regola violata assuma i contorni di un'operazione creativa da parte del giudice, quest'ultimo, piuttosto che procedere a ritroso partendo dall'evento e chiedersi che cosa avrebbe potuto impedirlo, deve *“muovere dalla stilizzazione dell'evento, che va colto nei suoi tratti caratterizzanti per poi procedere formulando l'interrogativo se tale evento era prevedibile ex ante, alla luce delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle massime di esperienza”* (così, Sez. IV, 23 maggio 2013, Testa, cit.).

Insomma, non basta dire che il fondamento della colpa è il contrasto tra la condotta tenuta dall'agente e le norme di cui sono espressione le regole cautelari dirette a prevenire certi eventi, ma occorre anche accertare, considerando le specificità del fatto :

- I. se fosse, o meno, possibile riconoscere il pericolo che a tale condotta avrebbe potuto conseguire un evento dannoso (prevedibilità dell'evento, o dovere di riconoscerlo). L'accertamento di siffatto parametro - che consiste in un giudizio ripetuto nel tempo, che si fonda sulla costanza dell'esperienza, la quale mostri che ad una certa condotta, azione od omissione, può seguire un determinato evento di danno o di pericolo -

riguardando l'elemento soggettivo, deve essere condotto secondo criteri ex ante, alla luce delle conoscenze esistenti in quel momento storico e delle massime di esperienza (queste ultime sono state definite in giurisprudenza – Sez. II, 6 dicembre 2013, Brunetti, n. 51818, Rv 258117; Sez. VI, 9 ottobre 2012, Ruoppolo, n. 1775, Rv 254196 - come *“generalizzazioni empiriche indipendenti dal caso concreto, fondate su ripetute esperienze, ma autonome, e sono tratte, con procedimento induttivo, dall'esperienza comune, conformemente ad orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione, in quanto non si risolvono in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze o parametri riconosciuti e non controversi”*).

Non può, infatti, farsi carico all'agente di non avere previsto un evento che, in base alle conoscenze delle quali era – o avrebbe dovuto essere – in possesso, egli non avrebbe potuto prevedere. Se la conseguenza dell'azione non sia stata prevista perché non prevedibile, non può affermarsi la responsabilità di un soggetto che pure abbia violato una regola cautelare, perché, così facendo, si costruirebbe una forma di responsabilità oggettiva.

La necessità di operare il giudizio di prevedibilità è certamente cogente nel caso in cui la norma cautelare abbia, come nel caso che occupa, un contenuto elastico, e, cioè, nel caso in cui il comportamento richiesto non sia delineato con precisione, ma debba essere individuato con riferimento alle circostanze del caso concreto.

Va aggiunto, in relazione al tema della prevedibilità dell'evento, che la giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che *“ai fini del giudizio di prevedibilità deve aversi riguardo all'idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno, non anche alla specifica rappresentazione ex ante in capo all'agente dell'evento dannoso concretamente realizzatosi”* (in tal senso, si vedano, tra le molte, Sez. IV, 19 giugno 2008, Cattaneo e altri, n. 40785, Rv 241470; Sez. IV, 25 febbraio 2009, Stocchi, n. 21513, Rv 243983; Sez. IV, 25 giugno 2013, Baracchi, n. 35309, Rv 255956). In altri termini, *“per ritenere esistente la colpa dell'agente non è necessario che il medesimo si sia rappresentato - o fosse in grado di rappresentarsi - tutte le specifiche conseguenze della sua condotta derivanti dalla violazione delle regole cautelari o di*

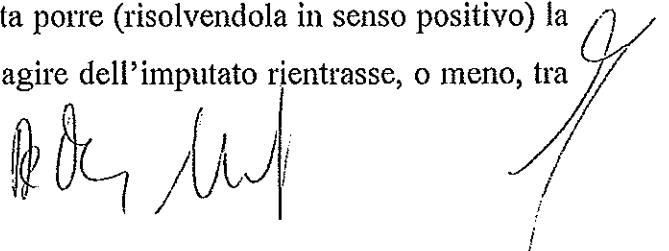
prevenzione, ma è sufficiente che fosse in grado di rappresentarsi una categoria di danni sia pure indistinta, una potenzialità lesiva del suo agire che avrebbe dovuto convincerlo ad astenersi o ad adottare più sicure regole di prevenzione” (così, Sez. IV, 17 maggio 2006, Bartalini e altri, n. 4675, Rv 235660).

Quanto, poi, ai criteri che devono governare l'accertamento della potenzialità lesiva prevedibile (e l'argomento riveste particolare rilievo nel caso che occupa), non vi sono oscillazioni nella giurisprudenza, che ritiene che *“la soglia - insita nei concetti di diligenza e prudenza espressamente richiamati dall'art. 43 c.p. - oltre la quale l'agente può prevedere le conseguenze lesive della sua condotta, non è costituita dalla certezza scientifica, ma dalla probabilità o anche della sola possibilità (purché fondata su elementi concreti e non solo congetturali) che queste conseguenze si producano”* (Sez. IV, 17 maggio 2006, Bartalini, citata).

Dovrà chiarirsi, dunque, nel caso che occupa, se **De Bernardinis** potesse, o meno, prevedere che, in conseguenza delle proprie parole, i cittadini aquilani avrebbero potuto modificare le loro cautele e precauzioni con riferimento ai fenomeni sismici in atto e, in sostanza, “abbassare la guardia”;

- II. se l'evento concretamente verificatosi rappresenti, o meno, la concretizzazione di quel rischio che la regola disattesa mirava a prevenire (concretizzazione del rischio), non potendosi addebitare all'agente qualsiasi evento si produca in conseguenza del proprio agire, ma solo quello che sia casualmente riconducibile alla condotta violativa della regola imposta (sul punto, Sez. IV, 23 aprile 2009, Cingolani, n. 36857, Rv 244979; Sez. IV, 11 ottobre 2011, Putzu, n. 43645, Rv 251930).

Si vedrà, nel prosieguo della trattazione, che il problema della causalità materiale è stato risolto dal Collegio nel senso che non è possibile dubitare del fatto che la morte di alcune delle persone offese (quelle per le quali viene riconosciuta la penale responsabilità di **De Bernardinis**) fu provocata dal fatto che esse decisero di rimanere nelle rispettive abitazioni, nonostante le scosse “premonitrici” del 5/6 aprile 2009, solo - o in maniera predominante - perché rassicurate da quanto dichiarato dall'imputato il giorno 31 marzo. Orbene, la Corte si è dovuta porre (risolvendola in senso positivo) la questione del se la conseguenza diretta dell'agire dell'imputato rientrasse, o meno, tra



gli eventi (o, ancora meglio, nel “tipo” di eventi) che la regola cautelare non osservata mirava a prevenire.

Quello relativo alla concretizzazione (o alla realizzazione) del rischio è un giudizio che deve essere svolto *ex post*, a differenza di ciò che accade in tema di prevedibilità dell’evento.

Nella fattispecie in esame, dovrà accertarsi se il dovere – da parte dell’imputato - di informarsi prima di fare in pubblico affermazioni di sicuro contenuto rassicurante, e quello di mantenere un atteggiamento prudente nel fornire a propria volta informazioni ai cittadini fosse, o meno, imposto dalla necessità di evitare che la popolazione adottasse comportamenti che avrebbero potuto comportare un pericolo;

- III. se l’evento fosse evitabile. Sul concetto di evitabilità, peraltro, occorre fare chiarezza. Ed invero, è stato affermato che nelle ipotesi nelle quali l’agente non viola un comando, omettendo, cioè, di attivarsi quando il suo intervento è necessario (causalità omissiva), ma trasgredisce a un divieto, agendo in maniera difforme dal comportamento impostogli dalla regola cautelare (causalità commissiva, ravvisabile nel caso di specie), *“ai fini dell'accertamento della sussistenza del rapporto di causalità fra la condotta e l'evento realizzatosi, il giudizio controfattuale non va compiuto dando per avvenuta la condotta impeditiva e chiedendosi se, posta in essere la stessa, l'evento si sarebbe ugualmente realizzato in termini di elevata credibilità razionale, bensì valutando se l'evento si sarebbe ugualmente verificato anche in assenza della condotta commissiva”* (così Sez. IV, 1 marzo 2011, Reif e altri, n. 15002, Rv 250268 e, in senso conforme, Sez. IV, 29 aprile 2009, Cipiccia, n. 26020, Rv 243931).

Tale metodo d’indagine in ordine all’evitabilità dell’evento, tuttavia, può – a parere del Collegio - trovare applicazione solo in caso di reati colposi aventi natura commissiva che si caratterizzino per avere l’agente posto in essere un’attività che non era “necessitata” (si pensi al caso del soggetto che esplode, per puro esercizio di mira, un colpo d’arma da fuoco e attinga un passante).

Qualora, invece, l’agente ponga in essere una condotta violativa della regola cautelare

in luogo di quella diligente (circostanza che ricorre nel caso di specie), si ritiene che l'accertamento debba essere compiuto valutando proprio se il comportamento prescritto dalla regola avrebbe in concreto evitato, ove tenuto, il verificarsi dell'evento medesimo (cosiddetto comportamento alternativo lecito o giudizio controfattuale sull'efficacia impeditiva della condotta richiesta). Sarebbe, infatti, irrazionale pretendere, fondando poi su di esso un giudizio di rimproverabilità, un comportamento che sarebbe stato comunque inidoneo a evitare il risultato antigiuridico.

Sotto altro profilo, deve rilevarsi che la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte affermato il principio per il quale, *"in tema di reati colposi, la causalità si configura non solo quando il comportamento diligente imposto dalla norma a contenuto cautelare violata avrebbe certamente evitato l'evento antigiuridico che la stessa norma mirava a prevenire, ma anche quando una condotta appropriata avrebbe avuto significative probabilità di scongiurare il danno"* (in tal senso, Sez. IV, 4 febbraio 2008, Aiana, n. 19512, Rv 240172; Sez. IV, 6 giugno 2013, Nastro, n. 31980, Rv 256745, secondo la quale *"su tale assunto la riflessione giuridica è sostanzialmente concorde, dovendosi registrare solo differenti sfumature in ordine al livello di probabilità richiesto per ritenere l'evitabilità dell'evento. In ogni caso, non si dubita che sarebbe irrazionale rinunciare a muovere l'addebito colposo nel caso in cui l'agente abbia omissso di tenere una condotta osservante delle prescritte cautele che, sebbene non certamente risolutiva, avrebbe comunque significativamente diminuito il rischio di verificaione dell'evento o (per dirla in altri, equivalenti termini) avrebbe avuto significative, non trascurabili probabilità di salvare il bene protetto"*).

Nel caso in esame, in definitiva, si dovrà rispondere al quesito su come si sarebbero comportati i cittadini aquilani (*recte*, le persone della cui morte oggi si discute) nel corso della notte tra il 5 e il 6 aprile, se **De Bernardinis** non avesse fatto le affermazioni che, al contrario, fece;

IV. se il compimento della condotta doverosa fosse, o meno, esigibile dall'imputato, alla luce delle circostanze nelle quali egli si trovò ad agire.

Resta da dire dell'aspetto forse più importante della problematica relativa alla prevedibilità ed evitabilità dell'evento e, cioè, da quale punto di vista debba essere effettuata, da parte del

giudice, la valutazione di tali presupposti (problema della misura o del metro della colpa), atteso che l'esito finale del giudizio può mutare sensibilmente a seconda delle caratteristiche del soggetto agente.

Infatti, se è vero che, sotto il profilo fattuale, può sostenersi la prevedibilità di pressoché ogni accadimento, è pur vero che occorre distinguere tra la mera possibilità di prevedere un evento e la doverosità di tale previsione, perché solo quando sarà violato il dovere di previsione potrà parlarsi di comportamento colposo penalmente rilevante. In altri termini, l'evento sarà addebitabile al soggetto agente solo quando sarebbe stato legittimo attendersi che egli avesse preveduto, avendone la possibilità, le conseguenze della propria condotta.

Di qui, la necessità di stabilire quali debbano essere i parametri di valutazione del giudice in *subiecta materia*.

Ebbene, tralasciando in questa sede di sviluppare le argomentazioni che hanno condotto la dottrina e la giurisprudenza a scartare le ipotesi di valorizzazione dei punti di vista del concreto soggetto agente, del buon padre di famiglia (uomo medio), dell'esponente medio di una determinata cerchia di persone (chirurgo medio, automobilista medio, etc.), dell'esponente di una determinata cerchia fornito della migliore scienza ed esperienza in un certo settore (il chirurgo sapientissimo, l'automobilista abilissimo, etc.), basterà dire che la conclusione alla quale si è ormai unanimemente pervenuti è quella per cui il punto di vista più adeguato attraverso il quale valutare la prevedibilità e l'evitabilità dell'evento è quello di un osservatore ideale esterno diverso dall'agente concreto, che non sia né esponente medio, né esponente espertissimo di un determinato gruppo di persone omologhe all'imputato (circolo di rapporti), ma, bensì, ne sia esponente "coscienzioso e avveduto". Tale figura viene comunemente indicata come "agente modello" o come "*homo eiusdem condicionis et professionis*" (si veda, in tal senso, Sez. IV, 9 luglio 2003, Bruno, n. 37473, Rv 225958, nella quale si afferma che "*la prevedibilità deve essere commisurata al parametro del modello di agente, dell'homo eiusdem professionis et condicionis, arricchito dalle eventuali maggiori conoscenze dell'agente concreto*".)

Orbene, tutto ciò posto, si tratta di fare concreta applicazione, con riferimento alla posizione dell'imputato De Bernardinis, dei principi di carattere generale sopra sommariamente enunciati.

In punto di fatto, occorre premettere che :

- la riunione degli esperti della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi fu convocata, per il giorno 31 marzo 2009, con la finalità di svolgere *"una attenta disamina degli aspetti scientifici e di protezione civile relativi alla sequenza sismica degli ultimi quattro mesi verificatasi nei territori della provincia di L'Aquila e culminata nella scossa di magnitudo 4.0 del 30 marzo alle ore 15,38 locali"*;
- la riunione fu annunciata, il giorno precedente, dal DPC con il seguente comunicato stampa:

"su richiesta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Guido Bertolaso, è stata convocata per domani (il 31 marzo, n.d.e.) alle 18,30, nella sede della Regione Abruzzo all'Aquila, una riunione degli esperti della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi. Obiettivo, dicono al Dipartimento della Protezione Civile, quello di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull'attività sismica delle ultime settimane".
- De Bernardinis partecipò alla riunione quale Vice Capo del settore tecnico-operativo del DPC e, dunque, come già detto, quale autorità ospitante. Egli, per come risulta chiaramente dal verbale in atti (redatto il successivo 6 aprile 2009), porse ai partecipanti i saluti del Capo del Dipartimento Bertolaso, per poi riprendere la parola solo poco prima della conclusione dei lavori, ponendo la questione relativa al tipo e all'entità del danneggiamento che terremoti del tipo di quello che si stava verificando erano in grado di procurare;
- l'imputato rilasciò, il giorno 31 marzo 2009, due interviste, una prima della riunione e l'altra a conclusione della stessa. Di questa seconda intervista, che non contiene affermazioni di natura particolarmente rassicurante, vengono in rilievo le considerazioni dell'imputato relative alle possibili risposte delle strutture alle sollecitazioni sismiche e alla stabilità degli edifici del capoluogo (di esse si tornerà a parlare allorquando si affronterà il problema della prevedibilità dell'evento). Di sicuro significato, invece, in riferimento agli effetti rassicuranti determinati sulla

popolazione, è il contenuto dell'intervista concessa dall'imputato, sempre all'emittente locale TV Uno, prima della riunione. Si riporta, di seguito, l'integrale resoconto :

Cronista: Bernardo De Bernardinis, Vice capo della Protezione Civile, così abbreviamo ehh ci può, io non le chiedo che lei faccia il miracolo di tranquillizzarci, che questo non lo può fare nessuno, né lei né altri, mm giusto?

De Bernardinis: mm, bé direi che però, mi sembraaa, che dal punto di vista, come ho avuto modo di dire, domenica al Sindaco di Sulmona, che ho chiamato io personalmente per far sentire il fatto che eravamo presenti non solo monitorando e vigilando, assieme all'INGV e a tutti gli altri istituti e valutando la situazione, eravamo presenti come Protezione Civile Nazionale e regionale affianco ai sindaci, quindi nell'affrontare e tranquillizzare la popolazione, evidentemente oggi ci porremo il problema di capire questo... più che questo evento che si colloca in una fenomenologia diciamo delle zone sismiche italiane in forma...

Cronista : non è un po' anomalo così lungo ?

De Bernardinis : nella sua forma, adesso lo valuteranno gli scienziati, io faccio l'operativo, ormai ho smesso il cappello del...dell'accademico direi, però si colloca diciamo in una fenomenologia senz'altro normale dal punto di vista del...dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questo diciamo in questa tipologia di territori che poi è centrata attorno all'Abruzzo però ha colpito un po' il Lazio, un po' le Marche, oscillata diciamo nella zona del Centro Italia, dal punto di vista credo, invece, da un punto di vista della Protezione Civile, ci deve insegnare due fatti, primo fatto che noi dobbiamo convivere con questo territorio che è fatto in questo modo, che non è fatto solo di frane o di alluvioni, ma è fatto di sismicità, secondo che noi stessi dobbiamo mantenere uno stato di attenzione, senza avere uno stato d'ansia capendo esattamente che dobbiamo affrontare in determinate situazioni dobbiamo affrontarle con essendo pronti, ma essendo anche sereni di vivere la nostra vita quotidiana,

sapendo che attorno assieme a noi ci sono c'è chi è pronto a intervenire, è pronto a dare il massimo supporto, questo credo che sia la parte più importante.

Cronista : lei, professore è delle nostre parti, eh?

De Bernardinis : si sono..

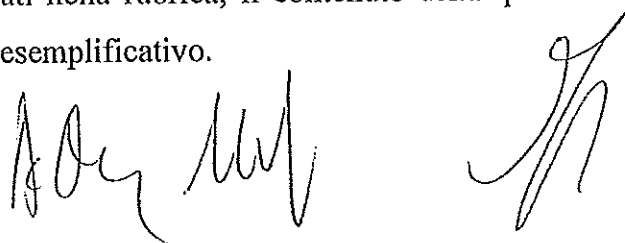
Cronista : di Ofena, quindi conosce anche personalmente questo territorio ?

De Bernardinis : si, direi che eh, a parte la bellezza !, Direi che è...ancora del mio bisnonno, dei miei...della mia memoria di fanciullo, ci raccontavano, no! Mi raccontavano della sismicità degli eventi e di come loro stessi no, erano pronti ad affrontarli e come si ricordavano quelli dei loro padri, perché dobbiamo andare, se non adesso non vado male, ma dobbiamo andare al '700 per avere, '600, '700 per avere i massimi eventi, però diciamo che in qualche modo ehhh...è una, deve essere un popolo, io stesso sono...dovrebbe essere preparato a convivere con questa situazione, non c'è un pericolo, io l'ho detto al Sindaco di Sulmona, la comunità ehh, scientifica mmm mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo, e quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi piuttosto intensi, non sono intensissimi, quindi in qualche modo abbiamo avuto, abbiamo visto pochi danni, diciamo vista la sequenza temporale molto lunga degli eventi, quindi credo che siamo pronti a fronteggiare la situazione, io chiedo ai cittadini di stare, anzi agli abitanti alla popolazione, di starci vicino, e stare vicini a loro stessi.

Cronista : intanto ci facciamo un buon bicchiere di vino, di Ofena !!

De Bernardinis : assolutamente, assolutamente un Montepulciano di quelli, assolutamente doc, diciamo, mi sembra, mi sembra importante questo.

In neretto sono stati evidenziati i passi dell'intervista che sono stati ritenuti rilevanti in sede di formazione dell'accusa e riportati nella rubrica, il contenuto della quale deve ritenersi esplicativo e non meramente esemplificativo.



Va aggiunto, infine, che il giudice di primo grado dà atto, in sentenza, che nel corso dell'intervista (il cui filmato è stato visionato in dibattimento), **De Bernardinis**, mentre il cronista pronunciava le parole *"io non le chiedo che lei faccia il miracolo di tranquillizzarci"*, accennò un segno di diniego, pronunciando la parola *"no"*;

- dopo la conclusione della riunione, fu tenuta una conferenza stampa, alla quale parteciparono **De Bernardinis**, **Barberi**, il Sindaco **Cialente** e l'Assessore **Stati**. L'audio di tale conferenza non è mai stato a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, nel corso dell'udienza tenutasi il 10 ottobre 2014 dinanzi a questa Corte, ne è stato prodotto dalla difesa delle parti civili Fioravanti un frammento, nel quale si ascolta il **De Bernardinis** pronunciare le testuali parole: *"non ci si aspetta un aumento della magnitudo"*).

Poste queste circostanze di fatto, pacificamente acquisite al patrimonio conoscitivo della Corte, è necessario, a questo punto, svolgere, prima di affrontare le sopra delineate questioni della prevedibilità ed evitabilità dell'evento, della concretizzazione del rischio e dell'esigibilità della condotta ritenuta doverosa, una verifica preliminare sul merito delle dichiarazioni fatte dall'imputato, al fine di stabilire se egli, col fare riferimento a una situazione di "normalità", col valutare come favorevole il fenomeno dello "scarico di energia" e coll'escludere l'attualità di un pericolo, agì, o meno, con negligenza e imprudenza.

E' di ogni evidenza, infatti, che ove dovesse emergere che i concetti espressi non costituivano patrimonio condiviso della comunità scientifica, sarebbe posto il primo tassello per l'affermazione di penale responsabilità, poiché l'imputato, siccome non esperto della materia dei terremoti, ma funzionario di una struttura operativa che si avvaleva degli studiosi proprio per l'acquisizione di informazioni, avrebbe dovuto o consultare, prima di rendere le dichiarazioni, autorevoli fonti che gli confermassero la correttezza scientifica di ciò che stava per dire, o, comunque, attendere l'esito dell'imminente riunione.

Per quanto concerne il concetto di scarico di energia, va detto che **De Bernardinis**, in occasione dell'esame al quale si è sottoposto nel giudizio di primo grado, ne ha ribadito la validità e la fondatezza, precisando che nel corso degli anni la comunità scientifica (sub specie di ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) aveva fornito

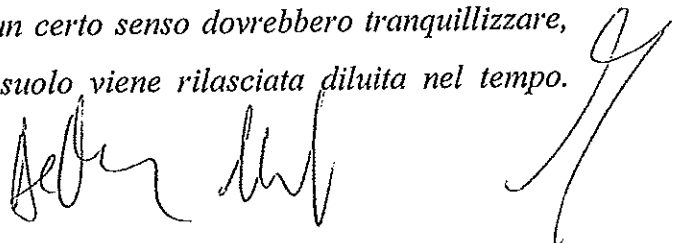
indicazioni in tal senso, mai smentite dagli imputati (che erano e sono, lo si rammenta, le massime autorità nazionali in materia) né prima, né dopo la riunione.

La tesi è stata confermata da Guido Bertolaso, il quale, in più circostanze, aveva espresso il medesimo concetto (si ricordi, a tale proposito, che dalla lettura della bozza del verbale della riunione risulta che il Barberi, nell'esplicitare il tema della discussione, disse, tra l'altro : *"ho sentito il Capo del Dipartimento della protezione Civile dichiarare alla stampa, anche se non è un geofisico, che quando ci sono sequenze sismiche frequenti si scarica energia e ci sono più probabilità che la scossa forte non avvenga. Che cosa potete dire al riguardo ?"*).

Orbene, interrogato su tale circostanza, il Capo del DPC ha dichiarato : *"non è che io stavo facendo con questo discorso del rilascio di energia un'affermazione che mi ero inventato io, o che derivava dal fatto che mi fossi messo a fare ricerche in campo sismico in modo autonomo. Era un'affermazione che io avrò fatto durante la mia competenza, responsabilità, decine e decine di volte. Non c'è stato mai un solo scienziato degno di tale nome, italiano o straniero, che mi abbia mai detto "ma che cosa stai dicendo ?". Mai uno che prima delle 3.32 del 6 aprile 2009 mi abbia mai contestato questa affermazione".* E ancora, rispondendo a una domanda del Pubblico Ministero, il quale gli aveva chiesto se gli imputati gli avessero mai detto *"Bertolaso, ma che dici ?"* , ha risposto: *"ma le pare che se mi avessero detto una cosa del genere io avrei continuato a portare avanti una tesi che non era altro che mutuata dalla comunità scientifica ?"*.

Dal materiale probatorio versato in atti, con riferimento allo specifico tema, emerge che :

- sul quotidiano "Il Centro" del 18 febbraio 2009, furono riportate le seguenti dichiarazioni rilasciate da Concetta Nostro, qualificata dal giornale come "appartenente alla Sala Sismica dell'INGV di Roma" : *"stiamo seguendo con molta attenzione l'attività sismica a L'Aquila. Per ora, con queste caratteristiche, è l'unica in Italia e perciò da parte nostra c'è molta attenzione, soprattutto per il fatto che va avanti da un mese... queste scosse non destano preoccupazione. Anzi, meglio piccoli e tanti movimenti che uno grande e secco, che crea danni notevoli, anche distruzione e morte. Queste sequenze così lunghe in un certo senso dovrebbero tranquillizzare, perché vuol dire che l'energia del sottosuolo viene rilasciata diluita nel tempo.*



Questo, però, non esclude che ci possa essere anche una scossa forte... non esiste al mondo, finora, nessun apparecchio o studio in grado di poter prevedere i terremoti... magari ci fosse un metodo, la realtà è che L'Aquila è una zona di terremoti, è una caratteristica dell'area e attualmente più di quanto facciamo non si può fare";

- sul sito del quotidiano "Il Tempo.it", in data 31 marzo 2009, fu pubblicato un articolo a firma di Angela Baglioni, nel quale veniva fatto un resoconto della drammatica giornata del 30 marzo, delle reazioni della popolazione e delle iniziative assunte dal Comune di L'Aquila. Quindi, veniva dato rilievo a una valutazione tecnica del ricercatore dell'INGV Valerio De Rubeis, il quale aveva dichiarato che quello in corso era *"un fenomeno di rilascio di stress frammentato"* e che *"se la faglia fosse stata più resistente, avrebbe potuto accumulare energia sufficiente a scatenare un terremoto decisamente violento"*.

Quelli ora ricordati, sono i soli riferimenti al concetto di "scarico di energia" fatti nel periodo immediatamente precedente al 31 marzo da persone qualificate e, cioè, dedite, per professione, all'analisi del fenomeno. Del resto, il Bertolaso, nel corso del proprio esame, nel riferire quale fosse stata la fonte di conoscenza dalla quale egli aveva attinto l'informazione circa la positiva influenza, sui futuri sviluppi di un'attività sismica, del fenomeno dello scarico di energia, ha testualmente dichiarato che *"la fonte di conoscenza è un'agenzia ANSA del 30 marzo 2009 del dott. Valerio De Rubeis, ricercatore dell'INGV"*.

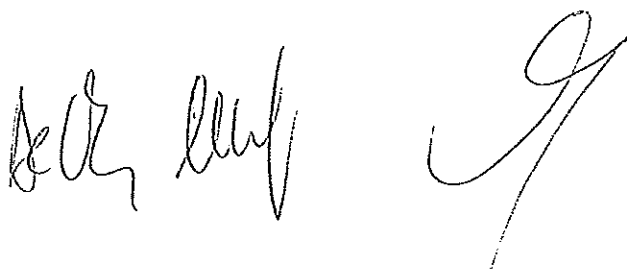
La difesa di **De Bernardinis**, al riguardo, ha prodotto documentazione tesa a dimostrare come da anni la comunità scientifica parlasse di "scarico di energia" :

- un comunicato ANSA del giorno 11 maggio 2000, che riportava le dichiarazioni di Roberto De Marco, del Servizio Sismico di Protezione Civile : *"dal punto di vista geologico è meglio uno sciame che libera energia poco a poco piuttosto che un unico evento tellurico"*;
- altro comunicato ANSA del giorno 1 marzo 2008, che citava le parole di Demetrio Egidi, Direttore della Protezione Civile dell'Emilia Romagna : *"il fatto che si siano susseguiti diversi fenomeni, inoltre, è un elemento positivo. Perché... ciò conferma il progressivo abbassamento dell'energia accumulata, senza scosse di rilevante entità."*

La gente magari si preoccupa per il ripetersi delle scosse, ma in realtà è una situazione di scarico che va letta in chiave positiva”;

- ulteriore comunicato ANSA del 9 settembre 2002, che riportava le affermazioni di Alessandro Amato, Direttore I.N.G.V. di Roma: *“la liberazione di energia in più riprese è un evento positivo”;*
- altra agenzia ANSA del 6 settembre 2002, recante le dichiarazioni di Roberto De Marco, poc’anzi citato, e di Tullio Martella, dirigente generale della Protezione Civile siciliana: *“la scossa... è durata circa un minuto. Una circostanza che ha provocato il panico, ma che sotto il profilo scientifico è positiva: il sisma ha infatti così potuto scaricare gran parte della sua energia senza provocare danni consistenti”;*
- ancora un dispaccio ANSA del 26 settembre 2001, che dava conto di un comunicato dell’Osservatorio Andrea Bina di Perugia: *“la scossa è stata seguita da uno sciame microsismico, non avvertito dalla popolazione, che ha liberato una grande quantità di energia, rendendo improbabili repliche importanti”;*
- altro lancio d’agenzia ANSA del 21 giugno 1998 nel quale si riferiva l’opinione espressa dal prof. Giorgio Benedek, dell’Università di Milano, a proposito di una scossa tellurica localizzata nel mare tra Palermo e Ustica: *“è positivo che da questa faglia che noi ben conosciamo, si scarichi l’energia accumulata”;*
- articolo pubblicato sul settimanale “Panorama” del 3 febbraio 1995, con riferimento al terremoto in Garfagnana, nel quale si riportava un’affermazione di Boschi: *“non c’è stato quello che chiamiamo sciame sismico, cioè una serie di piccole scosse di assestamento che segue in genere la scossa principale e serve a scaricare a piccole dosi le tensioni sotterranee”.*

Si tratta, come è agevole rilevare, di “precedenti” non particolarmente significativi, assai risalenti nel tempo (tranne uno), tratti da lanci di agenzia e non da pubblicazioni scientifiche e, come tali, non rappresentativi del pensiero scientifico internazionale.



Peraltro, alcune delle opinioni sopra riportate furono espresse da persone non esperte nel campo dei terremoti (il prof. Benedek è un fisico della materia, Demetrio Egidi è un ingegnere che dirigeva la Protezione Civile emiliana - e, dunque, per dirla con **De Bernardinis**, un operativo e non uno scienziato -).

Quanto all'opinione espressa dal coimputato **Boschi** nel lontano 1995, relativamente al sisma in Garfagnana, si richiama quanto già in precedenza detto nella parte relativa alla correttezza delle valutazioni operate dagli scienziati nel corso della riunione.

Ma quel che, comunque, è interessante rilevare è che le affermazioni di **Boschi** risalenti al 1995 non hanno, a ben vedere, alcun valore confermativo rispetto a ciò che ebbe ad affermare il **De Bernardinis** nel corso della nota intervista pre-riunione. E infatti, che un terremoto "liberi" energia è un dato di fatto che viene pacificamente riconosciuto dalla comunità scientifica. Sia sufficiente, al riguardo, fare riferimento a quanto dichiarato in corso di giudizio da **Barberi** sulla non banalità della questione : *"devo dire però, ancora una volta, che durante questo processo si sta troppo semplificando questa questione, non è per nulla banale la questione dello scarico di energia dell'implicazione che questo ha sull'evoluzione sismica, non è per nulla banale perché intanto è ovvio, lo hanno ripetuto tutti che qualsiasi terremoto scarica energia, non è questo il punto ovviamente, è se quello scarico di energia può avere delle implicazioni sull'evoluzione della crisi e questa risposta non è per nulla ovvia"*.

Ed è proprio quello indicato da **Barberi** l'aspetto rilevante della questione che si sta trattando : non se si verifichi, o meno, scarico di energia durante un terremoto (quesito al quale deve darsi certamente risposta affermativa), ma se da tale scarico conseguano, o no, effetti prevedibili (in senso favorevole) sugli sviluppi di un fenomeno sismico.

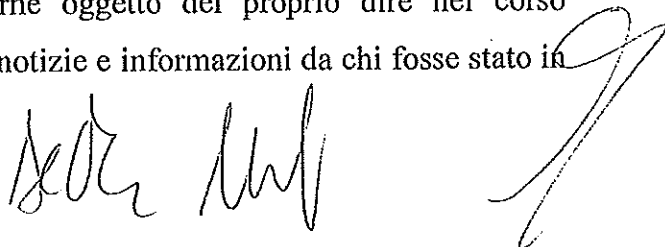
Ciò in quanto l'imputato **De Bernardinis** non si limitò ad affermare che si stava verificando uno scarico di energia (dichiarazione che sarebbe stata neutra e insignificante), ma ritenne che tale fatto consentisse la formulazione di un giudizio prognostico favorevole (*non c'è pericolo... la comunità ehh, scientifica mmm mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo...*). E, sulla specifica questione, non solo non può assolutamente affermarsi che le opinioni scientifiche fossero unanimi, ma, anzi, può serenamente sostenersi che si trattasse di un'idea non accettata.

Ciò è quanto risulta dalle dichiarazioni rese in dibattimento dagli esperti che parteciparono alla riunione (la cui autorevolezza scientifica, continuamente ribadita, è pacificamente riconosciuta e non può essere posta in dubbio), già richiamate nella parte dedicata al tema delle valutazioni in quella sede espresse (sul punto rileva la Corte che anche il prof. Francesco Stoppa, consulente di parte civile e ordinario di geochimica e vulcanologia presso l'Università D'Annunzio di Chieti, nel corso dell'udienza del giorno 1 febbraio 2012, negò che lo scarico di energia potesse avere una qualche influenza "ai fini di una mitigazione della scossa").

Dunque, i più autorevoli studiosi dei fenomeni sismici hanno bollato come una sciocchezza – o, comunque, come un assunto scientificamente scorretto - la possibilità di leggere lo scarico di energia come fenomeno favorevole in relazione ai futuri sviluppi di uno sciame.

E si converrà sul fatto che tali pareri siano da considerare ben più autorevoli, dal punto di vista scientifico, di quelli espressi dai ricercatori Nostro e De Rubeis (definito dal Bertolaso un "*bravo ricercatore*") e riportati dall'ANSA nel periodo immediatamente antecedente il sisma aquilano. Peraltro, è opportuno precisare che la Nostro, escussa all'udienza del 16 maggio 2012, ha riferito, dopo avere ricevuto lettura dell'articolo pubblicato dal quotidiano "Il Centro" in data 18 febbraio 2009, che alcune parole attribuitele dal giornalista in realtà non erano state da lei mai pronunciate e che, in particolare, ella non aveva mai utilizzato termini che avessero il significato di "tranquillizzazione" e non aveva mai sostenuto che il verificarsi di tante piccole scosse potesse esser letto come un fenomeno favorevole, anzi esprimendo chiaramente un giudizio di non condivisione di siffatta tesi, con riferimento alla situazione delle faglie dell'aquilano. In altri termini, le affermazioni di carattere scientifico contenute nell'articolo sopra citato sono state (per lo meno quelle relative agli effetti favorevoli dello sciame sismico) smentite dalla Nostro, la quale ebbe anche a lamentarsi col giornalista per il modo nel quale le proprie dichiarazioni erano state riportate

Ma anche a non voler stilare graduatorie di attendibilità, ciò che si vuole evidenziare è che il principio affermato da **De Bernardinis** non era affatto condiviso dalla comunità scientifica (così come sostenuto dalla difesa) e che egli (e in tal senso l'ampia disamina appena svolta è stata necessaria) avrebbe dovuto, prima di farne oggetto del proprio dire nel corso dell'intervista pre-riunione, assumere al riguardo notizie e informazioni da chi fosse stato in



grado di dargliene, soprattutto ove si consideri la circostanza che egli non era uno scienziato della materia, ma un operativo, e che, in qualità di ingegnere idraulico, era, per dirla con il difensore, *“assolutamente incompetente in materia”* e, dunque, non aveva le conoscenze necessarie che gli potessero consentire di esprimere opinioni di quella portata.

Peraltro, neanche può sostenersi che in quel momento l'imputato non avesse la possibilità di attingere a fonti di conoscenza di altissimo profilo, posto che era in procinto di iniziare una riunione alla quale avrebbero partecipato i più autorevoli studiosi della materia.

Con riferimento al concetto di “normalità” del fenomeno sismico in atto a L'Aquila, va ricordato che l'espressione utilizzata dall'imputato fu la seguente : *“...si colloca diciamo in una fenomenologia senz'altro normale dal punto di vista del... dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questo diciamo in questa tipologia di territori che poi è centrata attorno all'Abruzzo però ha colpito un po' il Lazio, un po' le Marche, oscillata diciamo nella zona del Centro Italia...”*.

Orbene, deve subito osservarsi che nel corso della riunione degli esperti nessuno parlò di “normalità” della situazione.

Anzi, l'attenta lettura della bozza della riunione (già ritenuta più affidabile del verbale) consente di estrapolare alcune valutazioni dei partecipanti che parrebbero dirigersi in direzione diversa rispetto a quella della ritenuta (da De Bernardinis) normalità della situazione in atto :

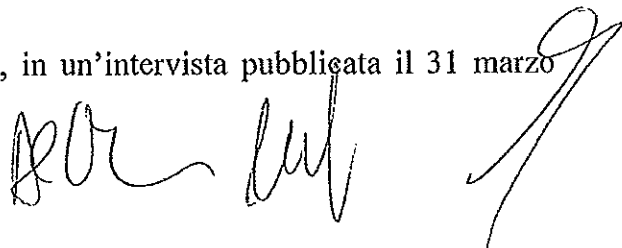
- **Mauro Dolce:** *“...dobbiamo capire che cosa sta accadendo dal punto di vista scientifico...”* (e se vi era qualcosa da capire, è evidente che non si rientrava nella normalità, la quale presuppone la già avvenuta comprensione dei fenomeni, tanto da poterne escludere l'atipicità e la singolarità);
- **Enzo Boschi:** *“...osserviamo attività sismica che va a concentrarsi in zone di confine e che vale la pena sia considerata con più attenzione”* (la normalità non impone una considerazione accentuata rispetto all'ordinario). *“In realtà ci preoccupa perché ci sono stati terremoti fortissimi...”* (ciò che è normale non dovrebbe preoccupare);

- **Giulio Selvaggi:** *"...la sequenza...è molto interessante. Non l'abbiamo sottovalutata e la seguiamo con estrema attenzione..."* (una situazione normale è solitamente poco interessante e non necessita, proprio perché tale, di essere seguita con estrema attenzione);
- **Gianmichele Calvi:** *"...gli accelerogrammi registrati durante la scossa di magnitudo 4.0 evidenziano valori di g pari a 0,14, ovvero un valore di accelerazione al suolo molto elevata e non coerente con la magnitudo 4.0..."*.

Sostiene la difesa che l'imputato si sarebbe limitato a riportare attendibili informazioni scientifiche disponibili al momento e veicolate al DPC, oltre che attraverso dichiarazioni e interviste rilasciate da dirigenti e ricercatori dell'INGV, anche attraverso comunicati ufficiali del 17 febbraio e del 12 marzo 2009.

A tale proposito, deve rilevarsi che, effettivamente, nel periodo antecedente alla riunione, vi erano state alcune prese di posizione da parte di dirigenti e tecnici dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che avevano minimizzato il significato dello sciame sismico in corso :

- Gianluca Valentini, dirigente INGV, 2 febbraio 2009: *"non c'è nulla di allarmante in questo sciame sismico... ogni dieci-venti anni si registrano questi sciame che non possono essere interpretati come un particolare segnale di rischio... stiamo parlando di un territorio a rischio, dove in passato ci sono stati anche grandi eventi tellurici, ma non sono questi sciame a spaventarci. E lo dico anche se sui terremoti è impossibile fare previsioni"*;
- Salvatore Stramondo, ricercatore INGV, 14 febbraio 2009: *"si tratta di eventi del tutto normali che non devono allarmare... è un fenomeno dall'intensità molto bassa, di quelli che segnaliamo alla Protezione Civile per via di un protocollo ma che non possono avere nessuna ripercussione. Il fatto che da diversi giorni ci sono piccole scosse di terremoto... vuol dire solo che si tratta di una normale attività sismica... il ripetersi di scosse di una certa frequenza non è assolutamente un'avvisaglia di fenomeni di maggior rilievo"*;
- Massimo Di Bona, funzionario dell'INGV, in un'intervista pubblicata il 31 marzo



2009 sul quotidiano "Il Centro": *"si tratta di una situazione del tutto normale per una zona a rischio sismico come quella della catena appenninica... non c'è nulla di anomalo, in Italia è così..."*.

Anche **Selvaggi** aveva rilasciato delle dichiarazioni, pubblicate il 14 marzo 2009 dal quotidiano "Il Centro", nelle quali parlava di normalità del fenomeno: *"quanto sta accadendo a L'Aquila lo stiamo monitorando, ma senza apprensione particolare, perché si tratta di un evento che rientra nella normalità"*.

Ma occorre intendersi sul significato che possono assumere le parole a seconda del contesto nel quale esse sono pronunciate.

In sede di valutazione della correttezza scientifica, o meno, delle affermazioni fatte da **De Bernardinis**, tuttavia, ci si deve limitare a un giudizio di natura tecnica, ovviamente elaborato sulla base dei contributi offerti nel processo all'attenzione della Corte.

E, sotto tale profilo, non può che riconoscersi che il giudizio di "normalità" riferito al fenomeno che era in corso a L'Aquila non può dirsi scientificamente scorretto, ove esso s'intenda nel senso che la circostanza che in una zona ad alto rischio sismico si verifichi uno "sciame sismico" rappresenta un fatto "normale" che, dunque, "non sorprende" o, per dirla con terminologia utilizzata da qualche esperto, "ci si aspetta".

E', peraltro, ovvio che di fronte al perpetuarsi di una situazione di attività sismica, gli scienziati e gli studiosi, avessero preso ad analizzare il fenomeno (divenuto, come detto da **Selvaggi**, "interessante") con maggiore attenzione, perché iniziava, per dirla con **Boschi**, a "valerne la pena" (del resto, è stato lo stesso **De Bernardinis** a scrivere, nella memoria a propria firma depositata all'udienza del 24 settembre 2012, che egli si era trovato subito d'accordo con Bertolaso nel convocare d'urgenza la riunione, *"visto quanto era capitato il giorno prima a Sulmona e l'innalzamento della magnitudo degli eventi"*).

Ciò che, invece, merita di essere evidenziato (sia pure, in questo momento, solo accennandovi) è l'effetto che ebbe sulla popolazione aquilana l'affermazione dell'imputato sulla normalità della situazione.

Vuole dirsi, cioè, che se non può, sotto tale specifico profilo, addebitarsi all'imputato di

avere espresso una valutazione errata, certamente egli è rimproverabile per avere imprudentemente manifestato tale valutazione in un contesto nel quale avrebbe dovuto prevedere che le proprie parole sarebbero state interpretate come ampiamente tranquillizzanti. Ma sul punto, ovviamente, si tornerà.

Resta da dire dell'affermazione di **De Bernardinis** in ordine all'assenza di pericolo. A questo riguardo, è agevole rilevare che si trattò di una dichiarazione destituita di fondamento scientifico.

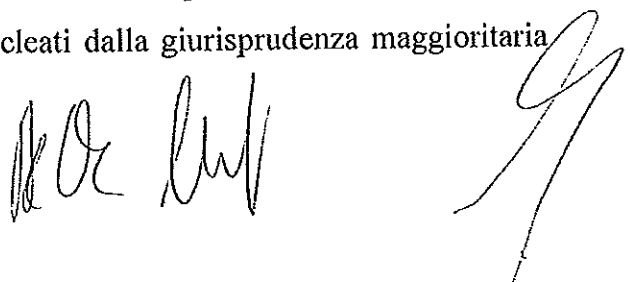
Basterebbe rilevare che la zona di L'Aquila era definita ad alta pericolosità per evidenziare la contraddizione in termini contenuta nelle parole dell'imputato.

Peraltro, se è vero che non risultano evidenze scientifiche che possano consentire di affermare che dopo i fenomeni del 30 marzo 2009 la situazione di rischio fosse aumentata, è indubbio che, comunque, il pericolo esisteva, per come risulta indubitabilmente dal fatto che non si poteva escludere (per come affermato da tutti gli scienziati) che una forte scossa si sarebbe potuta verificare.

Può, dunque, concludersi che le affermazioni fatte da **De Bernardinis** nel corso dell'intervista, relative all'assenza di pericoli, al favorevole dipanarsi degli eventi e alla positività del fenomeno dello "scarico di energia", non soltanto non erano in linea con il sapere scientifico, ma furono il frutto di autonome valutazioni di un soggetto che non possedeva le conoscenze necessarie per formularle.

Quindi, un comportamento senz'altro negligente, sotto il profilo del mancato approfondimento delle informazioni recepite dall'imputato e imprudente sotto quello dell'avvenuta propalazione, da parte sua, di notizie o non corrette dal punto di vista scientifico o superficiali (quest'ultimo riferimento è relativo al concetto di "normalità") a una popolazione che era in ansiosa attesa di ascoltare la voce ufficiale dello Stato in merito alla situazione *in itinere* e che si sentì, per come chiaramente emerso dall'istruttoria dibattimentale, fortemente rassicurata.

Può ora procedersi all'analisi della questione definibile "della prevedibilità degli eventi", secondo i parametri in precedenza indicati ed enucleati dalla giurisprudenza maggioritaria già citata.

The bottom of the page features several handwritten marks. On the left, there are two sets of initials, possibly 'AO' and 'LW'. To the right of these is a large, stylized signature that appears to be 'G' or 'G.'.

Innanzitutto, era senz'altro prevedibile che il contenuto dell'intervista sarebbe stato diffuso tra la popolazione aquilana, quantomeno attraverso le trasmissioni dell'emittente locale per la quale lavorava il cronista che la condusse. Del resto, la peculiare destinazione finale di un'intervista videoripresa non può che essere la sua diffusione tramite canali televisivi. Può dirsi, in altri termini, che vi era la piena consapevolezza, da parte di **De Bernardinis**, del fatto che le sue parole avrebbero raggiunto una significativa platea di ascoltatori.

D'altro canto, la situazione esistente era talmente caotica da indurre gli abitanti della zona interessata dal sisma a una continua ricerca di notizie sui possibili sviluppi del fenomeno in corso.

Circostanza, questa, che è emersa con evidente chiarezza dal contenuto delle deposizioni dei cittadini aquilani escussi in primo grado e che, peraltro, era agevolmente verificabile, ove si consideri che la popolazione interessata era continuamente raggiunta da notizie contrastanti (da un lato, coloro che prevedevano l'imminente verificarsi di una forte scossa e che, comunque, predicavano la prevedibilità del terremoto, dall'altro la Protezione Civile che inviava messaggi rassicuranti – si rammenta, al riguardo, il comunicato ANSA dell'organismo regionale che suscitò la vibrante reazione del Bertolaso –) e viveva nell'ansia determinata dal perpetuarsi dello sciame sismico (a tale riguardo, è utile rilevare che è stato lo stesso Bertolaso – Capo del Dipartimento – a dichiarare in corso di giudizio che nel periodo di marzo vi era, tra gli aquilani, *“una diffusa situazione di preoccupazione, di disagio, sicuramente in alcuni casi anche di panico”*).

Del resto, la riunione degli esperti era stata convocata proprio al fine di acquisire dal mondo scientifico informazioni da riversare poi alla popolazione.

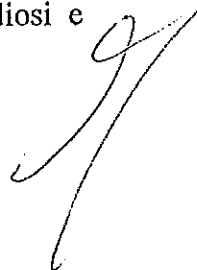
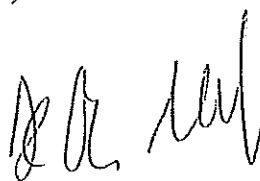
Nessun dubbio può sussistere, poi, sulla valenza oggettivamente rassicurante delle affermazioni circa gli effetti favorevoli dello “scarico di energia”, l'assenza di pericoli e la normalità del fenomeno.

Sul punto, la Corte condivide pienamente le argomentazioni svolte dal Tribunale di L'Aquila, che qui si riportano: *“l'espressione “non c'è pericolo” consacra in una formula riassuntiva dal tenore inequivocabilmente rassicurante, la qualificazione non preoccupante della normale fenomenologia dello sciame in corso. Dire non c'è pericolo significa*

escludere categoricamente, recisamente, la possibilità di accadimenti futuri connotati in senso negativo, di eventi in grado di produrre danno. L'ulteriore espressione "anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo" rafforza l'efficacia rassicurante della prognosi formulata"; e ancora: "l'utilizzo dell'aggettivo "normale", nel contesto evocato dall'imputato, è altamente ambiguo: se lo si mette in relazione ai "fenomeni sismici che ci si aspetta in questa tipologia di territori", significa che il fenomeno non è sconosciuto, non avviene in modo inaspettato, ma è un fenomeno noto e, dunque, la sua verifica rientra nella normalità degli eventi; se però si aggiunge, come fa il prof. De Bernardinis, che il fenomeno è normale per "questa tipologia di territori, che poi è centrata attorno all'Abruzzo, però ha colpito un po' il Lazio, un po' le Marche, oscillata diciamo nella zona del Centro Italia", l'aggettivo "normale", allora, tende a descrivere una situazione che riguarda un vasto ambito territoriale, non solo L'Aquila, ma anche l'Abruzzo, il Lazio, le Marche, e in generale tutto il Centro Italia.

In tal senso, trattandosi di fenomeno consueto per ampie zone del Centro Italia, l'aggettivo "normale" ben può essere interpretato come sinonimo di "non preoccupante". Normale è ciò che procede secondo un andamento consueto; normale è sinonimo di ordinario, usuale; fenomeno normale, dunque, ben può essere inteso nel parallelo significato di fenomeno che non desta preoccupazione. La qualificazione dello sciame sismico come un accadimento non inaspettato, che rientra nella normalità delle cose, che riguarda un ambito territoriale vasto, corrispondente a tutto il Centro Italia, amplifica la caratterizzazione dell'accezione di non pericolosità che connota l'aggettivo "normale"... L'espressione "non c'è pericolo" consacra, in una formula riassuntiva dal tenore inequivocabilmente rassicurante, la qualificazione non preoccupante della normale fenomenologia dello sciame in corso. Dire "non c'è pericolo" significa escludere categoricamente, recisamente, la possibilità di accadimenti futuri connotati in senso negativo, di eventi in grado di produrre danno. L'ulteriore espressione "anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo", rafforza l'efficacia rassicurante della prognosi formulata".

La difesa di De Bernardinis ritiene che l'affermazione "la situazione è favorevole" non costituisca in alcun modo una valutazione personale, ovvero una prognosi, ma solo una presa d'atto della situazione sismica del momento, così come rilevato dagli studiosi e



riportato dalla stampa. Indica, poi, a sostegno di tale affermazione, tre comunicati ANSA, due dei quali, tuttavia, non appaiono conferenti. Ed infatti:

- il primo (delle ore 18,30 del 13 marzo 2009) contiene un'affermazione attribuita genericamente all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, secondo il quale *"la sequenza dei mesi scorsi non ha alterato, dunque né aumentato né diminuito, le probabilità di occorrenza di forti terremoti nella zona"*. Affermazione, quella appena riprodotta, che, nella sua assoluta neutralità, non contiene, contrariamente a quella di **De Bernardinis**, alcuna valutazione circa la possibilità di conferire un significato favorevole alla sequenza;
- il terzo (del 31 marzo 2009) riporta il contenuto delle affermazioni fatte dall'imputato prima della riunione e, dunque, si tratta di una sorta di "autoconferma" certamente irrilevante.

Il secondo (del 30 marzo 2009) è quello, già ricordato in precedenza, che contiene le dichiarazioni del ricercatore De Rubeis, ma si è già argomentato sul fatto che si trattava di un'affermazione isolata e non costituente patrimonio pacificamente acquisito dalla comunità scientifica internazionale.

Quanto all'aggettivazione "normale" riferita al fenomeno in corso, assume la difesa che l'imputato intese semplicemente dire che il territorio aquilano, rinomatamente a rischio sismico, era soggetto "normalmente" a eventi sismici.

Insomma, si sostiene che l'imputato non rassicurò nessuno, né rivolse appelli tranquillizzanti alla popolazione, né invitò i cittadini aquilani a restare nelle loro abitazioni.

Orbene, appare di chiara evidenza alla Corte che **De Bernardinis**, nel giudicare la situazione "favorevole", espresse un giudizio prognostico. Il concetto stesso di "favorevolezza" (se si passa il neologismo) presuppone uno scenario futuro che viene giudicato propizio.

E in un contesto nel quale l'agente si rivolge a una popolazione che attende di conoscere gli sviluppi di un fenomeno tellurico, che possono essere anche negativi, la definizione di situazione favorevole non può che avere un'accezione positiva, rassicurante, capace di

indurre nell'ascoltatore l'idea che l'attività sismica stia evolvendo verso la direzione da tutti auspicata, consistente nella cessazione definitiva o nell'attenuazione del fenomeno stesso.

Non v'è dubbio, infatti, che vi sia una profonda differenza tra l'affermare che le probabilità di occorrenza di forti terremoti in una certa zona non è né aumentata, né diminuita, e il dichiarare che la situazione è favorevole, così palesemente fornendo un giudizio prognostico di diminuzione di detta probabilità (la positività dello sviluppo dovendosi intendere, ovviamente, quella tendente alla non verifica del forte terremoto).

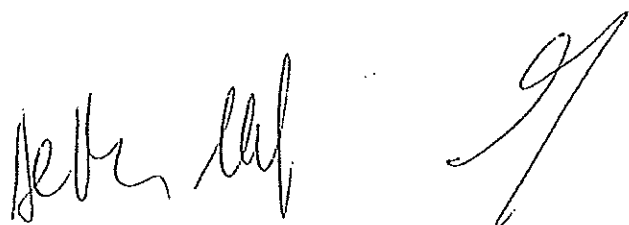
Circa il significato dell'aggettivo "normale", si è già detto che, dal punto di vista scientifico, l'affermazione non può dirsi scorretta, ove rapportata alla zona dell'aquilano, caratterizzata, come si è ampiamente evidenziato, da alto grado di sismicità.

Ma che essa avrebbe potuto essere letta e interpretata dalla popolazione come una forte rassicurazione, non può esservi alcun dubbio.

D'altro canto, non può certamente sostenersi che quanto andava accadendo a L'Aquila in quei giorni, in conseguenza di quelle "normali" scosse, rientrasse nell'ordinarietà.

Si dovrà ammettere che in una situazione che fosse stata anche percepita come "normale", non vi sarebbe stato bisogno di convocare in città (e non a Roma), con estrema urgenza, una riunione di esperti.

La necessità di tranquillizzare i cittadini, del resto, fu – come di qui a breve si vedrà – la vera ragione dell'indizione della riunione, proprio perché nel capoluogo abruzzese la situazione non era affatto vissuta come "normale": vi erano manifestazioni di panico generalizzato, gli amministratori locali versavano in gravi difficoltà, la gente scendeva in strada, venivano diramati comunicati stampa a getto continuo dalla Protezione Civile, alcuni personaggi giravano per le vie della città predicando – sulla base di ciò che aveva detto il ricercatore Giuliani – l'imminente verificarsi di una forte scossa. In una parola, a L'Aquila, in quel contesto temporale, si verificarono situazioni "straordinarie", del tutto incompatibili con l'idea di normalità che fu trasmessa, invece, dall'imputato.



Insomma, l'unitaria lettura dell'intervista data dall'imputato fa risaltare il contenuto oggettivamente tranquillizzante della stessa, in un contesto di sicura imprevedibilità scientifica dei terremoti.

E a confermare, solo *ad colorandum*, la portata rassicurante dell'intervista nel suo complesso, sta poi la chiusa finale. Se è vero, infatti, che fu il cronista a introdurre il riferimento "enologico", è vero anche che **De Bernardinis** non glissò e non richiamò il proprio interlocutore a una maggiore prudenza (perché, in quella situazione, non c'era nulla per cui valesse la pena brindare), ma avallò "*assolutamente*" l'immagine del brindisi, così infondendo negli ascoltatori l'idea benaugurante di una positiva evoluzione del drammatico contesto che essi stavano vivendo.

Ma ciò che maggiormente rileva in sede di analisi delle responsabilità è che **De Bernardinis** avrebbe dovuto prevedere che le proprie parole avrebbero prodotto un tale effetto tranquillizzante.

Ed infatti, non può prescindersi dal considerare che la finalità reale della riunione era, sostanzialmente, proprio quella di fornire alla popolazione un messaggio di rassicurazione.

Ciò è risultato in maniera chiara dal dibattito. Basti, a tale riguardo, richiamare il contenuto della telefonata intercorsa il 30 marzo 2009 tra Guido Bertolaso e l'Assessore Daniela Stati, nel corso della quale il Capo del Dipartimento, informando la Stati del fatto che sarebbe stata contattata da **De Bernardinis** per definire gli aspetti organizzativi della riunione già da lui decisa, parlò della necessità di "*zittire qualsiasi imbecille*" (con riferimento a coloro che andavano dichiarando che di lì a breve vi sarebbe stata una forte scossa di terremoto), di "*placare illazioni, preoccupazioni..*", di fare "*un'operazione mediatica*", precisando che la riunione si sarebbe tenuta "*non perché siamo spaventati e preoccupati, ma è perché vogliamo tranquillizzare la gente*".

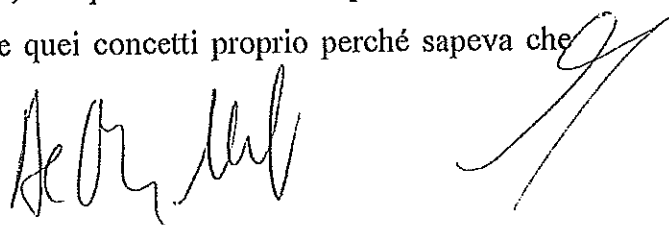
Nel corso del proprio esame, Bertolaso ha fornito un'interpretazione "autentica" del contenuto della telefonata in questione, precisando che allorquando egli fece riferimento alla necessità di "*tranquillizzare la gente*" e di "*fare un'operazione mediatica*", in realtà intendeva alludere, con tali espressioni, alla necessità di effettuare un'attività informativa seria e diretta nei confronti dell'opinione pubblica, in contrasto tanto con le voci

allarmistiche, ritenute prive di fondamento scientifico, che si stavano diffondendo e stavano creando il panico nella popolazione (vi era, si ripete ancora, il ricercatore Giuliani che andava predicando un'imminente scossa di elevata magnitudo), quanto con le rassicurazioni, ingiustificate e "demenziali", della Protezione Civile Regionale (la quale aveva diramato, quello stesso 30 marzo 2009, un comunicato ufficiale nel quale si escludeva che potessero verificarsi, nell'immediato, forti scosse di terremoto).

Ritiene la Corte che, al di là di quanto dichiarato in udienza dal Capo del Dipartimento, il tenore della conversazione telefonica non lasci spazio a dubbi: il significato di un'espressione del tipo *"così loro che sono i massimi esperti in terremoti diranno : lezione normale sono fenomeni che si verificano, meglio che siano cento scosse di 4 scala Richter piuttosto che il silenzio, perché cento scosse servono a liberare energia e non ci sarà mai la scossa quella che fa male, hai capito?"* non si presta a interpretazioni equivocate. Il compito degli scienziati (quello di tranquillizzare) era talmente chiaro che Bertolaso si spinse addirittura a preannunciare quello che sarebbe stato il contenuto di ciò che si sarebbe detto nel corso della riunione. Che, poi, è ciò che sarebbe stato sostanzialmente detto da **De Bernardinis** – il quale aveva concordato l'indizione della riunione con il proprio superiore ed era stato in contatto con lui il giorno 30 marzo - nel corso dell'intervista.

In realtà, poi, gli esperti convocati così sollecitamente a L'Aquila non espressero, come si è visto, posizioni conformi a quelle che il Capo del Dipartimento aveva auspicato. Fu **De Bernardinis**, invece, nell'evidente condivisione d'intenti con Bertolaso (tanto da utilizzare le medesime espressioni), ad accelerare i tempi e, senza attendere ciò che gli esperti avrebbero detto, ad anticipare quelle che avrebbero dovuto essere le conclusioni finali.

Che l'imputato, in definitiva, dovesse prevedere che le sue parole avrebbero rasserenato gli aquilani è, per così dire, *in re ipsa*, nel senso che proprio quella era la ragione del suo dire (ad avvalorare la fondatezza di tale convincimento sta il fatto ulteriore che **De Bernardinis**, nel corso della conferenza stampa, usò un'espressione – *"non ci si aspetta un aumento della magnitudo"* – che non riportava fedelmente quanto emerso in sede di riunione (dove era stato espresso il diverso concetto dell'improbabilità di un aumento dell'intensità delle scosse), e che aveva, nella sua nettezza predittiva, una portata certamente più rassicurante. Insomma, **De Bernardinis** s'indusse a esprimere quei concetti proprio perché sapeva che

A handwritten signature, possibly 'De Bernardinis', followed by a large, stylized scribble or flourish.

era necessario farlo per tranquillizzare la popolazione e, dunque, aveva la piena consapevolezza dell'incidenza che le proprie parole avrebbero avuto sui comportamenti di coloro che lo ascoltavano.

Conclusivamente, sul punto, poiché la condotta posta in essere aveva un fine (quello di assicurare i cittadini), è di tutta evidenza che colui che la realizzò agì nella consapevolezza che con essa quel fine egli avrebbe potuto raggiungere.

Tanto più se l'agente ricopriva, come **De Bernardinis**, un ruolo di assoluta responsabilità, rappresentando, in quel determinato momento, la massima autorità in materia di Protezione Civile. Egli era assolutamente cosciente del fatto che le sue parole non erano quelle di un *quivis de populo*, ma erano quelle del Vice Capo del DPC e, cioè, di quell'organo al quale lo Stato aveva affidato il compito, *lato sensu*, di protezione dei cittadini in occasione del verificarsi di grandi rischi.

La circostanza che l'intervista fu mandata in onda la sera del 31 marzo e pubblicata il giorno dopo sui quotidiani "Il Centro" e "Il Messaggero" con modalità tali da non rendere immediatamente percepibile alla popolazione che era stata rilasciata prima della riunione e che, dunque, essa non costituiva il resoconto di quanto detto dagli scienziati è, ai fini che qui interessano (e, cioè, della valutazione circa la sua efficacia rassicurante sulla popolazione) priva di rilevanza, poiché l'imputato avrebbe dovuto ben prevedere, proprio perché a conoscenza della situazione di attesa esistente in città, che le proprie parole avrebbero potuto essere riferite agli esperti della Commissione, in considerazione del fatto che si sapeva che egli si trovava a L'Aquila proprio per partecipare alla riunione e che non era pensabile che il singolo cittadino privo di conoscenze specifiche in tema di organizzazione della Protezione Civile potesse discernere con esattezza i ruoli nell'ambito di una struttura complessa formata dalla Protezione Civile e dalla Commissione Grandi Rischi che, ai suoi occhi, rappresentava lo Stato investito del compito di tutelare la popolazione.

Si tratta, ora di accertare se **De Bernardinis** potesse o, comunque, dovesse prevedere anche che i cittadini aquilani (o, almeno, alcuni di loro) avrebbero mutato le loro abitudini in conseguenza della rassicurazione da lui fornita.

E la risposta, al riguardo, non può che essere positiva.

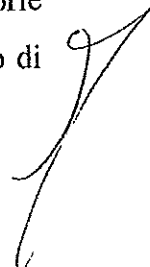
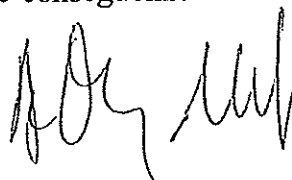
Ed invero, a prescindere dall'utilizzabilità della legge di copertura di natura sociologica del "modello delle rappresentazioni sociali" (scientificamente inattendibile, come ampiamente si dirà in seguito), non v'è dubbio che il giudizio di prevedibilità possa essere formulato sulla base di massime di esperienza, e, cioè, come già ricordato, di *"generalizzazioni empiriche indipendenti dal caso concreto, fondate su ripetute esperienze ma autonome e sono tratte, con procedimento induttivo, dall'esperienza comune, conformemente ad orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione, in quanto non si risolvono in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze o parametri riconosciuti e non controversi"* (così, Sez. II, 6 dicembre 2013, Brunetti, n. 51818, Rv 258117; Sez. VI, 9 ottobre 2012, Ruoppolo, n. 1775, Rv 254196).

Ora, nel caso che occupa, l'affermazione del Tribunale, secondo il quale un messaggio acquisisce una maggiore credibilità qualora provenga da una fonte particolarmente attendibile, non naviga affatto nell'insidioso mare delle congetture, ma è una vera e propria massima di esperienza, in quanto discendente dalla comune esperienza.

E la bontà di una simile impostazione deriva proprio da ciò che disse Bertolaso (del quale **De Bernardinis** era il principale collaboratore) nel corso della già citata telefonata del 30 marzo 2009 con la Stati, allorquando fece riferimento alla necessità di *"far parlare i massimi scienziati nel campo della sismologia"*. In altre parole, i vertici della Protezione Civile ben sapevano che se si fossero espresse le più alte autorità nel campo scientifico, il contenuto delle informazioni sarebbe stato maggiormente attendibile.

La circostanza che poi le affermazioni tranquillizzanti non furono esternate dagli esperti, ma da **De Bernardinis** non smentisce l'assunto che precede, poiché – lo si ribadisce - nella percezione della popolazione interessata dagli eventi sismici l'imputato incarnava comunque l'autorità alla quale i cittadini dovevano fare riferimento, siccome rappresentante della Protezione Civile, in continuo e costante contatto con gli scienziati.

Non a caso, l'imputato, con l'intento di fornire ancora maggiore attendibilità alle proprie affermazioni, fece precedere quella in ordine alle conseguenze favorevoli dello "scarico di



energia” dalla precisazione : *“la comunità scientifica mi continua a confermare”*.

Peraltro, **De Bernardinis**, utilizzando la normale diligenza, avrebbe dovuto prevedere che gli aquilani avrebbero interpretato le sue parole come se fossero direttamente riferibili alla CGR, in considerazione delle modalità di tempo dell'intervista (effettuata a ridosso di una riunione ampiamente pubblicizzata) e del luogo nel quale essa fu rilasciata (lo stesso nel quale si sarebbe tenuta, di lì a breve, la ridetta riunione).

Tutta l'analisi continua a ruotare intorno a quelle che erano le finalità rassicurative della “operazione mediatica” messa in piedi dal Dipartimento della protezione Civile. Finalità che furono perseguite nella profonda consapevolezza, da parte dell'organismo (in quel contesto rappresentato da **De Bernardinis**), che i cittadini aquilani attendevano notizie certe e che in base a queste avrebbero regolato i loro comportamenti (d'altro canto, non si vede per quale ragione si debba attendere ansiosamente un'informazione, se non al fine di modellare il proprio agire sulla base di essa).

Va aggiunto, a tale proposito, che emerge chiaramente dagli atti come l'imputato fosse pienamente a conoscenza delle ragioni che indussero a convocare la riunione, per averlo egli espressamente dichiarato nel corso del proprio esame, allorquando ha affermato, ricostruendo il colloquio avuto con Bertolaso il giorno 30 marzo, *“... credo gli risposi di non preoccuparsi e che ero assolutamente d'accordo con lui sulla necessità della convocazione, visto quanto era accaduto il giorno prima a Sulmona e l'innalzamento della magnitudo degli eventi...”*.

Si è già detto che ai fini del giudizio di prevedibilità non occorre che l'agente si sia specificatamente rappresentato l'evento dannoso concretamente realizzatosi, ma è sufficiente che egli abbia potuto ipotizzare che la propria condotta potesse dar vita a una situazione o categoria di danno. Inoltre, si è visto che la soglia di prevedibilità non è costituita dalla certezza scientifica, ma dalla probabilità o anche della sola possibilità (purché fondata su elementi concreti e non solo congetturali) che le conseguenze si producano.

Sotto tale profilo, non può essere revocato in dubbio che **De Bernardinis**, proprio per il contesto fattuale nel quale gli accadimenti si dipanarono, potesse rappresentarsi la

possibilità che si sarebbe verificato un forte terremoto a L'Aquila o, comunque, avrebbe dovuto ipotizzarlo, usando la diligenza cui era tenuto.

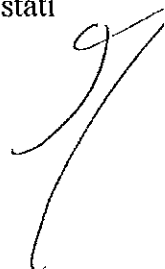
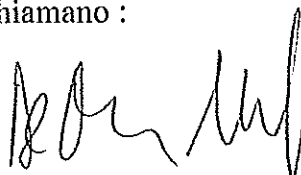
Del resto, la sua presenza in città insieme agli scienziati era dovuta proprio al fatto che questi avrebbero dovuto procedere all'analisi dei rischi. Peraltro, che la zona dell'aquilano fosse un territorio esposto, di per sé stesso, a un grave rischio sismico era circostanza ben nota all'imputato. E il fatto che fosse in corso uno sciame aveva reso necessario un attento monitoraggio del territorio e la convocazione della riunione.

Dunque, se non era possibile, al momento del rilascio delle dichiarazioni, prevedere con certezza se e quando si sarebbe verificato un terremoto, non era parimenti possibile escludere, da parte del responsabile in loco della Protezione Civile, che ciò potesse accadere, anche con magnitudo significative.

Resta da dire della prevedibilità, o meno, del crollo degli edifici nei quali si trovavano le vittime al momento del terremoto. Occorre, tuttavia, ribadire, anche se il chiarimento potrà apparire ultroneo, che ciò che viene richiesto non è la prevedibilità del singolo evento specifico (e, dunque, che **De Bernardinis** avesse previsto che sarebbero collassati proprio "quegli" edifici nei quali si trovavano "quelle" vittime), ma la possibilità – fondata su elementi concreti e non soltanto congetturali - di prevedere che in conseguenza di una scossa di magnitudo notevolmente superiore a quella registrata fino a quel momento, avrebbe potuto verificarsi il crollo di alcune strutture edilizie del territorio.

In verità, si tratta di un problema solo apparente, ove si consideri che il livello di vulnerabilità degli edifici è strettamente dipendente dall'intensità del possibile terremoto, che non può essere, ovviamente, conosciuta in anticipo. Cosicché deve ritenersi pressoché scontata la prevedibilità astratta del fatto che in occorrenza di un terremoto di magnitudo superiore a quella fino a quel momento riscontrata (non escludibile a priori, nella condizione nella quale si trovava l'imputato) quasi tutti gli edifici sarebbero stati rasi al suolo.

In ogni caso, ritiene il Collegio che De Bernardinis fosse nelle condizioni di operare una fondata previsione di vulnerabilità, perché egli, in virtù del ruolo che ricopriva, era a conoscenza – o avrebbe dovuto esserlo - di quegli elementi di valutazione che sono stati specificati nella sentenza impugnata e che qui si richiamano :



- il cosiddetto “Rapporto Barberi” (più precisamente il “Censimento di vulnerabilità degli edifici pubblici strategici e speciali nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia”), promosso proprio dal Dipartimento della Protezione Civile, dal quale era risultato che a L’Aquila, su 752 edifici in muratura censiti, ben 555 rientravano nella fascia di vulnerabilità medio-alta;
- il contenuto dell’articolo, pubblicato nel 2007, a firma di Barberi, di Boschi e di Bertolaso, dal titolo “Difendersi dai terremoti : la prevenzione sismica in Italia”, nel quale si dava atto dell’estrema vulnerabilità del patrimonio edilizio nazionale e si prevedeva che in caso di evento sismico a L’Aquila d’intensità pari al massimo storico registrato, le vittime sarebbero state tra le 4.000 e le 14.500.

A ciò si aggiunga la conoscenza notoria del fatto che moltissimi edifici adibiti ad abitazione a L’Aquila - città con un centro storico di origine medievale - e nelle zone rurali circostanti erano stati costruiti in muratura nel corso dei secoli passati, con criteri e materiali relazionati ai tempi.

D’altro canto, fu lo stesso De Bernardinis a rappresentare la propria consapevolezza del dato della vulnerabilità del patrimonio edilizio abruzzese e della necessità di sostanziosi interventi volti all’adeguamento sismico degli edifici. Infatti, egli, subito dopo la riunione degli esperti, rilasciò una seconda intervista, nel corso della quale affermò :

Cronista : come si affronta un terremoto ?

De Bernardinis: innanzitutto si affronterebbe, si dovrebbe affrontare, cosa che da anni stiamo lottando e Franco Barberi, prima di noi e Bertolaso dopo, in forma molto attenta facendo un’attività di mitigazione della vulnerabilità, e quindi di adeguamento sismico delle strutture, stiamo continuando a chiederlo alla parte politica, qualsiasi segno ormai in molte finanziarie, credo che questo sarebbe il primo fatto ...

.....

Cronista: sostanzialmente quanti uffici, quanti edifici pubblici, quante scuole possono essere definite antisismiche? L’avrete sicuramente fatte queste valutazioni?

De Bernardinis : ...gliel’ho ripetuto prima, in ogni finanziaria, noi continuiamo a chiedere soldi per l’adeguamento sismico delle strutture pubbliche, soprattutto delle scuole.

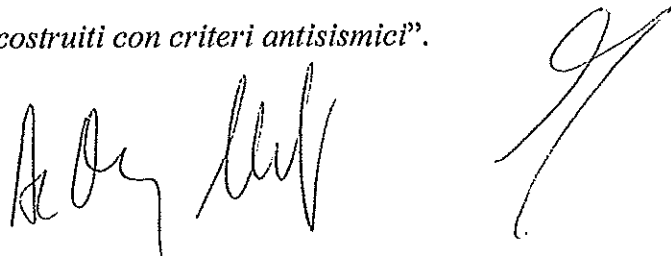
Le considerazioni difensive sulla reale portata del cosiddetto "*Rapporto Barberi*", relativo agli edifici pubblici in muratura e solo a un ristretto campione di edifici privati, sono state svolte, nell'atto di gravame, all'evidente fine di contrastare l'accusa rivolta ai componenti della "commissione" di non avere approfonditamente analizzato l'aspetto della vulnerabilità degli edifici e di non avere fornito informazioni precise e circostanziate al riguardo.

Ma dall'angolo visuale rappresentato dalla generica possibilità, per l'imputato **De Bernardinis**, di prevedere che in caso di terremoto una parte del patrimonio edilizio aquilano sarebbe crollato, esse rivestono scarso rilievo, sol che si consideri che sotto tale aspetto non occorre dimostrare che l'agente fosse a conoscenza delle specifiche criticità degli edifici privati, ma è sufficiente accertare che lo stesso avesse un quadro di conoscenza anche approssimativo che gli permettesse di prevedere la possibilità di crolli.

A tale proposito, non v'è dubbio che anche la sola conoscenza del fatto che gli edifici pubblici in muratura di L'Aquila erano, nella quasi totalità, a rischio di cedimento, era sufficiente a rappresentarsi che anche gli edifici privati edificati con lo stesso metodo (anzi, verosimilmente con minor dispendio di mezzi) fossero nelle medesime condizioni di rischio.

La circostanza, poi, che alcuni dei fabbricati il cui crollo determinò la morte delle persone offese fossero in cemento armato non sposta, all'evidenza, i termini della questione, posto che si trattava di edifici costruiti antecedentemente all'entrata in vigore della prima legge organica in materia di edilizia antisismica e, dunque, con tecniche inadeguate, circostanza, questa, che doveva essere ben conosciuta dall'imputato.

Non è revocabile in dubbio, secondo la Corte, che l'imputato, proprio per il ruolo che ricopriva, avrebbe dovuto essere in possesso di nozioni che alcuni dei coimputati (**Barberi e Boschi**) e il proprio diretto superiore (**Bertolaso**) avevano espresso con chiarezza nel loro scritto "*Difendersi dai terremoti*", presente all'interno della pubblicazione "*Dall'emergenza alla ricostruzione*". I predetti, infatti, avevano affermato che "*a causa del grave ritardo nell'introduzione della classificazione sismica del territorio nazionale, si stima che solo il 14% degli edifici presenti nelle zone sismiche italiane più pericolose (e, dunque, anche nella zona di L'Aquila) siano stati costruiti con criteri antisismici*".



Sulla specifica questione, peraltro, si rimanda – al fine di evitare inutili duplicazioni argomentative - a quanto sarà più articolatamente argomentato allorquando si tratterà della questione della prevedibilità, da parte dell'imputato, della vulnerabilità degli edifici sotto il profilo oggettivo inerente il nesso di causalità. Questione che, all'evidenza, si sovrappone a quella della prevedibilità sotto il profilo soggettivo della colpa.

Nessun dubbio può nutrirsi, infine, sul fatto che la regola generale di prudenza nelle comunicazioni in situazioni di rischio si ponesse l'obiettivo di evitare che i cittadini aquilani, in forza della rassicurazione ricevuta, "abbassassero la guardia" e tenessero comportamenti che potessero esporli al rischio di restare vittime del crollo delle loro abitazioni.

In tal senso, è opportuno ribadire che alla data del 31 marzo gli abitanti di L'Aquila versavano in una situazione che lo stesso Bertolaso ha definito facendo ricorso al concetto di "panico" e, dunque, erano in attesa di una parola chiarificatrice circa gli sviluppi della situazione, così da poter decidere quali comportamenti adottare in situazioni di emergenza e di pericolo.

In un simile contesto, caratterizzato da un lato dalle aspettative riposte dalla popolazione nelle parole di chi aveva la responsabilità della "protezione civile" e, dall'altro, dall'aleatorietà delle previsioni e dall'impossibilità di fornire risposte certe sul futuro, De Bernardinis avrebbe dovuto essere più diligente nell'acquisire informazioni di carattere scientifico e più prudente nella formulazione di previsioni (in realtà, impossibili da fare).

La sua negligenza e la sua imprudenza, infatti, determinarono quel mutamento di abitudini che portò alla morte di molte persone (il punto, ovviamente, verrà diffusamente trattato in sede di valutazione del nesso di causalità).

Con riferimento all'evitabilità dell'evento, ritiene il Collegio che non possa dubitarsi del fatto che ove la condotta imprudente non fosse stata tenuta dall'imputato e ove egli avesse mantenuto un profilo di maggiore prudenza nel corso dell'intervista, omettendo di riferire quei concetti dei quali si è detto, l'evento non si sarebbe verificato. Il tema si connette, all'evidenza, a quello del nesso di causalità e sarà ampiamente sviluppato analizzando le singole posizioni delle persone offese.

In questa sede, può dirsi che la Corte, attraverso l'approfondito esame delle risultanze dibattimentali, ritiene che per alcune delle persone offese sia rimasto pienamente provato che esse recepirono quale messaggio rassicurante proprio quello proveniente dalle parole dell'imputato, e non quello derivante da altre fonti, e che decisero di non abbandonare le loro abitazioni, così rimanendo coinvolte nel loro crollo, proprio dopo avere percepito ed elaborato tale messaggio.

Può, dunque affermarsi, per le specifiche ragioni che saranno appresso esplicitate caso per caso, che senza la percezione sensoriale e intellettuale, delle parole di **De Bernardinis**, la decisione di rimanere nelle case non sarebbe stata assunta.

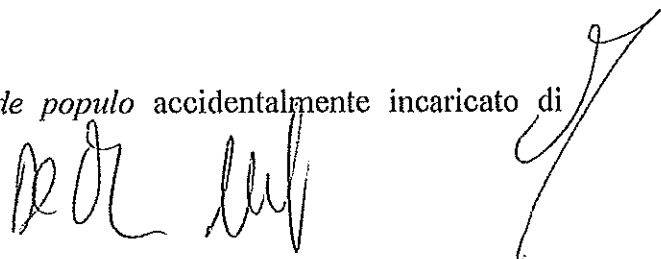
Il che equivale a dire che se l'imputato non avesse detto ciò che invece disse e, in sostanza, si fosse informato sull'infondatezza scientifica della tesi dello "scarico di energia" e avesse mantenuto un atteggiamento più prudente in punto di valutazione favorevole degli eventi e di assenza di pericolosità, le morti non si sarebbero verificate, perché quei cittadini aquilani avrebbero continuato ad adottare, nel corso della notte tra il 5 e il 6 aprile 2009, le precauzioni conosciute. O, comunque, per dirla con la giurisprudenza già citata (Sez. IV, 6 giugno 2013, Nastro, n. 31980, Rv 256745), sarebbe significativamente diminuito il rischio di verificazione dell'evento o vi sarebbero state significative, non trascurabili, probabilità di salvare il bene protetto.

Reputa la Corte, poi, che la condotta doverosa (diligente e prudente nel senso finora descritto) fosse senz'altro esigibile da **De Bernardinis**, il quale aveva certamente il dovere di prevedere che gli aquilani avrebbero abbassato il loro livello di cautela, così esponendosi a maggiori pericoli.

E infatti, per come già ampiamente esposto, l'agente modello (individuato, come detto, nell'esponente coscienzioso e avveduto di un determinato gruppo di persone omologhe all'imputato), avrebbe potuto e dovuto prevedere che, nella situazione descritta, ogni affermazione rassicurante avrebbe potuto influire sulle decisioni dei cittadini in relazione alle cautele da adottare in concomitanza con un fenomeno sismico.

Ma, nel caso di specie, v'è di più.

De Bernardinis, infatti, non era un *quisque de populo* accidentalmente incaricato di



svolgere una certa funzione, ma era, come più volte ripetuto, il Vice Capo Operativo della Protezione Civile e il facente funzione, nella fattispecie concreta, del Capo Dipartimento. Dunque, egli era soggetto particolarmente qualificato, ben conscio dei meccanismi che si innescano tra le popolazioni interessate a fenomeni di elevato rischio e a conoscenza delle regole che presidiano l'attività informativa in simili contesti.

5.2 Il nesso di causalità.

Tanto premesso in ordine alla colpevole condotta tenuta dall'imputato **De Bernardinis**, va affrontato il tema inerente il nesso causale tra detta condotta e i rubricati eventi.

Al riguardo, va in primo luogo rilevato che, vertendosi in tema di causalità attiva, risulta ultroneo stabilire se l'agente fosse o meno titolare di una posizione di garanzia.

Deve, pertanto, meramente accertarsi, sulla scorta della concezione condizionalistica della causalità, se la condotta attiva dell'imputato abbia contribuito causalmente al verificarsi dell'evento e, di converso, se una condotta appropriata avrebbe avuto significativa probabilità di scongiurarlo. Deve accertarsi, cioè, se, eliminata la condotta comunicativa dell'imputato **De Bernardinis** dal novero dei fatti accaduti, gli eventi in contestazione non si sarebbero verificati, con esclusione, quindi, di ogni "dubbio ragionevole" (ovvero ogni dubbio non meramente congetturale) che l'evento possa essere stato determinato in maniera esclusiva o preponderante da una causa diversa.

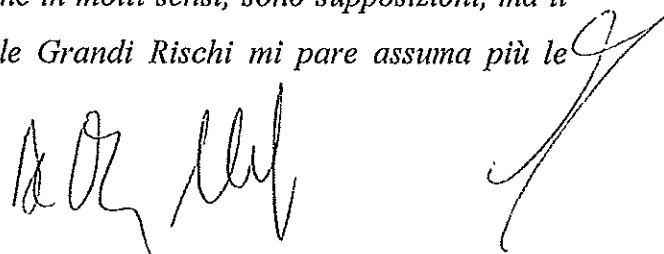
Detto vaglio andrà effettuato a prescindere dalla legge di copertura individuata dal primo giudice nel cosiddetto "modello delle rappresentazioni sociali" e da qualsiasi altra legge di copertura.

La legge di copertura di natura sociologica prospettata dall'accusa tramite il proprio consulente, prof. Antonello Ciccozzi, e fatta propria dal primo giudice (il quale pure le ha attribuito un basso coefficiente statistico), difetta invero di adeguata validazione scientifica, con riferimento ai noti criteri della "controllabilità", "falsificabilità" e "verificabilità" della stessa, tenuto conto della percentuale di errore conosciuto o conoscibile, della possibilità che la teoria abbia formato oggetto di controllo da parte di altri esperti in quanto divulgata tramite pubblicazioni scientifiche od altri mezzi, della presenza di standard costanti di verifica.

Detta legge di copertura, peraltro fondata sulle forzature del contenuto delle valutazioni e dichiarazioni dei componenti della CGR, di cui si è già sopra diffusamente argomentato, è stata infatti elaborata *ex post* dal consulente (che ha financo escluso che la scienza antropologica debba sottostare a qualsivoglia attività di verifica delle tesi propugnate), sulla scorta di dichiarazioni -rilasciate nel corso del processo dai testimoni- selezionate a sua discrezione, in evidente funzione di riscontro e corroborazione di una tesi anticipatamente prospettata. Si veda il verbale di trascrizioni dell'udienza del giorno 11 aprile 2012: *"difensore: "può riferire quali verbali del dibattimento ha esaminato? Cioè tutti i verbali dall'inizio del processo? L'istruttoria è iniziata il 15 ottobre 2011, fino a quando? ... è in grado di dirmi se li ha letti tutti?"*, *consulente: "risultano dalla consulenza quelle che ho esaminato"*; *difensore: "io vorrei sapere se lei ha letto anche queste altre testimonianze?"*; *consulente: "io le ho assaggiate"*; *difensore: "c'è stata una scelta a monte?"*; *consulente: "alla fine mi sono posto un obiettivo quello di dimostrare che una parte della popolazione ha percepito l'informazione in termini di rassicurazione"*, *"non tutte le ho lette"*).

Detta legge di copertura, inoltre, trova origine dallo stesso vissuto del consulente, nato e residente in L'Aquila, con conseguente perdita del necessario requisito della terzietà da parte del medesimo (egli infatti ha dichiarato: *"sono padre di due bambine e rispetto a persone che hanno riportato la loro memoria qui, ritengo soltanto di essere stato più fortunato"*).

A detto riguardo, non può poi trascurarsi il fatto che il consulente ha riconosciuto di aver redatto un articolo pochi giorni dopo la diffusione della notizia dell'avviso di conclusione indagini inerente il procedimento in questione, nel quale aveva non solo sviluppato i temi fondamentali della propria teoria, ma anche espresso sospetti e giudizi negativi sulle persone degli imputati, quasi prospettando che essi avessero finalizzato la loro condotta a lucrare vantaggi dalla futura e prevedibile scossa distruttiva (si veda l'articolo *"Mancato allarme o rassicurazione disastrosa?"*, datato 15 giugno 2010 – acquisito all'udienza 11.4.2012-: *"anche se in città c'è chi sospetta che se ne siano fregati, nell'idea che se il terremoto ci fosse stato sarebbe stata un'occasione in molti sensi, sono supposizioni, ma il dubbio può venire ... la Commissione Nazionale Grandi Rischi mi pare assuma più le*



sembianze di una cricca di tele-maghi che cercano da mesi di nascondere una divinazione catastrofica giocando sulla distrazione di effetti speciali vari (i "miracoli" della "ricostruzione") e cambiando le carte in tavola ... e mi chiedo come mai a L'Aquila c'è chi ancora tributa secolare e certa venerazione verso dei soggetti che destano enormi dubbi di cialtroneria e corruzione").

Tuttavia, posto che deve considerarsi utopistico un modello d'indagine fondato esclusivamente su strumenti di tipo deterministico e nomologico-deduttivo, cioè affidato alla forza esplicativa di leggi universali o statistiche, in quanto all'evidenza insufficiente a governare da solo il complesso contesto del diritto penale costituito dalle più varie manifestazioni della realtà, e posto altresì che la complessiva vicenda *sub judice* si presenta quale un *unicum* per la sua assoluta peculiarità, di talché neppure possono soccorrere, alla stregua di leggi di copertura, le argomentazioni dei consulenti delle difese, opina la Corte che possa comunque giungersi alla dimostrazione del contestato nesso di condizionamento sulla scorta di un'attenta e puntuale disamina delle acquisizioni dibattimentali inerenti al caso concreto.

In sostanza, pur dovendosi ammettere che dall'osservazione dei comportamenti dell'uomo non siano ricavabili leggi di copertura in grado di attribuire un valore generalizzante alle sequenze delle condotte umane, poiché dipendenti da motivazioni intime e soggettive, e quand'anche si volesse ritenere che in condizioni rientranti tra i cosiddetti "eventi ambigui", come quelle in cui si trovavano le vittime del terremoto del 6 aprile 2009, i meccanismi deputati all'assunzione delle decisioni siano soggetti a un'influenza limitata da parte di influssi culturali, non può tuttavia certo escludersi, dovendo ciò andare specificatamente controllato caso per caso, che alcune delle vittime del terremoto nel corso della notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009 si determinarono a non abbandonare le proprie abitazioni in quanto a ciò convinte proprio dalle parole imprudentemente pronunciate dall'imputato **De Bernardinis** e largamente pubblicizzate.

Nel caso di specie, peraltro, come già evidenziato in sede di disamina dell'elemento soggettivo della colpa, gli assunti del primo giudice - a) un messaggio è tanto più "credibile" quanto più è "autorevole" la fonte da cui promana; b) nelle moderne società occidentali particolare autorevolezza è conferita all'autorità scientifica - non possono certo

relegarsi nella sfera delle mere “congetture” inammissibilmente valorizzate, ma vanno invece ricondotti nelle cosiddette “massime di esperienza”, ovvero nell’ambito dei giudizi a carattere generale formulati sull’*id quod plerumque accidit* (non meno efficaci per il fatto che si tratti di assunti ricavati dall’elaborato del consulente tecnico del Pubblico Ministero).

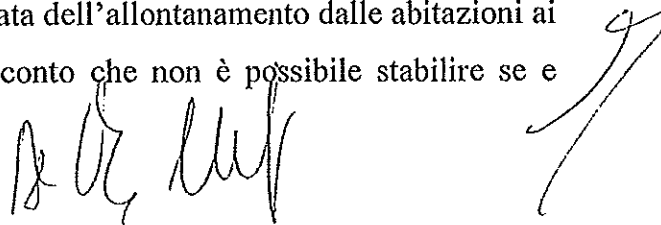
Riprova di quanto sopra è costituita:

- dalle parole pronunciate da Bertolaso nella conversazione telefonica intercorsa con la Stati il 30 marzo 2009, allorquando lo stesso fece riferimento, ai fini della perseguita tranquillizzazione, alla necessità di “*far parlare i massimi scienziati nel campo della sismologia*”;
- dalle parole pronunciate dall’imputato **De Bernardinis** in occasione dell’intervista rilasciata antecedentemente alla riunione della CGR, allorquando lo stesso, con l’intento di fornire la maggiore attendibilità possibile alle proprie affermazioni sulle conseguenze favorevoli dello “*scarico di energia*”, premise alle stesse la frase: “*la comunità scientifica mi continua a confermare*”.

Né, a giudizio della Corte, può costituire un ostacolo non superabile all’accertamento del nesso causale la sua natura “psichica”, implicante la sussistenza di un nesso di condizionamento mentale tra la condotta di tipo comunicativo dell’imputato **De Bernardinis** e la sopra decritta decisione delle vittime, tenuto conto che il condizionamento psichico, nel relazionarsi tra diversi soggetti, costituisce un fenomeno niente affatto raro e appartenente all’esperienza del vivere comune.

Né, ancora, alcun ostacolo all’accertamento del nesso causale può essere rappresentato dal fatto che nella specie l’evento (decessi, lesioni) non sia integrato *tout court* dalla condotta posta in essere dal soggetto condizionato (l’essere rimasto in casa dopo le scosse “premonitrici”), ma sia a sua volta causalmente connesso a detta ultima condotta, laddove ogni singolo anello della catena causale sia puntualmente ricostruito e sia esclusa l’incidenza di diversi fattori concausali determinanti.

Né, infine, può ostare alla configurabilità del nesso causale la dedotta insussistenza di “norme di cautela ufficiale” che definiscano la durata dell’allontanamento dalle abitazioni ai fini della salvaguardia della vita umana (tenuto conto che non è possibile stabilire se e



quando possa verificarsi un evento tellurico maggiore o possa ritenersi esaurito il pericolo delle cosiddette “repliche”), allorquando, sulla scorta delle emergenze processuali, possa ritenersi, con alto grado di probabilità logica, che la vittima, qualora avesse fatto ricorso alle cautele già adottate, non si sarebbe comunque trovata all'interno della propria abitazione alle ore 03.32 del 6 aprile 2009.

Quindi, affinché sia possibile addivenire a un giudizio di penale responsabilità dell'imputato, deve risultare:

- che la vittima abbia recepito, quale messaggio rassicurante, proprio quello proveniente dalle parole dell'imputato, e non da altre precedenti o successive fonti rassicuranti;
- che la decisione di non abbandonare la propria abitazione (assunta individualmente ovvero in ambito familiare o amicale tramite confronto con terzi) sia derivata proprio dalla percezione ed elaborazione di detto messaggio, di talché, senza la sua specifica percezione, la decisione non sarebbe stata presa;
- che la vittima, una volta fuoriuscita dalla propria abitazione, con alto grado di probabilità logica, non vi avrebbe fatto rientro sino alle ore 03.32 del 6 aprile 2009.

Al riguardo, si rileva che non può certo costituire elemento imprescindibile di riscontro della tesi accusatoria il fatto che i testi siano o no stati in grado di indicare da quale specifica fonte - ossia da quale specifico quotidiano o servizio televisivo - la vittima fosse venuta a conoscenza delle parole pronunciate dall'imputato, laddove sia comunque rimasto accertato che questa le abbia recepite, ovvero abbia recepito proprio quei messaggi rassicuranti riferibili all'intervista rilasciata dall'imputato nell'immediata antecedenza della riunione della CGR.

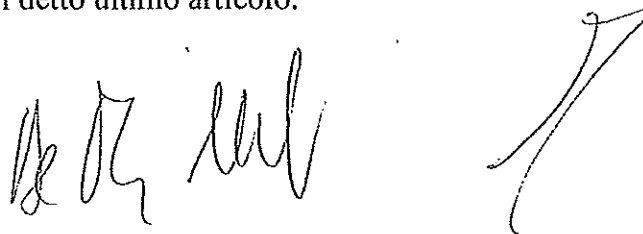
Devono poi relegarsi a mero elemento di riscontro dell'ipotesi accusatoria le “ataviche” misure di cautela delle vittime, non potendosi all'evidenza neppure escludere che soggetti provenienti da luoghi non sismici e, quindi, non portatori di alcuna abitudine inerente fenomeni tellurici, possano comunque essere stati indotti dalle parole dell'imputato De Bernardinis a non fuoriuscire dalle loro abitazioni la notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009.

Da ultimo, non può poi assumere rilievo dirimente, ai fini dell'attendibilità dei testi d'accusa, come evidenziato in sede di appello, il fatto che nel lasso temporale intercorso tra l'anno 1983 e l'anno 2008 si fossero verificate ben 48 scosse di terremoto avvertibili dalla popolazione, mentre alcuni testi, pur avendo dichiarato di essere "sempre" usciti di casa negli anni precedenti al sisma del 2009, abbiano però poi riferito l'accaduto a non più di "due o tre occasioni".

Sul punto, invero, non solo non può affatto qualificarsi quale scossa "temibile" qualsiasi scossa "avvertibile", ma deve altresì rilevarsi che neppure può ritenersi che qualsiasi scossa avvertibile sia di fatto stata avvertita, ciò dipendendo dal fatto che il soggetto si sia trovato o no in L'Aquila all'atto della scossa, dal suo stato di sonno o veglia, dalla circostanza che il medesimo si sia trovato all'interno o all'esterno della propria abitazione (se all'interno, dalla zona, dalla tipologia e dal piano dell'edificio in cui questa era ubicata, se all'esterno, dal fatto che lo stesso si sia trovato a piedi o in macchina ecc.).

Ebbene, nei casi in cui sulla scorta delle acquisite prove testimoniali possa ritenersi provato che la vittima non fuoriuscì dalla propria abitazione in quanto assicurata dai concetti espressi dall'imputato **De Bernardinis** e che, qualora ne fosse uscita, non vi avrebbe fatto rientro per un lasso temporale idoneo a evitare la scossa distruttiva, l'evento deve pertanto a questi riferirsi (il fatto è "suo"), non potendosi ritenere, come sostenuto in sede di appello, che la vulnerabilità degli edifici dovuta a errori di progettazione o di esecuzione, costituente pertanto una preesistente condotta illecita altrui, rappresenti una concausa di per sé sola sufficiente a cagionare l'evento ed idonea, quindi, ad interrompere il nesso causale alla stregua del combinato disposto dei commi 2° e 3° dell'art. 41 c.p.

Sul punto, va premesso che secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la norma prevista dal 2° comma dell'art. 41 c.p. non esclude, anzi presuppone, l'esistenza di un collegamento condizionalistico con la condotta dell'agente ché, altrimenti, in caso di completa autonomia ed indipendenza del percorso causale preesistente, simultaneo o sopravvenuto, l'esclusione del nesso causale dovrebbe già affermarsi sulla scorta del combinato degli artt. 40, 1° comma, e 41 c.p., 1° comma c.p. e resterebbe quindi privo di significato il disposto del 2° (e 3°) comma di detto ultimo articolo.

The page concludes with three handwritten signatures in dark ink, followed by a large, stylized checkmark or flourish on the right margin.

Va quindi valutato quando possa ritenersi sussistente quella “preponderanza causale” che determina l’effetto interruttivo, travolgendo le implicazioni causali insite nell’andamento delle precedenti condizioni.

Ebbene, stando alla teoria dominante della causalità umana, ciò che al riguardo rileva non è tanto se la condotta sia o no causa dell’evento, ma se l’agente ne possa essere considerato autore in quanto dotato di coscienza e volontà che gli permettono di tener conto anche dei fattori a lui esterni.

Da ciò deriva che nei giudizi causali riferiti all’uomo, la sua condotta commissiva od omissiva non possa essere valutata in maniera isolata.

Dovranno, pertanto, essere imputati all’agente non solo quei fattori di cui lo stesso abbia tenuto conto, ma anche quelli da lui “dominabili” che abbiano inciso nel decorso causale, finendo quindi per sfuggire al “dominio umano” solo i fatti anomali o atipici in quanto, come tali, non avrebbero potuto essere previsti e prevenuti (così di fatto sovrapponendosi il profilo soggettivo della prevedibilità inerente la colpa a quello oggettivo inerente il nesso causale).

Concludendo sul punto, devono ritenersi “non dominabili”, e, come tali idonei ad assumere quella preponderanza causale valevole ad interrompere il nesso teleologico con i fattori preesistenti del percorso causale, solo i fatti “rarissimi o eccezionali”, ossia quei fatti che abbiano avuto una probabilità di verificarsi giuridicamente insignificante (v., in termini, Cass. pen. Sez. IV, 2-7/4-9-2014, n. 36920, Cicchese).

Il che non può certo ritenersi nel caso della vulnerabilità degli edifici dovuta a errori umani di progettazione o di esecuzione (anche mediante l’uso di materiale non idoneo) degli edifici ovvero alla loro modifica o manutenzione negligente, che abbiano inciso negativamente sulla loro sicurezza.

Al riguardo, infatti, premesso che tutti gli edifici in cui si sono verificati gli eventi in esame risultano essere stati realizzati antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 64/74, e posta la generale vulnerabilità del patrimonio edilizio, come dinanzi già sottolineata, non possono non rilevare le dichiarazioni rese dal teste della difesa Barberi, ing. Cherubini Alberto, puntualmente riportate dal primo giudice.

Il teste Cherubini, responsabile scientifico degli studi sulla vulnerabilità sismica contenuti nel cosiddetto "Rapporto Barberi", infatti:

- ha confermato il dato contenuto nelle tabelle riportate a pag. 46 del vol. II di detto rapporto, secondo cui nella città di L'Aquila, su n. 752 edifici in muratura sottoposti a verifica, n. 555 rientravano nella fascia di vulnerabilità medio-alta, in quanto costituiti da *"muratura di cattiva qualità con orizzontamenti deformabili o con orizzontamenti rigidi"* (non potendosi ragionevolmente ritenere dette caratteristiche esclusive degli edifici pubblici, anzi);
- ha confermato il dato su base regionale contenuto nella tabella 4.3-11 riportata a pag. 146 del vol. I di detto rapporto, da cui si evince che la quasi totalità degli edifici in cemento armato costruiti antecedentemente all'anno 1974 presentavano una vulnerabilità sismica medio-alta e alta, mentre gli edifici in cemento armato costruiti dopo l'anno 1974 presentavano in prevalenza una vulnerabilità sismica medio-bassa in ragione dell'entrata in vigore nel nostro ordinamento delle norme, più rigorose rispetto al passato, contenute nella citata L. n. 64/74, c.d. "legge antisismica";
- ha specificato che la maggiore vulnerabilità degli edifici in cemento armato costruiti prima del 1974 dipendeva non solo dall'inadeguatezza delle relative norme, ma anche da fattori di tipo tecnico, consistenti: nella scarsa consapevolezza del rischio sismico da parte dei tecnici e progettisti dell'epoca, privi della *"cultura del terremoto"*; negli errori di calcolo o di progetto che oggi possono essere evitati grazie all'uso del computer e delle tecnologie informatiche in luogo del pennino bagnato nell'inchiostro di china, della riga e squadra e del regolo calcolatore; nella scarsa qualità delle tecniche costruttive e dei materiali usati (che hanno avuto *"un'evoluzione in senso migliorativo"*);
- ha affermato, da ultimo, che quanto sopra costituiva un dato *"abbastanza noto ... non è cosa nuova"*.

Detto dato, pertanto, deve senza alcun dubbio ritenersi conosciuto o quanto meno conoscibile da parte dell'imputato De Bernardinis, in ragione della sua caratura professionale.



Né, infine, possono ragionevolmente ritenersi quali fattori “non dominabili” la mancata o erroneamente eseguita manutenzione degli immobili da parte dei proprietari, costituenti peraltro elementi aggiuntivi all’originaria vulnerabilità sismica dell’immobile.

5.3) Casi d’individuazione del nesso di causalità

Ritiene la Corte che, sulla scorta dei suindicati parametri di riferimento, debba ritenersi acclarato il nesso causale tra la condotta colposa dell’imputato **Bernardo De Bernardinis** ed il decesso di **Carosi Claudia, Liberati Vezio, Ciancarella Elvezia, Visione Daniela, Cinque Davide, Cinque Matteo, Massimino Patrizia, Cora Alessandra, Cora Antonella, Placentino Ilaria, Spaziani Claudia, Vittorini Fabrizia e Alloggia Silvana**.

5.3.1) Carosi Claudia

L’istruttoria dibattimentale ha provato, oltre ogni dubbio che possa qualificarsi ragionevole, che se Carosi Claudia non fosse venuta a conoscenza delle parole e dei concetti assicuranti di cui alle dichiarazioni dell’imputato, non avrebbe certamente trascorso la notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 all’interno della propria abitazione, sita al terzo piano dell’edificio di via XX Settembre n.123, trovandovi la morte.

A fronte delle motivazioni dell’appellata sentenza sul punto, come sopra succintamente riportate, l’avv. Dinacci, in sede del ricorso in appello proposto nell’interesse dell’imputato **De Bernardinis**, ha dedotto in primo luogo, quanto alle acquisite deposizioni testimoniali, che il Tribunale ne aveva in alcuni casi superato “il dato dichiarativo”.

In particolare, l’appellante ha dedotto che la teste Carosi Ilaria, nel riferire che la sorella Claudia negli ultimi giorni del mese di marzo 2009 aveva dormito nella casa paterna, non aveva mai ricondotto tale scelta alla possibilità di abbandonare più agevolmente l’abitazione in quanto sita al piano terra - come invece ha sostenuto il primo giudice - ma unicamente alla maggiore stabilità dell’edificio, la cui costruzione, realizzata nel 1989, era stata affidata a tecnici di fiducia.

Ancora con riferimento alla teste Carosi Ilaria, l’appellante ha osservato come dalle dichiarazioni dalla stessa rese nel corso delle indagini preliminari - oggetto di contestazioni

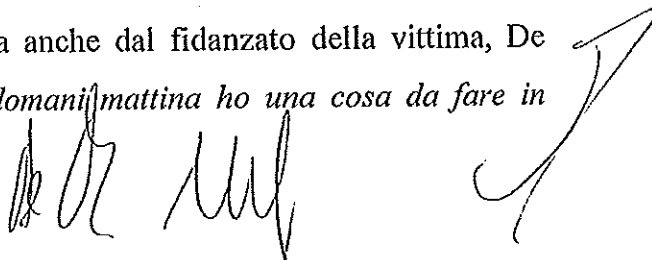
- era emerso che Carosi Claudia, già prima del 31 marzo aveva mantenuto, nei confronti dello sciame sismico in corso, un atteggiamento improntato a tranquillità, dovendosi, dunque, escludere che le informazioni propalate in occasione della riunione della CGR, rassicurandola, ne condizionarono il comportamento.

Pertanto era emerso che l'unico elemento da cui Carosi Claudia aveva tratto qualche rassicurazione era stata la mancata presenza di Guido Bertolaso alla riunione degli esperti (*"ma figurati che non è nemmeno venuto Bertolaso"* e quindi se la cosa fosse stata grave, cioè Bertolaso dove c'è una catastrofe oppure una situazione comunque di pericolo si reca, per cui lei (Claudia) disse: *"oltre a quello che ho sentito dai TG mi tranquillizza il fatto che Bertolaso comunque non sia venuto"* e quindi ricordo che fu questo il discorso che facemmo").

Le dichiarazioni della teste si appalesavano in contrasto con la tesi accusatoria anche nella parte in cui, con riferimento al pomeriggio del 30 marzo, in occasione della scossa di magnitudo 4.1, la condivisione da parte di Carosi Claudia della scelta dell'avv. Valentini di far uscire dallo studio i propri collaboratori era stata giustificata non con le rassicurazioni provenienti dalla CGR, bensì con la vulnerabilità dello stabile nel quale aveva sede lo studio stesso, di talché non poteva escludersi che qualora lo studio legale fosse stato ubicato in uno stabile moderno ed antisismico, la stessa non avrebbe condiviso la scelta di cautela dell'avv. Valentini.

Quindi l'appellante, oltre alla genericità delle fonti dalle quali la vittima avrebbe appreso gli esiti della riunione, ha rilevato come nelle parole della teste Carosi Ilaria non vi fosse alcun riferimento alle affermazioni attribuite agli imputati (per quel che qui interessa all'imputato **De Bernardinis**), riportando a tal fine la deposizione della stessa sulla telefonata avuta con la sorella la notte del 5 aprile 2009 dopo la prima scossa delle 22.48: *"io (Claudia) resto qua perché mi sento tranquilla e perché domani mattina mi devo alzare presto"*.

Da tale ultima affermazione era anzi emersa la sussistenza di un concreto fattore condizionalistico alternativo che avrebbe indotto Carosi Claudia a rimanere in casa la notte del 6 aprile 2009, ossia la necessità di svegliarsi presto al mattino seguente per un impegno professionale; circostanza quest'ultima confermata anche dal fidanzato della vittima, De Nuntiis Daniele, e dall'amica Tomassi Irene (*"domani mattina ho una cosa da fare in*

The page contains several handwritten signatures in black ink. There are three distinct signatures in the middle, followed by a large, stylized checkmark on the right side of the page.

Tribunale presto”; “ci sentimmo anche con Claudia quando lei mi disse che forse finalmente quella lì era l’ultima così poteva dormire perché la mattina successiva si doveva svegliare presto perché doveva andare in Tribunale, e quindi quello credo che sia stato...”).

Un altro fattore condizionalistico alternativo è stato individuato dall’appellante nelle affermazioni rassicuranti provenienti da soggetti i quali, seppur diversi dagli “esperti” della CGR, erano comunque credibili, in quanto tecnici, che inviavano alla popolazione messaggi rassicuranti in ordine alla stabilità degli edifici. Sul punto l’appellante ha riportato l’oggetto della contestazione mossa dall’avv. Stefano, in sede di controesame, alla teste Carosi Ilaria, la quale ne ha confermato il contenuto: *“sì, infatti esattamente la frase che aveva riferito ... era che i palazzi vecchi, erano quelli costruiti da oltre cinquant’anni, erano soltanto quelli a rischio di crollo ma solo in caso di terremoto di magnitudo superiore al nono grado della scala Richter”.*

Al riguardo, secondo l’appellante, non sarebbe condivisibile l’assunto del primo giudice il quale - al fine di dimostrare che le suddette informazioni non ebbero un’influenza apprezzabile sulla decisione di Carosi Claudia di rimanere nella propria abitazione - aveva richiamato una parte della deposizione di Carosi Ilaria in cui la stessa aveva ricordato come già nei giorni precedenti il 31 marzo circolassero in città alcune “camionette” che diffondevano notizie allarmistiche, senza però che né lei, né Claudia vi avessero fatto affidamento, stante la mancanza di autorevolezza delle fonti, e ciò contrariamente a quanto accaduto nei confronti degli esperti della CGR. Secondo l’appellante, tale circostanza sarebbe del tutto irrilevante, ostando a un simile paragone la notevole differenza di credibilità tra le “voci” che in quei giorni venivano diffuse dagli altoparlanti mobili, da un lato, e l’intervista di un ingegnere, tecnico specializzato, dall’altro.

È stato infine dedotto che la teste Carosi Ilaria non era neppure stata in grado di riferire quando lei e la sorella avevano ascoltato l’intervista rilasciata dall’imputato **De Bernardinis** (*“allora, mia sorella me ne ha parlato il 1° aprile quindi sicuramente l’aveva sentito il 1° aprile; io credo che mi sia capitato di sentirla anche nei giorni successivi, perché comunque i nostri TG questa cosa poi l’hanno ripassata all’infinito, cioè quindi comunque non ricordo io personalmente quando l’ho sentita, ne avevo parlato il 1° con mia sorella, però poi comunque l’ho sentita anch’io”*).

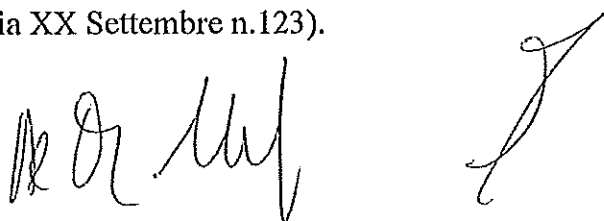
Quindi l'appellante ha analizzato la deposizione resa dal teste De Nuntiis Daniele, allora fidanzato della vittima, facendo rilevare come anche dalle dichiarazioni di costui era emerso che il solo motivo per cui Carosi Claudia si era sentita rassicurata era stata l'assenza di Bertolaso alla riunione del 31 marzo e che, nella telefonata avuta la notte tra il 5 e il 6 aprile 2009, le parole dalla stessa pronunciate furono riferite unicamente all'impegno della mattina seguente in Tribunale, come già evidenziato.

Inoltre è stato sostenuto che il teste De Nuntiis: non era stato in grado di riferire in ordine alle fonti delle notizie apprese da Carosi Claudia (*"non lo so questo, come si è documentata, non è che ne abbiamo parlato"*); a domanda del Pubblico Ministero se la stessa avesse o no fatto riferimento a dichiarazioni di qualche componente della commissione, aveva risposto: *"no, no"*; neppure era stato in grado di riferire in ordine al presunto mutamento dell'atteggiamento dalla stessa tenuto dopo il 31 marzo 2009, se non facendo riferimento a una minore frequenza delle telefonate, circostanza spiegabile - secondo l'appellante - con l'oggettiva diminuzione del numero di scosse nei giorni successivi alla riunione.

Da ultimo, le stesse censure sono state mosse alle deposizioni rese da De Amicis Alessia e Tomassi Irene, amiche di Carosi Claudia, da cui era peraltro emerso che quest'ultima non era completamente rassicurata, tanto che la notte del 5 aprile aveva posizionato la borsa con gli effetti personali vicino alla porta.

Ebbene, premesso che non è emerso alcun concreto elemento per dubitare dell'attendibilità dei testi escussi, quanto alla conoscenza da parte della vittima dei concetti espressi dall'imputato **De Bernardinis**, osserva la Corte che, come sopra rilevato, non può ritenersi al riguardo decisiva la circostanza che i testi siano stati o no in grado di indicare la specifica fonte di siffatta conoscenza, a ciò bastando la prova che i messaggi rassicuranti espressi dall'imputato immediatamente prima della riunione furono comunque recepiti.

Peraltro, riferimenti in tal senso non sono nel caso di specie del tutto assenti, avendo la teste Tomei Fiorella, madre di Carosi Claudia, indicato quale fonte da cui la stessa apprese, insieme alla figlia, dell'esito della riunione *"un telegiornale locale o comunque il Tg 3 delle 14"* del 1° aprile 2009 (Carosi Claudia, infatti, era solita pranzare a casa della madre, nonostante abitasse da sola nell'appartamento di via XX Settembre n.123).



D'altra parte, la prova del fatto che Carosi Claudia fosse venuta a conoscenza di dette informazioni può desumersi dalle deposizioni di tutti i testi a carico, dalle quali emerge chiaramente come nei giorni successivi al 31 marzo l'argomento in questione venne trattato più volte.

In particolare, riferendo su quanto accaduto il giorno 1 aprile, la teste Carosi Ilaria ha dichiarato: *"ebbi modo di prendere questo caffè a casa di mia madre insieme a mia sorella e a mia madre e parlammo del fatto che avevamo avuto notizia, chi da un canale chi da un altro, insomma però dell'avvenuta riunione. Oltre al fatto che già nella nostra testa le informazioni che noi avevamo ritenuto che ci avevano colpite erano state queste informazioni tranquillizzanti che comunque dicevano che era meglio che ci fossero più scosse perché l'energia, questo dava modo all'energia di scaricarsi a poco a poco, e anche ci confrontammo sul fatto che era molto improbabile che ci sarebbero state scosse superiori a quelle che si erano verificate fino ad allora, e quindi diciamo che questa cosa ce la siamo ridetta"*, richiamando quindi concetti che è risultato essere stati propalati immediatamente prima della riunione dall'imputato **De Bernardinis**.

La stessa teste ha altresì specificato che la sorella nell'occasione le fece il nome di quest'ultimo quale fonte diretta delle proprie conoscenze (*"si, del dott. De Bernardinis, lei mi disse che quelle erano le dichiarazioni che aveva sentito"*) ed anche il teste De Nuntiis ha dichiarato di aver commentato con Carosi Claudia proprio la "battuta" sul vino dell'imputato **De Bernardinis**.

Ciò posto e premesso che, come emerso in sede di verifica dibattimentale, Carosi Claudia sin da bambina e durante lo sciame sismico in questione era adusa a uscire dai luoghi chiusi a ogni scossa di terremoto ed evitava comunque di intrattenersi in locali chiusi ubicati nel centro storico, al fine di dimostrare come la stessa fosse stata fortemente rassicurata dai detti concetti, appare significativo l'abbandono della più drastica delle cautele da lei adottate nel corso dello sciame sismico, cautela costituita dal suo trasferimento nello stabile ove abitavano i genitori e la sorella.

Ed invero, già a partire dalla metà del mese di marzo, Carosi Claudia, per paura delle scosse che iniziavano a diventare sempre più frequenti, si era trasferita a casa dei genitori (sita in viale della Croce Rossa n.105/c), e a tanto ella si era indotta non soltanto perché la presenza

dei familiari la faceva sentire più sicura, ma per via della maggiore stabilità dell'edificio rispetto a quello in cui viveva da sola, trattandosi quest'ultimo di una struttura di edilizia popolare risalente all'anno 1955 ed ubicata nel centro storico della città.

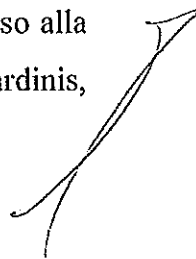
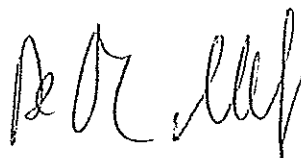
Ciò è emerso chiaramente dalla deposizione resa della teste Tomei Fiorella la quale ha altresì riferito che il 27 marzo, mentre si trovava in Puglia con il marito e alcuni amici, seppe che a L'Aquila vi era stata una scossa e, dopo aver chiamato subito le figlie, apprese che Claudia si era trasferita a casa loro, ed inoltre che la sera del 29 marzo, quando fecero rientro intorno alla mezzanotte, la trovarono che dormiva sul divano.

Soltanto il giorno 1 aprile 2009 e, quindi, subito dopo aver appreso le notizie rassicuranti provenienti dall'imputato, Carosi Claudia decise di tornare nell'appartamento di via XX Settembre (*"basta, io adesso me ne torno a casa, a casa mia perché sono più tranquilla e quindi niente, voglio tornare a casa"*) ed abbandonò altresì la cautela sino ad allora praticata di evitare di frequentare i locali siti nel centro storico della città.

Dette circostanze di fatto, di cui non vi è motivo di dubitare e che neppure costituiscono oggetto del gravame, sono a giudizio della Corte dirimenti in ordine al mutamento di condotta della Carosi ed alle sue cause.

Nello stesso senso devono peraltro essere valutate le dichiarazioni rese dalle testi Tomassi Irene e De Amicis Alessia, amiche di Carosi Claudia, che la sera del giorno 1 aprile si riunirono con questa per cenare insieme a casa della sorella della De Amicis: in detta occasione si verificò infatti una scossa, sebbene da nessuna di loro percepita, e subito la madre della Carosi, che era molto apprensiva, chiamò la figlia. La teste De Amicis ha sul punto dichiarato che a seguito di detta telefonata la Carosi riferì loro che la madre non si era tranquillizzata neanche dopo la riunione della CGR (*"sì, sì, disse proprio: "neanche dopo questa riunione della CGR mamma si è tranquillizzata"*); dello stesso tenore sono anche le dichiarazioni della teste Tomassi, a riprova di come la Carosi avesse invece ravvisato proprio nelle informazioni propalate in occasione della riunione una fonte autorevole da cui poter trarre rassicurazione.

Né può sostenersi che Carosi Claudia sia stata tranquillizzata dall'assenza di Bertolaso alla riunione della CGR piuttosto che dai concetti espressi dall'imputato De Bernardinis,



dovendosi al riguardo logicamente ritenere che la mancata presenza di Bertolaso sia stata letta come confermativa dei suindicati concetti tranquillizzanti (*"oltre a quello che ho sentito dai TG mi tranquillizza il fatto che Bertolaso comunque non sia venuto"*).

Con riferimento alla notte tra il 5 e il 6 aprile 2009, tutti i testi escussi hanno poi potuto riferire in ordine alla tranquillità mantenuta dalla Carosi nonostante le due scosse precedenti quella distruttiva delle 03.32, tanto che ella inviò alle due succitate amiche un sms identico, nel quale diceva di provare tenerezza per una signora anziana del primo piano che, spaventata, era scesa in strada. In particolare, si fa rilevare come sia chiaro, nelle parole scambiate tra la vittima e i testi, il riferimento ai concetti oggetto delle dichiarazioni rese dall'imputato **De Bernardinis**, ossia quelli della improbabilità di aumento della magnitudo e dello "scarico di energia".

Sul punto la teste Carosi Ilaria ha infatti riferito che, nel corso della telefonata avuta con la sorella Claudia a seguito della prima scossa delle 22.48, dopo che questa le aveva confermato di non essersi spaventata, aggiunse: *"ci hanno detto che più forte di così non fa, quindi..."*. Anche il teste De Nuntiis, sentitosi nell'occasione al telefono con Carosi Claudia, ha confermato che fu proprio lei a dirgli: *"non mi angosciare, voglio stare qui. Domani mattina ho una causa, sto qui. Tanto ormai ha fatto, non succede nulla"*. Nello stesso senso deve infine intendersi il messaggio inviato da Carosi Claudia all'amica Tomassi dopo la seconda scossa delle 00.39, oggetto della deposizione di quest'ultima: *"lei mi disse che forse finalmente quella lì era l'ultima, così poteva dormire"*, riferendosi all'evidenza al fatto che ormai l'energia aveva scaricato.

Né tale assunto può ritenersi smentito - come invece sostenuto in sede di appello - dalla circostanza, emersa in dibattimento, che la vittima quella notte posizionò la borsa vicino alla porta, quasi a voler significare che non fosse completamente tranquilla, e ciò in quanto è stata la stessa Tomassi, a cui Carosi Claudia aveva inviato il messaggio telefonico, a precisare sul punto che *"però mi fece capire che comunque non aveva intenzione di uscire da quella casa"*.

Quanto poi all'impegno programmato per la mattina del 6 aprile in Tribunale, ritiene la Corte di condividere pienamente la motivazione del primo giudice, dovendosi escludere che detto impegno possa assurgere a fattore condizionalistico alternativo tale da determinare la

vittima a rimanere in casa nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2009. Carosi Claudia, infatti, ben avrebbe potuto adempiere a tale impegno, anche se avesse ancora dormito a casa dei propri genitori.

Nessun rilievo, poi, possono assumere a fini difensivi le assicurazioni provenienti da un ingegnere nel corso di un'intervista in ordine alla stabilità degli edifici costruiti negli ultimi cinquant'anni, dal momento che, come si ricava dalla deposizione di Carosi Ilaria, neppure vi è prova certa che detta informazione venne recepita anche da Claudia (*"io chiaramente rispetto a questa informazione che avevo recepito, non ricordo se ne parlai con mia sorella ..."*).

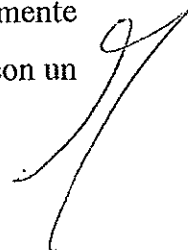
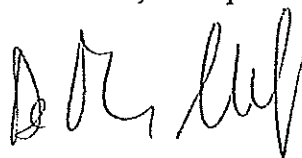
Da ultimo, con riferimento alla scossa delle 15.38 del 30 marzo, deve logicamente ritenersi che la condivisione da parte di Carosi Claudia della scelta dell'avv. Valentini di far uscire i propri collaboratori dall'edificio dipendesse anche dalla vulnerabilità dello stabile, antico palazzo del centro storico, come asserito dalla sorella Carosi Ilaria, e non certo, come invece dedotto dall'appellante (peraltro in maniera illogica), dalle assicurazioni provenienti dagli esperti, per il semplice motivo che la riunione della CGR non era ancora stata tenuta.

Né sul punto può ritenersi pertinente l'argomentazione difensiva sulla cui scorta non potrebbe escludersi che qualora lo studio legale fosse stato ubicato in uno stabile moderno ed antisismico, Carosi Claudia non avrebbe condiviso la scelta di cautela dell'avv. Valentini.

Al riguardo, infatti, non solo si è in presenza di una mera supposizione ma non può neppure sottacersi che anche l'abitazione della Carosi, dalla stessa abbandonata sino al giorno 1° aprile, non era certo ubicata in un moderno stabile antisismico, essendo stata costruita nell'anno 1955 e, pertanto, antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 64/74.

Inoltre il 30 marzo, come narrato dalla teste Carosi Ilaria, Carosi Claudia rimase in luoghi aperti fino a oltre mezzanotte e non tornò a dormire nella propria abitazione, recandosi invece in quella della sorella (ubicata nel medesimo stabile di quella dei genitori) e dormendo sul divano.

Alla luce della congiunta valutazione delle suesposte considerazioni, restando logicamente superata ogni ulteriore argomentazione e deduzione difensiva, deve pertanto ritenersi con un



elevato grado di probabilità logica che, se non fosse intervenuto il fattore esterno costituito dalle dichiarazioni rese dall'imputato **De Bernardinis**, Carosi Claudia certamente avrebbe continuato a dormire a casa dei propri genitori e la notte del 6 aprile 2009 non si sarebbe pertanto trovata all'interno dell'appartamento sito in via XX Settembre n.123 all'atto della scossa distruttiva delle ore 03.32.

5.3.2) Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia.

L'istruttoria dibattimentale ha provato oltre ogni dubbio che possa qualificarsi ragionevole che se Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia non fossero venuti a conoscenza delle parole e dei concetti rassicuranti di cui all'intervista dell'imputato, non avrebbero certamente trascorso la notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009 all'interno della propria abitazione - sita al quinto piano di un edificio con struttura portante in muratura e solai e tetto in cemento armato - trovandovi la morte.

A fronte delle motivazioni dell'appellata sentenza sul punto, come sopra succintamente riportate, l'avv. Dinacci, in sede del ricorso in appello proposto nell'interesse dell'imputato **De Bernardinis**, ha dedotto che la deposizione resa dall'unico teste a carico, Liberati Riccardo, figlio dei predetti Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia, dimostrava come il decesso di questi ultimi non fosse addebitabile agli imputati.

L'appellante ha al riguardo evidenziato che, come da contestazione, era infatti emerso che era stato Liberati Riccardo a convincere i genitori la notte tra il 5 ed il 6 aprile che la cosa migliore da fare fosse rimanere in casa non essendovi alcun pericolo, riportando letteralmente l'oggetto della contestazione e la risposta del teste (contestazione: *"nello stesso verbale del 9 febbraio ... lei dice in maniera molto esplicita, diretta e chiara: "io convinsi anche i miei familiari che quella era la cosa migliore da fare perché non c'era pericolo" cioè lei si attribuisce questa condotta di convincimento nei confronti ... che adesso invece sta rovesciando"*, risposta: *"no, no ha ragione"*).

È stato inoltre dedotto che, in ogni caso, da detta deposizione non si evinceva chi fosse stato a prendere la decisione che convinse i coniugi a rimanere all'interno della loro abitazione dopo le prime due scosse.

È stato dedotto, ancora, che lo stesso teste Liberati Riccardo aveva offerto una spiegazione alternativa a quella accusatoria della condotta delle vittime, costituita dal freddo e dal conseguente pericolo di ammalarsi.

Infine, è stato sostenuto che il teste Liberati Riccardo neppure era stato in grado di precisare quale fossero state le informazioni apprese dal padre con riferimento alla riunione della CGR.

Nell'esaminare la posizione delle vittime Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia va premesso, quanto all'attendibilità dell'unico teste a carico, Liberati Riccardo, che non è emerso dagli atti alcun concreto elemento di dubbio al riguardo e che, anzi, la chiarezza, la precisione e la logica progressione dei ricordi inducono ad escludere senza mezzi termini le sovrapposizioni mnemoniche ed i condizionamenti ipotizzati dalla difesa.

Inoltre, come già evidenziato dal primo giudice, Liberati Riccardo neppure ebbe a sporgere denuncia nei confronti dei componenti della CGR, essendo stato contattato dalla P.G. che svolgeva le relative indagini affinché riferisse sui motivi che spinsero lui ed i suoi familiari a rimanere all'interno della loro abitazione la notte tra il 5 ed il 6 aprile, in quanto dalla denuncia da lui sporta relativamente al crollo del relativo fabbricato era emerso che la sua famiglia, contrariamente a quanto accaduto in detta ultima occasione, si era determinata a trascorrere fuori casa la precedente notte tra il 30 ed il 31 marzo.

Ciò posto, non può che ribadirsi che dalla deposizione resa dal teste Liberati Riccardo emerge con evidenza la consolidata abitudine familiare di adottare immediate misure precauzionali individuali in occasione di singole scosse di terremoto valutate significative, abitudine mantenuta fino al 30 marzo, allorquando, a fronte di una scossa percepita alle ore 15.38, tutti i componenti della famiglia Liberati decisero di trascorrere l'intera notte in macchina, nonostante le non ottimali condizioni di salute dei coniugi Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia, ormai anziani (*"Allora in un primo momento prendemmo la macchina più grande di famiglia che era una vecchia Classe E della Mercedes e andammo a dormire tutti quanti in questa per stare tutti insieme. Poi avendo qualche piccola difficoltà con i sedili reclinati e tutto, io mi feci accompagnare per prendere la Punto, la Fiat Punto, i miei genitori dormirono nella Fiat Punto e io e mia sorella (Marianna, con loro convivente) nella Mercedes" ... mio padre ha subito una protesi valvolare aortica ... mia madre (ha)*

problemi di ernia alla schiena"). Inoltre, il mattino successivo Liberati Vezio, unitamente al figlio Riccardo, si recò ad acquistare delle brandine che furono sistemate nell'abitazione della sorella Elisabetta, ubicata al piano terra e costruita in cemento armato ("io accompagnai mio padre, in tarda mattinata partimmo ... a comprare delle brandine a un negozio che sta alla Valle del Salto che si chiama il Mercatone Uno, noi andammo a comprare queste brande perché si era detto, si pensava, casa di Elisabetta sta a pianterreno, comunque è una palazzina anche più nuova di quella nostra perché è fatta in cemento armato, la nostra invece era in muratura, ma poi soprattutto il fatto che stando a pianoterra se fa una scossa si esce immediatamente fuori, invece al quinto piano purtroppo ... queste brandine noi le andammo a prendere, le caricammo al portabagagli della macchina mia che comunque è un fuoristrada spazioso e ci entrarono, e l'andammo a portare in questa prima ("casa") di mia sorella che dava sulla strada praticamente, le mettemmo lì, perché nell'incertezza di dove passare le successive notti ...").

Certe appaiono poi, contrariamente a quando dedotto in sede di appello, la conoscenza della riunione della CGR e le relative fonti.

Al riguardo, invero, il teste Liberati Riccardo (che nell'occasione cercò di informarsi sul tema tramite il motore di ricerca Google) ha chiarito e ribadito che fu il padre, appartandosi in una diversa stanza per una migliore concentrazione, ad acquisire le relative notizie tramite un servizio televisivo trasmesso da TV 1 - esplicitando anche il motivo per il quale fu scelta dal padre detta utenza televisiva - e, quindi, a riferire loro, immediatamente e con precisione, i temi trattati (" ... e mise insomma la TV locale, TV1 perché ... ogni volta che faceva una scossa scrivevano sotto in sovrimpressione la magnitudo e poi perché era comunque la tv che parlava spesso anche di Giuliani, perché prima del terremoto comunque c'era questo fatto che c'era questo Giuliani che diceva ... poi, dopo questo fatto che ci fu questa commissione di esperti, la sera incuriosito lui si andò a vedere TV1 ... mi ricordo che disse, perché poi mangiavamo, lui disse: "a TV1 hanno mandato il servizio della CGR, c'erano luminari, esperti, eccetera eccetera").

Sull'attendibilità del teste anche sul punto non può non rilevarsi che è ricompreso tra gli atti prodotti dall'accusa un supporto informatico denominato "CD avv. Alessandrini" contenente due cartelle delle quali la prima riguarda proprio files inerenti numerosi stralci e

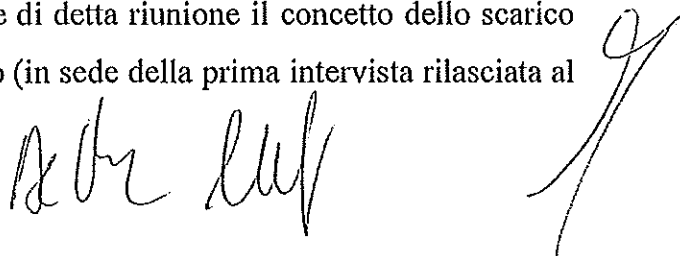
spezzoni di trasmissioni mandate in onda dall'emittente TV1, compresa l'intervista del giornalista Gianfranco Colacito all'imputato **De Bernardinis** realizzata, anche dalla testata TV 1, immediatamente prima della riunione della CGR

Comunque, per quanto in questa sede di maggiore interesse, va rilevato che il teste Liberati Riccardo è stato chiaro e preciso nel dichiarare quali fossero stati i messaggi percepiti dal padre e quindi riferiti ai familiari ed ovvero:

- che le previsioni catastrofiche formulate anteriormente dal ricercatore Giuliani non dovevano ritenersi attendibili;
- che doveva ritenersi improbabile il verificarsi di scosse di intensità maggiore rispetto a quelle già effettuate;
- che lo sciame sismico in corso comportava uno scarico di energia, e che ciò doveva essere valutato positivamente (*"state tranquilli perché tanto tutta questa energia che si è accumulata magari per fare un sisma si sta scaricando con queste scosse, quindi il fatto che ci sia questo sciame sismico non è presagio di una cosa brutta ma è una cosa positiva perché vuol dire che l'energia accumulatasi nel corso di non so quanto tempo si sta scaricando"*).

Il teste ha inoltre riferito che nell'occasione il padre ebbe anche ad esprimere la propria fiducia nei confronti dei componenti della CGR (*"Secondo me sono più bravi questi che sono venuti qui apposta piuttosto che uno che magari va dicendo queste cose senza neanche avere le capacità per dirle"*) e che di detti argomenti ebbero a discutere in famiglia per circa due ore nel cui corso il padre ebbe quindi a tranquillizzarli (*"... e si disse: "Tranquillizziamoci, non bisogna essere esagerati", lui disse proprio, le parole sue, lui disse: "Siamo razionali, diamo retta più a persone esperte che sono state chiamate apposta piuttosto che magari ad un allarme che poi non c'è mai stato o che non ci sarà mai" e quindi si disse stiamo calmi, tranquillizziamoci, non ci sono pericoli, andiamo a dormire a casa, tant'è che noi quella sera siamo andati a dormire non a questa casa a pianterreno ma proprio a casa nostra"*).

Ebbene non può non ribadirsi che nell'occasione di detta riunione il concetto dello scarico di energia, quale fenomeno positivo, fu propalato (in sede della prima intervista rilasciata al

The page contains several handwritten signatures and initials. On the left, there are two sets of initials, possibly 'AB' and 'Luf'. On the right, there is a large, stylized signature that appears to be 'G' or 'J'.

giornalista Colacito) dal solo imputato **De Bernardinis** e che anche il suindicato pronostico favorevole costituisce un concetto che, come già sopra evidenziato, fu propalato dal **De Bernardinis** in sede della conferenza stampa immediatamente successiva alla riunione della CGR mediante la frase *“non ci si aspetta un aumento della magnitudo”*, sebbene non riportata in rubrica.

E d'altronde il teste Liberati Riccardo ha riferito di ricordare che il padre fece loro espressamente proprio il nome di **De Bernardinis**.

A conferma poi della profonda rassicurazione che i su citati concetti infusero in famiglia, il teste Liberati Riccardo ha riferito, come sopra già accennato, che quella sera decisero di rimanere nel loro appartamento, sebbene posto al quinto piano, e di non recarsi presso quello della sorella Elisabetta sito al pian terreno - ove erano già state riposte le brandine acquistate in mattinata - e che la madre rimise al loro posto i gioielli che il 30 marzo aveva riposto in una busta per recarli con sé nella prospettata ipotesi di stabilirsi per qualche giorno in albergo.

Il teste Liberati Riccardo ha ancora riferito che il giorno seguente il padre trovò conferma alle rassicurazioni ricevute nelle notizie pubblicate sui giornali, in particolare sul quotidiano “il Centro”, e che loro tutti, riscontrata l'assenza di ulteriori scosse significative nei giorni successivi alla riunione, ne trassero la conclusione che effettivamente l'energia si era scaricata e che, quindi, si poteva stare tranquilli.

Contrariamente, poi, a quanto sostenuto in sede di appello, il teste ha chiarito e ribadito che la notte tra il 5 ed il 6 aprile, la decisione di non abbandonare l'appartamento fu “corale” e riconnessa proprio a dette rassicurazioni, essendo state valutate le scosse precedenti quella distruttiva come un fenomeno positivo (*“Si disse: “eh, una seconda scossa”, così, così, colà, insomma una frase che dicemmo un po' tutti, ma soprattutto mia sorella, disse questa frase: “Beh, ha fatto una prima botta, una seconda botta, si è scaricata insomma l'energia”, lei disse proprio: “stasera possiamo dormire tranquilli”, perché disse: “Si è scaricata con una prima botta, una seconda botta, si è scaricata l'energia, possiamo stare tranquilli” ... poi devo dire, il cinque ... ci furono due scosse era chiaro che ormai diciamo le basi ce l'avevamo tutti quanti, cioè le fonti, ognuno di noi sapeva quali erano le fonti, cioè sapevamo che c'era stata la CGR, sapevamo ... quello che era stato detto, sapevamo*

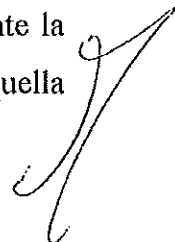
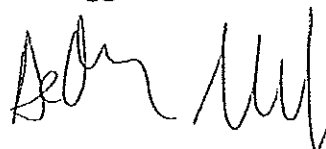
quello che potevamo fare, uscire, non uscire, quindi, diciamo, con questi ingredienti si è discusso e si è presa la decisione di rimanere in casa. Poi io mi ricordo che nel dibattito ero quello che appoggiava un po' più mio padre dicendo "siamo razionali, rimaniamo a casa, andiamo fuori a perdere tempo, ci pigliamo la febbre", invece magari le donne di casa mia madre magari ma soprattutto mia sorella Marianna, un pochino più apprensiva, diceva: va bene ma io mò aspettiamo rimaniamo un po' svegli vediamo" ... poi non ricordo purtroppo esattamente chi disse di sì chi disse di no chi ci pensò un po' di più, però arrivammo tutti a quella conclusione perché poi rimanemmo tutti in casa, nessuno di noi uscì ...").

Il teste ha infine chiarito il contrasto prospettato dalla difesa tra quanto da lui affermato in sede dibattimentale e le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni, costituenti oggetto di contestazione e riportate nel ricorso in appello (*"nello stesso verbale del 9 febbraio ... lei dice in maniera molto esplicita, diretta e chiara: "io convinsi anche i miei familiari che quella era la cosa migliore da fare perché non c'era pericolo" cioè lei si attribuisce questa condotta di convincimento nei confronti ... che adesso invece sta rovesciando", r.: "no, no ha ragione"*), dando chiaramente conto che quanto sopra riportato si riferiva alla tarda serata del 31 marzo.

La frase riportata in sede del ricorso in appello prosegue, invero, testualmente come appresso: *"no, no ha ragione, allora le spiego, ... io stavo parlando del 31 marzo, cioè del giorno dopo la notte che avevamo passato fuori, quella sera mio padre ci riferì queste notizie che quella sera fummo convinti, ma poi è chiaro che mica mi puntò, cioè non è che mi puntò una pistola mio padre e mi disse dormi a casa insomma ... cioè, per convinto io, intendo che mio padre, di cui mi fidavo ciecamente, mi fece capire che era la cosa giusta da fare, però la convinzione che mio padre mi trasmise, la trasmise il 31"*.

Concludendo sul punto, deve pertanto ritenersi che le decisioni relative alle due suindicate occasioni furono elaborate ed assunte congiuntamente dai membri del nucleo familiare Liberati-Ciancarella, sebbene a seguito di confronto di argomentazioni ed esigenze emotive non necessariamente *ab initio* del tutto omogenee.

Né può al riguardo ritenersi determinante ai fini difensivi il fatto che le scosse durante la notte tra il 5 ed il 6 aprile furono percepite di portata leggermente inferiore rispetto a quella



del 30 aprile, potendosi evincere dalla deposizione resa dal teste Liberati Riccardo che anche detta percezione fu valutata quale dato positivo sulla scorta dei principi sopra riportati ed in particolare del fatto che il padre la sera del 31 marzo aveva riferito che secondo gli esperti *“una scossa più forte di quella (del 30) non poteva fare insomma”*, in conformità al concetto propalato dall'imputato **De Bernardinis** in sede della conferenza stampa effettuata immediatamente dopo la conclusione della riunione della CGR (*“non ci si aspetta un aumento della magnitudo”*).

Né, ancora, può ritenersi, come invece sostenuto in sede di appello, che possa avere costituito un elemento autonomo e determinate di valutazione l'esigenza di evitare di prendere freddo ed esporsi a malattie, essendo di evidenza solare che analoghe esigenze non avevano impedito ai membri della famiglia Liberati-Ciancarella di passare fuori casa, in macchina, la notte tra il 30 ed il 31 marzo, nonostante la scossa fosse stata recepita alle 15.38, e tenuto conto che proprio per evitare detti disagi Liberati Ezio, unitamente a suo figlio Riccardo, si era determinato ad acquistare le brandine già ubicare nell'abitazione della figlia Elisabetta.

Deve pertanto ritenersi che, se non fosse intervenuto il fattore esterno costituito dalle dichiarazioni rese dall'imputato **De Bernardinis**, Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia certamente non avrebbero mutato le proprie consolidate abitudini di cautela e non si sarebbero trovati all'atto della scossa distruttiva all'interno della propria abitazione.

5.3.3) Visione Daniela, Cinque Davide, Cinque Matteo.

Anche con riferimento al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo l'istruttoria dibattimentale ha provato oltre ogni dubbio che possa qualificarsi ragionevole che se Visione Daniela non fosse venuta a conoscenza delle parole e dei concetti rassicuranti di cui all'intervista dell'imputato, non avrebbe certamente trascorso la notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009 all'interno della propria abitazione, trovandovi la morte unitamente ai propri figli minori.

A fronte delle motivazioni dell'appellata sentenza sul punto, come sopra succintamente riportate, l'avv. Dinacci, in sede del ricorso in appello proposto nell'interesse dell'imputato **De Bernardinis**, ha evidenziato che dalla deposizione resa dal teste Cinque Massimo,

marito e padre delle vittime, era emerso: che lo stesso non era mai venuto a conoscenza diretta delle dichiarazioni degli esperti, e che aveva reso dichiarazioni generiche anche con riferimento alla intervista resa dall'imputato **De Bernardinis**; che non poteva affatto ritenersi che Visione Daniela fosse stata rassicurata dagli esperti, atteso che la notte tra il 5 ed il 6 aprile, alla prima scossa, aveva immediatamente chiamato il marito, spaventata, per chiedergli cosa fare; che era stato quindi il marito a rassicurarla, dicendole di rimanere in casa, di non avere paura e di dormire nel letto matrimoniale unitamente ai bambini.

L'appellante ha quindi dedotto che erroneamente, pertanto, il primo giudice non aveva individuato un significativo fattore condizionante della decisione di Visione Daniela nella condotta di Cinque Massimo, essendo emerso con ogni evidenza che era stato proprio quest'ultimo a tranquillizzare la Visione.

Quanto poi alla deposizione del fratello di Visione Daniela, Visione Pier Paolo, è stato evidenziato che la stessa, complessivamente valutata, si appalesava di contenuto neutro atteso che questi non era stato in grado di spiegare le ragioni per le quali la sorella ed i suoi figli sarebbero rimasti a casa: lo stesso, su contestazione, aveva infatti ammesso (*"è vero"*) che purtroppo non seppero mai per quale motivo *"Daniela decise di rimanere a casa sua con i bambini nonostante sua madre la stesse aspettando"*. Lo stesso teste, inoltre, in una e-mail spedita al giornalista Colacito successivamente alla riunione della CGR, aveva lamentato che nessun accademico o responsabile della Protezione Civile aveva dato una risposta se non quella di affidarsi al Padreterno, il che contrastava con il suo asserito effetto *"anestetizzante"* dovuto agli esiti di detta riunione.

Ancora, stando all'assunto difensivo, doveva valutarsi in contrasto con l'asserito effetto *"anestetizzante"* della riunione della CGR sulla cittadinanza aquilana il fatto che di tale effetto non vi fosse mai stata traccia sul quotidiano on-line di cui lo stesso Visione era responsabile amministrativo.

È stato inoltre rilevato come fosse poco credibile che i due fratelli, i quali, stando alla deposizione resa da Visione Pier Paolo, si sarebbero incontrati tutti i giorni, non ebbero mai a parlare della insoddisfazione del primo per le informazioni che provenivano dalle istituzioni.

The page contains three handwritten marks. On the left, there are two overlapping signatures or sets of initials, possibly 'RA' and 'Luf'. On the right, there is a large, stylized signature that appears to be 'G'.

È stato quindi sottolineato che non potevano certo supportare la tesi accusatoria né la deposizione resa dalla teste Bastida Maria Lucia, madre di Visione Pier Paolo e Visione Daniela, in ordine alla intervista resa dal professor **De Bernardinis**, in quanto priva di effettiva rilevanza probatoria, né la deposizione resa dalla teste Giordani Linda Giuseppina, madre di Cinque Massimo, la quale aveva esclusivamente confermato la conversazione telefonica intercorsa la notte tra il 5 ed il 6 aprile tra la propria figlia e il di lei coniuge, per come riferitale da quest'ultimo.

Infine l'appellante ha evidenziato come Visione Daniela, dopo la scossa del 30 marzo, si fosse comunque determinata a dormire "*in casa*", sebbene nella sua seconda abitazione, ove si sentiva più sicura in quanto disposta su un unico piano.

Va in primo luogo ribadita la valutazione di attendibilità di tutti i testi escussi, ivi compreso Visione Pier Paolo, che ha mostrato un chiaro astio nei confronti dei membri della CGR, così evidenziando sia il proprio carattere "*sanguigno*" (appaesandosi scontato che ognuno reagisce agli eventi in base all'indole) sia il proprio genuino convincimento che la sorella Daniela sia deceduta in conseguenza della riunione della CGR.

In particolare evidenzia la Corte che i fatti da lui riferiti in ordine alla "*vicenda*" vissuta dalla sorella risultano in linea con quelli emergenti dalle ulteriori deposizioni rese al riguardo, né aggiungono elementi di rilevante novità, ma esclusivamente qualche dettaglio in più dovuto alla frequentazione giornaliera del teste con la sorella proprio nel periodo dello sciame sismico, per i motivi dal medesimo ampiamente specificati.

Inoltre, detti particolari, come evidenziato dal primo giudice, "*si incastrano con quelli già riferiti dagli altri testimoni senza sbavature, senza contrasti, si allineano nella composizione di un mosaico unitario che descrive con coerenza l'atteggiamento ed i comportamenti tenuti da Visione Daniela nella vicenda in esame*".

Né, a fronte di quanto sopra evidenziato, possono ritenersi *tout court* manifestazione di inattendibilità del teste, come invece dedotto dall'appellante, il fatto che lo stesso abbia riferito dell'effetto "*anestetizzante*" della riunione della CGR sulla cittadinanza aquilana, mentre di tale effetto non vi fu menzione negli articoli pubblicati nei giorni successivi a detta riunione sul quotidiano *on line* InAbruzzo.com, ed il fatto che lo stesso in data 3 aprile

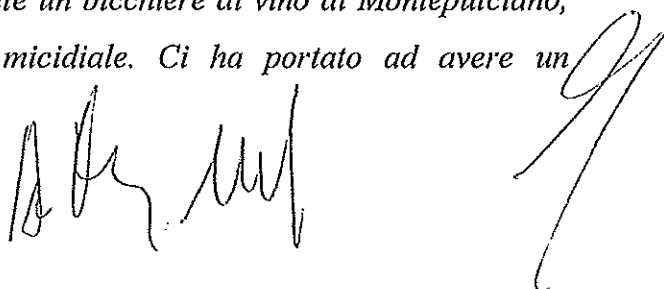
2009, alle ore 21.59, ebbe ad inviare una *email* al giornalista Colacito Gianfranco, direttore della testata, con la quale manifestava i suoi dubbi sulla completezza delle informazioni che in quei giorni le istituzioni avevano fornito alla cittadinanza, dubbi che, a suo dire, non manifestò alla sorella.

Al riguardo va in primo luogo rilevato che il Visione all'epoca dei fatti era mero responsabile amministrativo e non direttore o redattore di detto quotidiano e che, pertanto, non ne decideva la linea editoriale, come peraltro dallo stesso chiaramente esplicitato (*"allora preciso che io sono responsabile amministrativo, c'è un direttore di filiale che è Gianfranco Colacito ed io non mi permetto né di creare i contenuti e né di decidere la linea editoriale"*).

E d'altronde la e-mail spedita al Colacito al fine di sollecitare la riflessione dello stesso sulla non esaustività delle informazioni fornite sullo sciame sismico costituisce riprova del fatto che il Visione non avesse alcun autonomo potere di influire sulla linea editoriale (*"... ritengo che non stiamo facendo il nostro dovere di portale informatico al servizio dei cittadini"*).

Il teste, peraltro, ha fornito una spiegazione della sua asserita contraddizione tra la dedotta carenza informativa e la dedotta "rassicurazione", evidenziando come per lui le autorità amministrative e di pubblica sicurezza da un lato non avessero fornito informazioni sufficienti e, dall'altro, avessero invece, tramite la CGR, trasmesso dei messaggi tranquillizzanti definiti "micidiali" (*"no, noi non ci aspettavamo nessuna scossa devastante ... altrimenti saremmo stati dei suicidi a stare nelle nostre case. Noi vivevamo addormentati nella nostra città senza informazione ma con dei messaggi micidiali, precisi, che ho fatto presente prima, che ci portavano a stare tranquilli, qualsiasi media noi sentivamo o leggevamo, dicevano, riportano le affermazioni di questi signori"*).

Sul punto occorre peraltro rimarcare anche in questa sede che, pur attribuendo il Visione ai membri della CGR detti messaggi "micidiali", lo stesso, su richiesta di specificazioni, ha fatto evidente riferimento alle sole dichiarazioni dell'imputato **De Bernardinis** (*"non c'è allarme, state tranquilli, più ne fa meglio è, bevete un bicchiere di vino di Montepulciano, tutto questo messo insieme è un messaggio micidiale. Ci ha portato ad avere un comportamento suicida"*).



Il teste ha poi fornito una spiegazione anche del fatto di non aver espresso i propri dubbi sull'incompletezza informativa del citato portale informatico alla sorella. Lo stesso, invero, posto che vide per l'ultima volta la sorella il venerdì 3 aprile (poiché essa si recava da lui la sera dopo il lavoro e pertanto non si recò da lui il sabato e la domenica successivi), ha chiaramente riferito che la *email* costituì l'epilogo di un proprio ragionamento di cui non aveva parlato con nessuno, né con "la testata", né con la sorella, né con la moglie ("*quella lì è successiva, un tragitto mio mentale successivo del venerdì ...*", d.: "*non lo ha condiviso con sua sorella?*", r.: "*ma no, non ne abbiamo parlato dei miei problemi con la testata e di altri miei dubbi che avevo con il mio direttore, io di quelle cose non ne ho parlato neanche con mia moglie per dirle*").

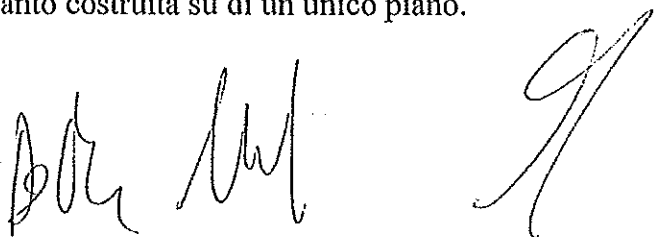
Per mera completezza va poi rilevato che il teste ha dato anche conto della frase "*nessun accademico o responsabile della Protezione civile ha dato una risposta se non quella di affidarsi al Padreterno*", dichiarando di aver fatto riferimento ad una intervista rilasciata dall'assessore Stati. Ebbene, emerge dagli atti utilizzabili per la decisione che il 31 marzo 2009, alle ore 13,04, l'ANSA aveva diffuso una nota informativa nella quale si riportavano le parole pronunciate dall'Assessore Regionale Daniela Stati, la quale nell'occasione aveva annunciato la presenza alla riunione serale della CGR del dott. Guido Bertolaso e del Sindaco di L'Aquila, dott. Massimo Cialente, invitando "*i cittadini a cercare di essere sereni e soprattutto a non dare credito alle informazioni false sulla previsione dei terremoti che purtroppo in questi giorni stanno andando in giro*" e concludendo, quindi, con le parole: "*i terremoti non si possono prevedere, quando faranno lo sa solo il Padre Eterno*".

Ad ogni buon conto ritiene la Corte che eventuali interne contraddizioni del teste Visione non potrebbero comunque incidere sul complessivo e coerente quadro probatorio appreso evidenziato, tenuto presente che ciò che in questa sede interessa è esclusivamente acclarare se la decisione presa da Visione Daniela la notte tra il 5 ed il 6 aprile di rimanere nella propria abitazione familiare, sita al quarto piano di una palazzina ubicata nel centro storico aquilano, sia stata o no ricollegabile alle dichiarazioni rese dall'imputato **De Bernardinis**.

Ebbene, nonostante per evidenti problemi attinenti alla fono trascrizione non risultino trascritte intere frasi pronunciate dal teste Cinque Massimo inerenti i punti nodali delle

questioni d'interesse, dalla congiunta valutazione, in sintesi logica, delle acquisite prove orali, emerge comunque con evidenza:

- che nella famiglia Visione, e pertanto sin dall'infanzia di Daniela, dopo una scossa di terremoto, fosse uso abbandonare i luoghi chiusi, financo stazionando in luoghi aperti l'intera notte, all'interno di un'autovettura;
- che detta misura precauzionale era stata mantenuta da Visione Daniela e dal suo nucleo familiare anche durante lo sciame sismico in questione, tanto che già prima del 30 aprile in un paio di occasioni l'intera famiglia ebbe a passare parte della notte in macchina a seguito di scosse percepite quali allarmanti dal quarto piano della loro abitazione (*"è capitato di rimanere in macchina fuori ed è capitato anche a me con loro, con mia moglie un paio di volte durante questo ... sotto casa ... c'era un piazzale ... due volte sicuramente ... tutte e due le volte ... era di notte ... parecchie ore siamo stati fuori"*).
- che Visione Daniela era *"terrorizzata"* da detto sciame, tanto da essersi addirittura attivata per realizzare una *"casetta in legno"* nel Comune di Prata D'Ansidonia ove la famiglia era proprietaria di un terreno; che insistette con i familiari sino a conferire l'incarico ad un tecnico per dare inizio all'iter amministrativo; che cessò di insistere appena dopo la riunione della CGR (*"Lei si stava attivando ed aveva già dato incarico ad un geometra, ad un ingegnere, per farsi una casetta di legno in mezzo ad un campo"*; *"Daniela era cambiata. Non mi disse più "mamma ci andiamo a vedere questo terreno... ma quando facciamo la casetta"?* *Non me l'ha chiesto poi"*);
- che, a seguito della scossa del 30 aprile, Visione Daniela, la quale nell'occasione si trovava con i figli fuori casa, non vi fece affatto rientro, restando tutto il pomeriggio a girovagare con la macchina, recandosi quindi in serata con i propri figli a cena presso il ristorante Mc Donald's, ubicato al primo piano del relativo edificio, ed infine recandosi a dormire nella sua seconda casa, sita a circa dieci chilometri da L'Aquila (in frazione San Gregorio), in quanto costruita su di un unico piano.



Altrettanto chiaro è emerso che Visione Daniela ebbe conoscenza dell'esito della riunione della CGR, avendovi anzi posto particolare attenzione sia per la sua paura innata del terremoto, sia per il suo ruolo istituzionale di direttrice della Direzione Provinciale del Lavoro di L'Aquila, con conseguente responsabilità sui relativi dipendenti.

In particolare è emerso che la Visione frequentava giornalmente lo studio del fratello, come detto amministratore del portale *on line* InAbruzzo.com, sulla cui *home page* venne propalata l'intervista dell'imputato **De Bernardinis** (*"perché c'era quella benedetta home page che lei vedeva con me sistematicamente, quindi lei era informatissima, quindi sapeva, aveva visto un'intervista, quel messaggio dirompente ..."*).

Al riguardo, poi, il teste Visione Pier Paolo ha riferito che la sorella, dopo il 30 marzo, gli ripeteva la frase *"se lo dice la CGR possiamo stare tranquilli"*, precisando anche che furono proprio queste parole che lo indussero a denunciare i fatti (*"ecco che mi sono spinto a denunciare questa cosa ed a fare l'esposto perché lei mi disse, e con testuali parole: "se lo dice la CGR dobbiamo stare tranquilli"*).

Al riguardo, inoltre, la teste Giordani Linda Giuseppina, madre di Visione Daniela, ha riferito che la figlia leggeva i giornali quotidianamente e che avevano commentato unitamente l'esito della riunione della CGR.

Al riguardo, infine, il teste Cinque Massimo ha confermato che la moglie era in merito informata è ciò anche per il suo ruolo istituzionale.

Da ultimo, è emerso chiaro che Visione Daniela ebbe a mutare completamente il proprio atteggiamento dopo il 30 marzo.

Sul punto, oltre alle già ricordate parole dalla stessa pronunciate e testimoniate dal fratello Visione Pier Paolo, appare fortemente significativo, come su detto, il fatto che la stessa in concomitanza con la riunione della CGR ebbe ad abbandonare improvvisamente il proprio progetto di realizzazione di una casa di legno in Prata D'Ansidonia, sul quale aveva pure tanto insistito con i familiari.

Inoltre il teste Cinque Massimo ha riferito che nel corso della settimana successiva al 30 marzo la Visione ebbe a assicurare uno studente greco, conduttore di un appartamento

ubicato nel medesimo stabile ove loro abitavano e che si mostrava preoccupato per lo sciame, facendo riferimento proprio a quelle che erano state pubblicizzate come le conclusioni della riunione della CGR

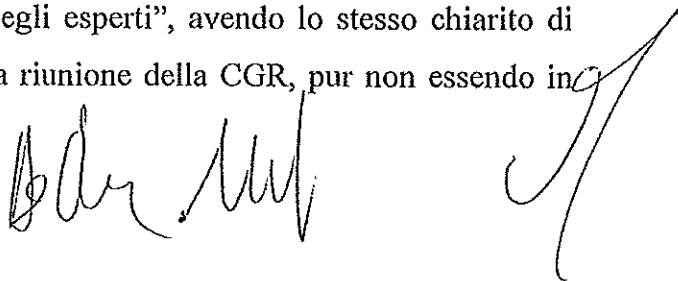
Infine, a prova del radicale mutamento di prospettiva della Visione stanno le dichiarazioni della madre Giordani Linda Giuseppina che ebbe a sentire la figlia immediatamente dopo la scossa delle ore 22.48 del 5 aprile, invitandola a passare la notte presso la sua abitazione, ritenuta più sicura poiché posta al primo piano, e che, alla risposta della figlia, ebbe a pensare *“ma questa si è scemita”*.

Che, poi, il citato netto e repentino mutamento di prospettiva fosse derivato proprio dall'intervista resa dall'imputato **De Bernardinis**, si desume dal fatto che alla domanda della madre *“Embè, che fate non venite sotto?”*, la Visione ebbe a rispondere facendo riferimento allo “scarico di energia”: *“No, mà, ha fatto ha fatto, si è scaricato, stanno gli scienziati, dobbiamo avere fiducia”*.

Il chiaro riferimento al concetto dello “scarico di energia”, propalato il 31 marzo esclusivamente da **De Bernardinis**, emerge altresì dalla deposizione resa dal teste Cinque Massimo, il quale ha dichiarato che a seguito della telefonata ricevuta dalla moglie subito dopo detta scossa, ripercorsero insieme le argomentazioni che entrambi riferivano alla CGR (*“stai tranquilla, perché ci hanno detto che la terra più si scarica e meglio è, scarica energia e quindi ...”*).

Né può nel caso di specie sostenersi che detto concetto forse stato recepito ed elaborato dalla Visione antecedentemente o successivamente alla riunione della CGR, perché proprio in concomitanza con la stessa la Visione ebbe a mutare radicalmente il suo atteggiamento nei confronti dello sciame in corso.

Appare dunque a questa Corte di intuitiva evidenza che la Visione ebbe a percepire le parole ed i messaggi rassicuranti dell'imputato **De Bernardinis**, riferendoli alla CGR, e che per ciò e solo per ciò ebbe ad abbandonare le cautele già tenute nel corso dello sciame sismico, a nulla rilevando che il teste Cinque Massimo, come dedotto in sede di appello, abbia riferito *“di non aver mai sentito alcuna dichiarazione degli esperti”*, avendo lo stesso chiarito di aver comunque preso conoscenza dell'esito della riunione della CGR, pur non essendo in



grado di indicarne la fonte, precisando, come suddetto, che la moglie, per il ruolo istituzionale che rivestiva, *"doveva per forza di cose essere informata"*, dal che deve ragionevolmente presumersi che il teste abbia assunto le proprie informazioni a riguardo precipuamente tramite quest'ultima.

Né, ancora, a fronte di quanto sopra evidenziato, può ritenersi che la decisione della Visione di rimanere nella propria abitazione a seguito della scossa delle ore 22.48 del 5 aprile possa ricondursi in via esclusiva alle dedotte "rassicurazioni" fattele per via telefonica dal coniuge.

Sul punto, posto che, l'istintiva paura a seguito della percezione di una forte scossa di terremoto non si pone affatto in irriducibile logico contrasto con la suddetta intervenuta rassicurazione, comportando quest'ultima meramente la sostituzione di una scelta razionale ad una scelta d'impulso, e posto altresì che appare del tutto naturale che Cinque Massimo, contattato dalla moglie subito dopo detta scossa, abbia cercato di tranquillizzarla, rileva la Corte che pur a non volersi convenire col primo giudice sul fatto che il ruolo di Cinque Massimo consistette in un mero "conforto morale", detto ruolo tuttavia di certo si esplicò nel ripercorrere unitamente al coniuge le suindicate argomentazioni, di talché, se Cinque Massimo certamente partecipò alla elaborazione della decisione della Visione, la decisione fu tuttavia presa proprio in base alla rassicurazione dovuta all'idea che l'energia si stesse meramente scaricando e che ciò costituisse un fenomeno favorevole (*Io la rassicurai dicendole "stai tranquilla, che siamo stati tranquillizzati dalle parole ... a seguito della riunione della Commissione ... ci hanno detto di stare tranquilli ... abbiamo concordato di restare in seguito a queste rassicurazioni che sono state fatte le ... la terra più scarica meglio è ... perché la terra più scarica meglio è, scarica energia e quindi ... anche lei era rassicurata da questa ... a seguito di questa riunione"*).

Sul punto, la madre della Visione ha confermato, per quanto a sua volta saputo dal genero, che quest'ultimo e la propria figlia concordarono tra loro il da farsi in quanto ritenevano che ormai potevano stare tranquilli (*"hanno concertato tra loro il da farsi ... tanto possiamo stare tranquilli adesso ... hanno concertato questo tra loro"*).

D'altronde, che le determinazioni familiari venissero concordate dai coniugi, anche quando Cinque Massimo si trovava a Sulmona per lavoro, appare chiaro dal fatto che gli stessi